

Schema decreto legge recante misure urgenti per la crescita sostenibile

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123;

Vista la Legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare misure urgenti per il riordino degli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile al fine di assicurare, nell'attuale situazione di crisi internazionale ed in un'ottica di rigore finanziario e di effettivo rilancio dello sviluppo economico, un immediato e significativo sostegno e rinnovato impulso al sistema produttivo del Paese, anche al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede europea indispensabili, nell'attuale quadro di contenimento della spesa pubblica, per il conseguimento dei connessi obiettivi di stabilità e crescita;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro e del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ;

Emana

il seguente decreto legge:

CAPO I - MISURE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE

Art. 1

(Fondo per la crescita sostenibile)

1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita sostenibile e la creazione di nuova occupazione nel rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella finanza pubblica e di equità sociale, in un quadro di sviluppo di nuova imprenditorialità, con particolare riguardo al sostegno alla piccola e media impresa e di progressivo riequilibrio socio-economico, di genere e fra le diverse aree territoriali del Paese.

2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di "Fondo per la crescita sostenibile" (di seguito Fondo).

Il Fondo è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità:

- a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
- b) il rafforzamento della struttura produttiva, in particolare del Mezzogiorno, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;
- c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'Agenzia della promozione all'estero e l'internazionalizzazione dell'impresa italiane.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, con decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 ad eccezione del credito d'imposta. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano, i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Agli oneri derivanti dalle convenzioni e contratti di cui al presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dall'articolo 19, comma 5 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102.

4. Il Fondo può operare anche attraverso le due distinte contabilità speciali già intestate al Fondo medesimo esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea o dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in bilancio per gli altri interventi. Per ciascuna delle finalità indicate al comma 2 è istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo.

5. Il comitato tecnico previsto dall'articolo 16, comma 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 continua a svolgere le proprie funzioni, sino alla data del 31 dicembre 2015, per le attività e i procedimenti avviati alla data di entrata in vigore del presente decreto, che continuano ad essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni attuative della medesima legge.

6. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo possono essere assistiti da garanzie reali e personali. E' fatta salva la prestazione di idonea garanzia per le anticipazioni dei contributi.

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge sono abrogate le disposizioni di legge indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo.

8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati nonché le somme restituite o non erogate alle imprese, a seguito dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione delle agevolazioni concesse ai sensi delle disposizioni abrogate ai sensi del precedente comma, così come accertate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo alla contabilità speciale del Fondo, operativa per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilità sono accertate al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni già assunti e per garantire la definizione dei procedimenti di cui al comma 11.

9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai sensi del comma 7, le disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nella titolarità del Ministero dello sviluppo economico e presso l'apposita contabilità istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione dello stesso Ministero per la successiva assegnazione alla contabilità speciale del Fondo operativa per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilità sono accertate al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni già assunti e per garantire la definizione dei procedimenti di cui al successivo comma 11. Le predette contabilità speciali continuano ad operare fino al completamento dei relativi interventi ovvero, ove sussistano, degli adempimenti derivanti dalle programmazioni comunitarie già approvate dalla UE alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. Al fine di garantire la prosecuzione delle azioni volte a promuovere la coesione e il riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, le disponibilità accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e 9 del presente articolo, rinvenienti da contabilità speciali o capitoli di bilancio relativi a misure di aiuto destinate alle aree sottoutilizzate sono utilizzate secondo il vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2.

11. I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto legge.

Art.2

(Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta del 35%, con un limite massimo pari a 200 mila euro ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di:

- a) personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia;
- b) personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, di cui all'Allegato 2 al presente decreto, impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo, come specificato al comma 3.

Il credito d'imposta è riservato alle assunzioni di personale in possesso dei titoli accademici previsti alle lettere a) e b) del presente comma.

2. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato e non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

3. Il credito d'imposta, di cui alla lettera b) del comma 1, è concesso per il personale impiegato nelle seguenti attività:

- a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
- c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati ad uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

4. Il diritto a fruire del contributo decade:

- a) se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all'applicazione del presente beneficio fiscale;
- b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
- c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

5. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, potrà avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

6. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza, secondo le modalità che saranno individuate con il decreto di cui al comma 11, al Ministero dello sviluppo economico che concede il contributo nel rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 12.

7. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dalle presenti disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico procede, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

8. I controlli avvengono sulla base di apposita documentazione contabile certificata da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili o dal collegio sindacale. Tale certificazione va allegata al bilancio.

9. Le imprese non soggette a revisione contabile del bilancio e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore dei conti o di un professionista iscritto al registro dei revisori contabili che non abbia avuto, nei tre anni precedenti, alcun rapporto di collaborazione o di dipendenza con l'impresa stessa. Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile di cui al presente comma sono considerate ammissibili entro un limite massimo di 5 mila euro.

10. Nei confronti del revisore contabile che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui ai commi 8 e 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

11. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni applicative necessarie.

12. All'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la parola "riassegnate" sono inserite le seguenti: " , per la parte eccedente l'importo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013,".

13. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Al relativo onere si provvede con le risorse rivenienti dal comma 12.

Art. 3

(Monitoraggio, controlli, attività ispettiva)

1. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni di cui al presente decreto legge, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza, il quale svolge, anche d'iniziativa, analisi, ispezioni e controlli sui programmi di investimento ammessi alle agevolazioni. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sottoscrive un protocollo d'intesa con il Comandante della Guardia di Finanza.

Per l'esecuzione delle attività di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, gli appartenenti al Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie:

si avvalgono anche dei poteri e delle facoltà previsti dall'articolo 8, comma 4, lettere a) e b) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

possono accedere, anche per via telematica, alle informazioni detenute nelle banche dati in uso al Ministero dello sviluppo economico, agli Enti previdenziali ed assistenziali, nonché, in esenzione da tributi e oneri, ai soggetti pubblici o privati che, su mandato del Ministero dello sviluppo economico, svolgono attività istruttorie e di erogazione di fondi pubblici. Tali soggetti pubblici e privati consentono, altresì, l'accesso alla documentazione in loro possesso connessa alla gestione delle risorse finanziarie pubbliche.

2. Dall'attuazione del comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e alle attività previste si farà fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Gli oneri relativi alle attività ispettive sui programmi di investimento oggetto di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico, anche ai sensi delle disposizioni abrogate di cui all'articolo 1, comma 7, sono posti a carico del Fondo, entro il limite di 400.000 euro per anno.

4. Per consentire lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 anche tramite analisi strutturate e continuative sull'efficacia degli interventi agevolativi, il Ministero dello sviluppo economico determina, per ciascun intervento, gli impatti attesi tramite la formulazione di indicatori e valori-obiettivo. Di tale determinazione è data adeguata pubblicità sul sito istituzionale dell'Amministrazione anteriormente al termine iniziale di presentazione delle domande di agevolazione cui i predetti impatti si riferiscono.

5. I soggetti beneficiari degli interventi di cui al presente decreto legge si impegnano a fornire al Ministero dello sviluppo economico e ai soggetti dallo stesso incaricati, anche con cadenza periodica e tramite strumenti informatici, ogni informazione utile al monitoraggio dei programmi agevolati. I contenuti e le modalità di trasmissione delle predette informazioni da parte dei soggetti beneficiari sono individuati, anche tenuto conto dell'esigenza di limitare gli oneri amministrativi gravanti sui medesimi, con circolare del Ministero dello sviluppo economico. I

predetti contenuti sono determinati anche al fine di consentire l'implementazione da parte del Ministero dello sviluppo economico del sistema di monitoraggio del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 e di quello definito in attuazione dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La non corretta alimentazione del sistema di monitoraggio da parte dei soggetti beneficiari degli interventi può comportare il mancato trasferimento delle risorse ancora da erogare ovvero, in caso di reiterazione dell'inadempimento, la revoca del beneficio concesso.

6. Per consentire un'adeguata trasparenza degli interventi agevolativi disposti ai sensi del presente decreto legge, il Ministero dello sviluppo economico pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco delle iniziative oggetto di finanziamento a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 4

(Moratoria delle rate di finanziamento dovute dalle imprese concessionarie di agevolazioni)

1. In relazione ai finanziamenti agevolati già concessi dal Ministero dello sviluppo economico a valere sul Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, può essere disposta, per una sola volta, una sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate. Al tal fine il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, stabilisce condizioni e criteri per la concessione di tale beneficio, nonché i termini massimi per la relativa richiesta, prevedendone l'applicazione anche alle iniziative nei cui confronti sia stata già adottata la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non sia stato iscritto a ruolo, e determinando, in tal caso, modalità di restituzione graduale. La sospensione non può in nessun caso determinare il superamento dell'equivalente sovvenzione lordo massimo concedibile.

Art. 5

(Riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa)

1. Nel quadro della strategia europea per la crescita, al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, l'attrazione di nuovi investimenti nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, il Ministero dello sviluppo economico adotta Progetti di riconversione e riqualificazione industriale. Sono situazioni di crisi industriale complessa, quelle che, a seguito di istanza di riconoscimento della regione interessata, riguardano specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da:

- una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto;
- una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.

Non sono oggetto di intervento le situazioni di crisi che risultano risolvibili con risorse e strumenti di competenza regionale.

2. I Progetti di cui al comma 1 promuovono, anche mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di tutti i regimi d'aiuto disponibili per cui ricorrano i presupposti, investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e

l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi.

Il Piano di promozione industriale di cui agli articoli 5, 6, e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181, come esteso dall'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica esclusivamente per l'attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale.

3. Per assicurare l'efficacia e la tempestività dell'iniziativa, i Progetti di riconversione e riqualificazione industriale sono adottati mediante appositi accordi di programma che disciplinano gli interventi agevolativi, l'attività integrata e coordinata di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei soggetti pubblici e privati, le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli impianti compresi nel Progetto di riconversione e riqualificazione industriale sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

4. Le conferenze di servizi strumentali all'attuazione del Progetto sono indette dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma la vigente normativa in materia di interventi di bonifica e risanamento ambientale dei siti contaminati.

5. La concessione di finanziamenti agevolati mediante contributo in conto interessi per l'incentivazione degli investimenti di cui al decreto legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è applicabile, nell'ambito dei progetti di cui al comma 1 in tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina comunitaria per i singoli territori, nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Per la definizione e l'attuazione degli interventi del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, il Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, S.p.A., le cui attività sono disciplinate mediante apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico. Gli oneri derivanti dalle predette convenzioni sono posti a carico delle risorse assegnate all'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 1, comma 2 utilizzate per l'attuazione degli accordi di cui al presente articolo, nel limite massimo del 3 per cento delle risorse stesse.

7. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, elabora misure volte a favorire il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati da interventi di riconversione e riqualificazione industriale.

8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, disciplina le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e determina i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale. Il Ministro dello sviluppo economico impartisce le opportune direttive all'Agenzia di cui al comma 6, prevedendo la priorità di accesso agli interventi di propria competenza.

9. All'attuazione degli interventi previsti dai Progetti di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli oneri relativi alla convenzione di cui al comma 6, si provvede a valere sulle risorse finanziarie individuate dalle Amministrazioni partecipanti di cui al comma 3 e, relativamente agli interventi agevolativi, a valere sulle risorse stanziare sugli strumenti agevolativi prescelti,

ovvero, qualora non disponibili, sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 2. Le attività del presente articolo sono svolte dalle amministrazioni territoriali partecipanti nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

10. Le risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 7 della legge n. 181 del 15 maggio 1989, al netto delle somme necessarie per far fronte agli impegni assunti e per finanziare eventuali domande oggetto di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo al Fondo di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 6

(Semplificazione dei procedimenti agevolativi di "Industria 2015")

1. Le agevolazioni concesse in favore dei programmi oggetto dei progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma 842 della legge 27 dicembre 2006 n.296 sono revocate qualora entro diciotto mesi dalla data di concessione delle agevolazioni non sia stata avanzata almeno una richiesta di erogazione per stato di avanzamento. Per i programmi di investimento per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sia stato già emanato il provvedimento di concessione delle agevolazioni, il termine di diciotto mesi decorre dalla predetta data di entrata in vigore.

2. Le imprese titolari dei progetti di cui al comma 1 decadono dalle agevolazioni concedibili qualora, decorsi 60 giorni dalla richiesta formulata dal soggetto gestore degli interventi, non provvedano a trasmettere la documentazione necessaria per l'emanazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

3. Il Ministero dello sviluppo economico adotta le necessarie misure anche di carattere organizzativo volte a semplificare ed accelerare le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei progetti di cui al comma 1. A tal fine lo stesso Ministero provvede ad emanare specifiche direttive nei confronti del soggetto gestore degli interventi.

Art. 7

(Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi)

1. In considerazione della particolare gravità della crisi economica che ha colpito il sistema produttivo, le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie. Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati.

2. Al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni di cui al comma 1, di quelle di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, nonché di quelle concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto legge non sia stata avanzata alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento, il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla predetta data, accerta la decadenza dai benefici per l'insieme delle imprese interessate con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. La rimodulazione dei programmi d'investimento oggetto di agevolazioni a valere sui contratti di programma di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è consentita entro e non oltre un anno dalla data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della delibera del CIPE di approvazione e finanziamento dei contratti. In tale caso il CIPE può prorogare il termine di ultimazione degli investimenti per non più di un anno dal termine originariamente previsto.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, non è consentito alcun differimento del termine di ultimazione degli investimenti, eventualmente prorogato, per effetto di variazioni del programma e dei soggetti proponenti.

5. Qualora, con riferimento ai contratti di programma già oggetto di deliberazione del CIPE di approvazione e di finanziamento, non venga presentato il progetto esecutivo entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, il Ministero dello sviluppo economico dispone la decadenza delle imprese interessate dalle agevolazioni previste e ne dà comunicazione al CIPE. Per i programmi oggetto di notifica alla Commissione europea, il predetto termine decorre dalla comunicazione degli esiti della notifica, qualora successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

6. E' disposta la risoluzione dei contratti di programma già stipulati qualora, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, l'impresa non abbia prodotto la documentazione comprovante l'avvio degli investimenti e l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie al predetto avvio. Qualora il contratto sia riferito ad una pluralità di iniziative, la risoluzione ha effetto limitatamente alle iniziative interessate dall'inadempimento.

7. Nell'ambito dei contratti di programma, non si procede alla revoca delle agevolazioni qualora si registri uno scostamento dell'obiettivo occupazionale contenuto nel limite di cinquanta punti percentuali in diminuzione. Per scostamenti compresi tra gli ottanta e i cinquanta punti percentuali si applica una percentuale di revoca parziale pari alla differenza tra lo scostamento stesso ed il limite di cinquanta punti percentuali. Lo scostamento superiore agli ottanta punti percentuali è sanzionato con la revoca totale delle agevolazioni.

8. Le iniziative agevolate ai sensi dell'articolo 12 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, della legge 30 luglio 1990, n. 221, del decreto legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, e dell'articolo 114, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, purché avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sono concluse entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla predetta data. La documentazione finale di spesa è presentata dai beneficiari entro sei mesi, non più prorogabili, dalla scadenza del termine di ultimazione come sopra definito. Il mancato rispetto dei termini previsti dal presente articolo comporta la revoca delle agevolazioni.

9. Il Ministro dello sviluppo economico, in presenza di situazioni di particolari gravità sotto il profilo economico e finanziario delle imprese beneficiarie tali comunque da minacciare la continuità delle attività produttive ed il mantenimento dei relativi livelli occupazionali, può disporre in via eccezionale la sospensione dei termini di ultimazione di programmi agevolati a valere sugli strumenti di propria competenza fino all'adozione dei conseguenti programmi di ristrutturazione anche tramite cessione dei complessi aziendali.

Art. 8

(Disposizioni relative al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca - FRI)

1. All'articolo 1, comma 855, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli interventi di cui al presente comma possono assumere anche la forma di contributi in conto interessi concessi dalle Regioni a valere sulle proprie risorse a fronte di finanziamenti deliberati da Cassa depositi e prestiti S.p.a. al tasso di interesse vigente pro tempore, determinato con il decreto di cui all'articolo 1, comma 358 della legge 30 dicembre 2004, n. 311".
2. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2 del presente decreto legge, i programmi e gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile possono essere agevolati anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (di seguito anche FRI) di cui all'articolo 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul FRI possono essere assistiti da idonee garanzie.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359, 360 e 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le risorse non utilizzate del FRI al 31 dicembre 2012 e, a decorrere dal 2013, al 31 dicembre di ciascun anno, sono destinate alle finalità di cui al comma 2, nel limite massimo del 70 per cento delle risorse non ancora utilizzate di cui al comma 354. Ai fini del presente comma sono da intendersi non utilizzate le risorse già destinate dal CIPE per interventi in relazione ai quali non siano ancora state pubblicate le modalità per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni, ovvero quelle derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili, nonché quelle provenienti dai rientri di capitale dei finanziamenti già erogati e dai rientri di capitale derivanti dalle revoche formalmente comminate.
4. Con decreti interministeriali del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le modalità di ricognizione delle risorse non utilizzate di cui al comma 3, nonché le modalità di utilizzo e il riparto delle predette risorse tra gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 1, comma 2 del presente decreto legge.
5. Sono abrogati i commi 361-bis, 361-ter e 361-quater dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9

(Ulteriori disposizioni finanziarie)

1. Le residue disponibilità del fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica di cui all'articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, giacenti sul conto corrente postale intestato al Ministero dello sviluppo economico, sono versate sul conto di tesoreria n. 23514 per essere destinate alla chiusura delle iniziative già approvate alla data di entrata in vigore del presente decreto legge ai sensi degli articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, al netto delle somme occorrenti a finanziare le domande già prevenute alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2012, per essere riassegnate per un importo corrispondente al Fondo di cui al titolo II della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

3. Le risorse annualmente assegnate al Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento delle agevolazioni industriali la cui gestione non sia stata assunta dalle Regioni ai sensi degli articoli 10 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono utilizzate, previo accordo con le Regioni interessate, per iniziative in favore delle piccole e medie imprese operanti in tali Regioni.

CAPO II - MISURE URGENTI PER LA TRASPARENZA NEI RAPPORTI ECONOMICI FRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, IMPRESE E CITTADINI

Art. 10 **(Amministrazione aperta)**

1. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti ed imprese per forniture, servizi, incarichi e consulenze e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, di importo complessivo superiore a mille Euro nel corso dell'anno solare, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del presente articolo.

2. Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento, sono indicati in un'apposita sezione del sito internet dell'ente obbligato, con link ben visibile nella home page, i seguenti dati, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare che ne consente l'esportazione: a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l'importo; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.

3. Le disposizioni del presente articolo costituiscono diretta attuazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, e ad esse si conformano entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere g), h), l), m), r) della Costituzione, tutte le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, i concessionari di servizi pubblici e le società a prevalente partecipazione o controllo pubblico. Le regioni ad autonomia speciale vi si conformano entro il medesimo termine secondo le previsioni dei rispettivi Statuti.

4. A decorrere dal 1 gennaio 2013 la pubblicazione ai sensi del comma 2 costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni previste dal comma 1, e la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione ai sensi del comma 2 è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del

danno da ritardo da parte dell'amministrazione, mediante azione davanti al tribunale amministrativo regionale.

5. Restano fermi l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i decreti legislativi 7 marzo 2005, n. 82, 12 aprile 2006, n. 163 e 6 settembre 2011, n. 159, l'articolo 8 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 e le ulteriori disposizioni in materia di pubblicità. Il Governo, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012, previo parere della Conferenza unificata, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a coordinare le predette disposizioni con il presente articolo ed a disciplinare il raccordo dei dati pubblicati tramite idonei link ad un unico portale nazionale.

6. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e alle attività previste si farà fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

CAPO III - NUOVI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO PER LE PMI

Art. 11

(Strumenti di finanziamento per le PMI)

1. Ai fini del presente articolo per società si intendono le società non emittenti strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003.

2. Anche in deroga all'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le società possono emettere cambiali finanziarie, come definite alla legge 13 gennaio 1994, n. 43, e obbligazioni a condizione che:

- a) l'emissione sia assistita da uno sponsor;
- b) l'ultimo bilancio dell'emittente sia assoggettato a revisione contabile da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione;
- c) i titoli siano
 - a. collocati esclusivamente presso investitori qualificati che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente,
 - b. destinati alla circolazione esclusivamente tra tali investitori.

Ai fini delle norme contenute nel presente articolo le cambiali finanziarie sono titoli simili alle obbligazioni.

3. Ai fini del presente articolo per investitori qualificati si intendono i soggetti definiti ai sensi dell'art. 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3, nonché dei successivi commi 16, 17, 18, 19 (sponsor) e 21, 22, 23, 24, 25, 26 (clausole di subordinazione e partecipazione) non si applicano nel caso in cui gli strumenti finanziari siano ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero siano oggetto di offerta al pubblico e ammessi alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro stato membro dell'Unione europea.

5. Il limite massimo all'ammontare di cambiali finanziarie in circolazione è pari al totale dell'attivo corrente come rilevabile dall'ultimo bilancio approvato. Per attivo corrente si intende l'importo delle attività in bilancio con scadenza entro l'anno dalla data di riferimento del bilancio stesso. Nel caso in cui l'emittente sia tenuto alla redazione del bilancio consolidato o sia controllato da una società o ente che a ciò tenuto, può essere considerato l'ammontare rilevabile dall'ultimo bilancio consolidato approvato.

6. All'articolo 1, comma 1, della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le parole: «ed aventi una scadenza non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di emissione» sono sostituite dalle seguenti: «ed aventi una scadenza non inferiore a un mese e non superiore a diciotto mesi dalla data di emissione».

7. Dopo l'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, è inserito il seguente: «Art. 1-bis. - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le cambiali finanziarie possono essere emesse anche in forma dematerializzata; a tal fine l'emittente si avvale esclusivamente di una società autorizzata alla prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari.

Per l'emissione di cambiali finanziarie in forma dematerializzata, l'emittente invia una richiesta alla società di gestione accentrata, contenente la promessa incondizionata di pagare alla scadenza le somme dovute ai titolari della cambiali finanziarie che risultano dalle scritture contabili degli intermediari depositari.

Nella richiesta sono specificati altresì:

- a) l'ammontare totale dell'emissione;
- b) l'importo di ogni singola cambiale;
- c) il numero delle cambiali;
- d) l'importo dei proventi, totale e suddiviso per singola cambiale;
- e) la data di emissione;
- f) gli elementi specificati nell'articolo 100, primo comma, numeri da 3) a 7), del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669;
- g) le eventuali garanzie a supporto dell'emissione, con l'indicazione dell'identità del garante e l'ammontare della garanzia;
- h) l'ammontare del capitale sociale versato ed esistente alla data dell'emissione;
- i) la denominazione, l'oggetto e la sede dell'emittente;
- j) l'ufficio del registro al quale l'emittente è iscritto.

8. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nella Parte III, Titolo II, Capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

9. Le cambiali emesse ai sensi del presente comma sono esenti dall'imposta di bollo di cui all'art. 6 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ferma restando comunque l'esecutività del titolo».

10. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 non si applica nei casi in cui le obbligazioni e i titoli similari, emessi dai soggetti di cui al comma 1 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, siano sottoscritti da investitori qualificati che non siano, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, direttamente o indirettamente soci della società emittente.

11. Nell'articolo 1 del Decreto legislativo del 1° aprile 1996 n. 239, il primo comma è sostituito dal seguente: “1. La ritenuta del 20 per cento di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli simili, emessi da banche, da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizione di legge, nonché sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli simili negoziati nei medesimi mercati regolamentati (o sistemi multilaterali di negoziazione) emessi da società diverse dalle prime”.

12. Per i titoli emessi dalle società diverse dalle banche e dalle società con azioni quotate nei mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la disposizione di cui al comma 11 si applica con riferimento ai titoli emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

13. Nell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al comma 1, le parole “obbligazioni, titoli simili e cambiali finanziarie” sono sostituite dalle seguenti “obbligazioni e titoli simili”.

14. sull'emissione delle obbligazioni e titoli simili non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione sono comunicati dall'emittente entro trenta giorni all'Agenzia delle Entrate per consentire adeguato monitoraggio ai fini antielusivi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno indicati eventuali ulteriori adempimenti.

15. Le spese di emissione delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei titoli simili di cui all'art. 1 del Decreto legislativo 1° aprile 1996 n. 239, primo comma, sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio.

16. Possono assumere il ruolo di sponsor ai sensi del comma 2 le banche, le imprese di investimento, le SGR, le società di gestione armonizzate, SICAV, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, nonché le banche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento anche aventi sede legale in uno Stato extracomunitario, purché autorizzate alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.

17. Lo sponsor assiste la società nella procedura di emissione dei titoli supportando l'emittente nella fase di emissione e di collocamento. Egli assume altresì con l'emittente impegni volti ad assicurare la liquidabilità, almeno a intervalli predefiniti, dei titoli fino alla scadenza.

Il collocamento dei titoli presso investitori qualificati in rapporto di controllo con il soggetto che assume il ruolo di sponsor è disciplinato dalle norme vigenti in materia di conflitti di interesse.

18. Lo sponsor mantiene nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore al 5% del valore di emissione dei titoli, per le emissioni fino a 5 milioni di euro, al 3% del valore di emissione eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota precedente ed il 2% del valore di emissione eccedente 10 milioni di euro, in aggiunta alle quote anzidette.

19. Lo sponsor procede ad una valutazione periodica, almeno trimestrale, del valore dei titoli. Lo sponsor provvede altresì, tramite propri modelli formalizzati, alla classificazione dell'emittente in una categoria di rischio identificata secondo procedure che tengano conto della qualità creditizia delle imprese, avendo riferimento alla Comunicazione della Commissione Europea 2008/C 14/02, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione. In particolare, lo sponsor classifica l'emittente con periodicità almeno trimestrale, e comunque ogniqualvolta intervengano elementi straordinari atti a modificare il giudizio, distinguendo almeno cinque categorie di qualità creditizia dell'emittente (ottima, buona, soddisfacente, scarsa e negativa), da incrociarsi, per le operazioni garantite, con i livelli di garanzia elevata, normale o bassa. Lo sponsor rende pubbliche le descrizioni della classificazione adottata e ne aggiorna tempestivamente i contenuti ogni qual volta sia necessario.

20. In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera a), del presente articolo, le società diverse dalle medie e dalle piccole imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, 6 maggio possono rinunciare alla nomina dello sponsor ovvero alle prestazioni da esso dovute ai sensi dei commi 17, 18 e 19.

21. Le obbligazioni emesse da società di cui al comma 1 possono prevedere clausole di partecipazione agli utili d'impresa e di subordinazione, purché con scadenza iniziale uguale o superiore a 60 mesi.

22. La clausola di subordinazione definisce i termini di postergazione del portatore del titolo ai diritti degli altri creditori della società e ad eccezione dei sottoscrittori del solo capitale sociale. Alle società emittenti titoli subordinati si applicano le norme di cui all'articolo 2435 del codice civile.

Le emissioni di obbligazioni subordinate rientrano tra le emissioni obbligazionarie e ne rispettano i limiti massimi fissati dalla legge.

Le eventuali sopravvenienze attive derivanti dalla conversione di crediti bancari in titoli subordinati non concorrono alla formazione del reddito d'impresa.

23. La clausola di partecipazione regola la parte del corrispettivo spettante al portatore del titolo obbligazionario, commisurandola al risultato economico dell'impresa emittente. Il tasso di interesse riconosciuto al portatore del titolo (parte fissa del corrispettivo) non può essere inferiore al Tasso Ufficiale di Riferimento pro tempore vigente. La società emittente titoli partecipativi si obbliga a versare annualmente al soggetto finanziatore, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, una somma commisurata al risultato economico dell'esercizio, nella percentuale indicata all'atto dell'emissione (parte variabile del corrispettivo).

Tale somma è proporzionata al rapporto tra obbligazioni partecipative subordinate in circolazione e capitale sociale, aumentato della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

24. Le regole di calcolo della parte variabile del corrispettivo sono fissate all'atto dell'emissione, non possono essere modificate per tutta la durata dell'emissione, sono dipendenti da elementi oggettivi e non possono discendere, in tutto o in parte, da deliberazioni societarie assunte in ciascun esercizio di competenza.

25. La variabilità del corrispettivo riguarda la remunerazione dell'investimento e non si applica al diritto di rimborso in linea capitale dell'emissione.

26. Qualora l'emissione con clausole partecipative comporti il vincolo a non distribuire capitale sociale se non nei limiti dei dividendi sull'utile d'esercizio, la componente variabile del

corrispettivo costituisce oggetto di specifico accantonamento per onere nel conto dei profitti e delle perdite della società emittente, rappresenta un costo e, ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, è computata in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza. Ad ogni effetto di legge gli utili netti annuali si considerano depurati da detta somma.

27. La parte variabile del corrispettivo non è soggetta alla Legge 108/1996.

28. All'articolo 2412 del codice civile, il quinto comma è sostituito dal seguente «I commi primo e secondo non si applicano alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni».

CAPO IV - MISURE PER FACILITARE LA GESTIONE DELLE CRISI AZIENDALI

Art. 12

(Revisione della legge fallimentare e del codice dei contratti pubblici)

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, terzo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore;»;

2) alla lettera e): dopo le parole « dell'articolo 182-bis » sono aggiunte le seguenti: «, nonché' gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161;»;

b) all'articolo 161 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

«e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta.»

2) al terzo comma sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo la parola «professionista» sono aggiunte le seguenti: «,designato dal debitore,»;
- b) dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: « Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.»;

3) al quinto comma, dopo le parole «pubblico ministero» sono aggiunte le seguenti: «ed è pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria»;

4) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:

«L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e cento venti giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182 bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo.

Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111.»;

c) all'articolo 168 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole «presentazione del ricorso» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese»;
- b) dopo la parola «esecutive» sono aggiunte le seguenti: «e cautelari»;
- c) dopo le parole «creditori per titolo o causa anteriore» la parola «decreto» è soppressa;

2) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.»;

d) dopo l'articolo 169 è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 169-bis
(Contratti in corso di esecuzione)

Il debitore nel ricorso di cui all'art. 161 può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta.

In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato.

Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato nonché ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, e 80 primo comma.»;

e) all'articolo 182-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all' articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nei rispetto dei seguenti termini:

a) entro cento venti giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;

b) entro cento venti giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.»;

2) al terzo comma, primo periodo, dopo la parole «patrimonio del debitore», sono aggiunte le seguenti: «, né acquisire titoli di prelazione se non concordati»;

3) al sesto comma, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «all'articolo 161, primo e secondo comma» sono aggiunte le seguenti: «lettere a), b), c) e d)»;

b) le parole «il regolare» sono sostituite dalle seguenti: «l'integrale»;

4) al settimo comma, secondo periodo, le parole «il regolare» sono sostituite dalle seguenti: «l'integrale»;

5) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

«A seguito del deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel medesimo termine è depositata una domanda di concordato preventivo, si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo.»;

f) dopo l'articolo 182-quater sono aggiunti i seguenti articoli:

«Articolo 182-quinquies.

(Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti)

Il debitore che presenta, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, una domanda di ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182 bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182 bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'art. 111, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.

L'autorizzazione di cui al primo comma può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed entità, e non ancora oggetto di trattative.

Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti.

Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori.

Il debitore che presenta una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al Tribunale di essere autorizzato, in presenza dei presupposti di cui al quarto comma, a pagare crediti anche anteriori per prestazioni di beni o servizi. In tal caso i pagamenti effettuati non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67.

Articolo 182-sexies.

(Riduzione o perdita del capitale della società in crisi)

Dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo, anche a norma dell'articolo 161, sesto comma, della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182 bis ovvero della proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso articolo e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.

Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al primo comma, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.»;

g) all'articolo 184, primo comma, primo periodo, le parole «al decreto di apertura della procedura di concordato» sono sostituite dalle seguenti: «alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161»;

h) dopo l'articolo 186 è aggiunto il seguente articolo:

« Articolo 186-bis
(Concordato con continuità aziendale)

Quando il piano di concordato di cui all'art. 161, secondo comma, lett. e) prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo, nonché gli articoli 160 e seguenti, in quanto compatibili. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.

Nei casi previsti dal presente articolo:

- a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lett. e), deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;
- b) la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;
- c) Il piano può prevedere una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all'art. 67 ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni.

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

- a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, lettera d) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la

dichiarazione di cui al precedente comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l'esercizio dell'attività d'impresa cessa o risulta manifestamente dannosa per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 173. Resta salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato.»

i) la rubrica del capo terzo del titolo sesto è sostituita dalla seguente:

«Capo III.

Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa»

l) dopo l'articolo 236 è inserito il seguente:

«Articolo 236-bis

(Falso in attestazioni e relazioni)

Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli artt. 67, terzo comma, lett. d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-*quinqüies* e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.

Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata.

Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà».

2. All'articolo 38, primo comma, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 dopo le parole «concordato preventivo» sono aggiunte le seguenti: «,salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267»

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché ai piani di cui al comma 1, lettera a), n. 1) elaborati successivamente al predetto termine.

4. Il comma 4 dell'articolo 88 del D.P.R. 22 Dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente:

<< 4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, né la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182 bis r.d. 16 marzo 1942, n. 267 ovvero di un piano attestato ai sensi della'articolo 67, lettera d) r.d. 16 marzo 1942, n. 267 pubblicato nel registro delle imprese o per effetto della partecipazione alle perdite da parte dell'associato in partecipazione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche relativamente agli apporti effettuati dai possessori di strumenti finanziari similari alle azioni.>>

5. Il comma 5 dell'articolo 101 del D.P.R. 22 Dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente:

<< 5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182 bis r.d. 16 marzo 1942, n. 267. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.>>

CAPO V - MISURE PER LO SVILUPPO E IL RAFFORZAMENTO DEL SETTORE ENERGETICO

Art. 13

(Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti)

1. All'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono aggiunte all'inizio le parole "Al fine di permettere ai produttori di biocarburanti comunitari di attuare le modificazioni tecnologiche necessarie alla produzione dei biocarburanti di seconda generazione, fino al 31 dicembre 2014," e all'ultimo periodo le parole "pari a 9 Giga-calorie" sono sostituite dalle parole "pari a 8 Giga-calorie".

2. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 dopo le parole "rifiuti e sottoprodotti" è aggiunto "e, entrambi prodotti e trasformati in biocarburanti nel territorio Comunitario, che non presentino altra utilità produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici,". Alla fine dello stesso comma sono aggiunte le parole "Al biocarburante prodotto da materie cellulosiche o lignocellulosiche, indipendentemente dalla classificazione di queste ultime come materie di origine non alimentare, rifiuti, sottoprodotti o residui, si applica sempre la maggiorazione di cui al periodo precedente."

3. All'articolo 33 del decreto legislativo 3 Marzo 2011 n. 28, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:

"5-bis. Per il periodo dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo fino al 31 ottobre 2012, è comunque ammissibile il contributo dei biocarburanti prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti, come definiti, individuati e tracciati ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le finalità di cui al comma 5.

5-ter. A decorrere dal 1 novembre 2012, limitatamente alla categoria dei sottoprodotti, hanno accesso alle maggiorazioni di cui al comma 5 esclusivamente i residui di seguito elencati, che possono essere qualificati come sottoprodotti qualora soddisfino i requisiti stabiliti dall'articolo 184 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 :

- acque glicerinose;
- acidi grassi provenienti dalla raffinazione, fisica o chimica, degli oli, condotta all'interno degli stabilimenti di produzione del biodiesel (nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di biodiesel);
- acidi grassi saponificati provenienti dalla neutralizzazione della parte acida residua dell'olio durante il processo di produzione del biodiesel (nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di biodiesel);
- residui dalla reazione di distillazione degli acidi grassi grezzi (nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di acidi grassi distillati) e delle acque glicerinose (nella misura

massima del 5% in peso della relativa produzione di Glicerina distillata) condotta nelle aziende oleochimiche;

- oli lubrificanti vegetali esausti derivati da acidi grassi;
- feccia da vino e vinaccia;
- grassi animali di categoria 1, nel rispetto del Regolamento (CE) 1069/2009 e del Regolamento (CE) 142/2011 e della Comunicazione della Commissione sull'attuazione pratica del regime UE di sostenibilità per i biocarburanti e sulle norme di calcolo per i biocarburanti (2010/C 160/02).

5-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 30 gennaio di ogni anno, può essere modificato, nel rispetto dei criteri di cui al comma 5, l'elenco di cui al comma 5-ter dei sottoprodotti che hanno accesso alle maggiorazioni previste dal comma 5 e le modalità di tracciabilità degli stessi, con efficacia a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo e stabilite variazioni della misura massima percentuale prevista dal comma 5-quinquies.

5-quinquies. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, a decorrere dall'anno 2013 i soggetti obbligati possono adempiere al proprio obbligo annuale complessivo di immissione in consumo di biocarburanti nella misura massima del 20% con certificati di immissione in consumo di biocarburanti che sono stati prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

5-sexies. A decorrere dall'1 gennaio 2013, le competenze operative e gestionali assegnate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del provvedimento di attuazione dell'articolo 2 quater del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, così come modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico che le esercita anche avvalendosi del Gestore dei servizi energetici S.p.A. Gli oneri gestionali sono posti a carico dei soggetti obbligati e con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ne è determinata l'entità in funzione delle Giga calorie di biocarburante da immettere in consumo e le relative modalità di versamento al Gestore dei servizi energetici S.p.A. Per l'esercizio di tali competenze è costituito presso il Ministero dello sviluppo economico un comitato tecnico consultivo composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dell'economia e delle finanze, e del Gestore dei servizi energetici S.p.A., con oneri a carico dello stesso Gestore. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-septies. In riferimento alle attività previste dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005 n. 66, come introdotto dall'articolo 1 comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n.55, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. ed l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale assicurano il necessario raccordo dei flussi informativi al fine della semplificazione degli adempimenti a carico degli operatori economici. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n.55 è abrogato.

4. A decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, l'importazione di biocarburanti prodotti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea è soggetta ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'Agenzia delle Dogane.

5. I soggetti che intendono importare in Italia biocarburanti da immettere sul mercato interno ai fini del comma 4 devono presentare istanza al Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare o inviarla, mediante sistemi di identificazione e autenticazione elettronica, corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia della licenza di attività dell’impianto, nella quale risulti la capacità riconosciuta all’impianto, la ragione sociale, ubicazione dell’impresa titolare dell’impianto, il numero di identificazione fiscale, il codice di attività o il documento equivalente del paese nel quale si trova l’impianto;
- b) relazione rilasciata da un soggetto indipendente che certifichi la capacità di produzione dell’impianto che risulta operativo al momento della presentazione dell’istanza e le specifiche tecniche del prodotto importato, con indicazione dei controlli di qualità effettuati e relativi risultati;
- c) dichiarazione giurata del titolare dell’impianto che afferma quanto segue:
 - di essere in regola con gli obblighi di pagamento relativi alla previdenza sociale e con gli obblighi fiscali del paese corrispondente;
 - di operare in conformità con la normativa ambientale del paese nel quale si trova l’impianto o l’unità produttiva oggetto della domanda;
 - che il biocarburante è interamente prodotto nell’impianto.
- d) procura valida ed autentica conferita al firmatario della domanda.

6. Le domande di cui al comma 5 devono essere redatte in lingua italiana. I documenti redatti in altra lingua devono essere corredati dalla relativa traduzione giurata in lingua italiana. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare pubblicano nel proprio sito Internet il “Registro delle autorizzazioni all’importazione di biocarburanti prodotti in paesi non appartenenti all’Unione Europea”. Dall’attuazione dei commi 4 e 5 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Le specifiche convenzionali di carburanti e biocarburanti riportate nell’allegato 1) del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 aprile 2008, n.110, “Regolamento recante criteri, condizioni e modalità per l’attuazione dell’obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti”, emanato ai sensi dell’articolo 2 quater, punto 3, del decreto legge 10 gennaio 2006, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.81, come sostituito dall’articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiornate e integrate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’economia e delle finanze

Art. 14

(Misure in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi)

Il comma 17 dell’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente: “17. Ai fini di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, all’interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto e’ altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree

marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di valutazione ambientale strategica e, nei modi di cui al quinto periodo, di valutazione di impatto ambientale, il limite delle 12 miglia può essere ridotto, sino a non meno di 7 miglia, per le attività, individuate d'intesa fra i Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in relazione agli obiettivi della politica energetica nazionale. Per la baia storica del Golfo di Taranto di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, il divieto relativo agli idrocarburi liquidi e' stabilito entro le cinque miglia dalla linea di costa. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma, con l'esclusione delle istanze di concessione di coltivazione già formalmente presentate alla medesima data. Resta ferma l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data, anche ai fini delle eventuali relative proroghe. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma e' abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione per l'estrazione di idrocarburi in mare e' tenuto a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modifiche e integrazioni, elevata del 3 per cento. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione e' tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento di aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare rispettivamente il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza delle estrazioni in mare.”.

Art. 15

(Semplificazioni di adempimenti per il settore petrolifero)

1. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “Nel caso di depositi fiscali impiegati nella logistica petrolifera è obbligato al pagamento dell'accisa il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo o il soggetto che si sia reso garante di tale pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta”.
2. All'articolo 57, comma 9, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 2012, n. 35 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo” dopo le parole: “Nel caso di”, sono inserite le seguenti: “chiusura di un impianto di raffinazione e sua trasformazione in deposito, con realizzazione di” e dopo le parole “reindustrializzazione dei siti” sono inserite le seguenti: “contaminati, anche” e all'ultimo periodo sostituire le parole: “di eventuali” con la seguente: “degli”.
3. All'articolo 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 2012, n. 35 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di

sviluppo” dopo le parole “il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti”, sono inserite le seguenti: “limitatamente agli impianti industriali strategici e relative infrastrutture, disciplinati dall’articolo 52 del Codice della Navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328”.

4. All’articolo 57, comma 4, della legge 4 aprile 2012, n. 35, “Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” sostituire le parole “eventualmente previsti” con le seguenti “previsti dalla legislazione ambientale”, e sostituire le parole “centottanta giorni” con le seguenti “novanta giorni”.

5. All’articolo 57, dopo il comma 15, è inserito il seguente:
“15-bis. Al Titolo V, Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, all’articolo 252, comma 4, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “ il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti.”

6. Dopo l’articolo 57 è inserito il seguente articolo aggiuntivo:
“Art. 57-bis

(Semplificazione amministrativa in materia infrastrutture strategiche)

1. Le periodicità di cui alle Tabelle A e B del Decreto ministeriale 1 dicembre 2004 n. 329 non si applicano agli impianti di produzione a ciclo continuo nonché a quelli per la fornitura di servizi essenziali, monitorati in continuo e ricadenti, ambedue le tipologie, nel campo di applicazione dell’articolo 8 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modifiche e integrazioni. Sotto la responsabilità dell’utilizzatore deve essere accertata, da un organismo notificato per la direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione, la sostenibilità della diversa periodicità in relazione alla situazione esistente presso l’impianto. Sulla base dell’accertamento, qualora le condizioni di sicurezza accertate lo consentano, potrà essere utilizzata una periodicità incrementale non superiore ad anni 3 rispetto a quelle previste per legge. La documentazione di accertamento deve essere conservata dall’utilizzatore per essere presentata, a richiesta, agli Enti preposti alle verifiche periodiche di sicurezza espletate dai competenti organi territoriali.

2. Per le infrastrutture e insediamenti strategici individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239, per gli impianti a ciclo continuo e per quelli che rivestono carattere di pubblica utilità o servizio essenziale, in presenza di difetti che possono pregiudicare la continuità di esercizio di un’attrezzatura, a giudizio e sotto la responsabilità dell’utilizzatore, possono essere effettuati interventi temporanei di riparazione, anche con attrezzatura in esercizio, finalizzati a mantenere la stabilità strutturale dell’attrezzatura e garantire il contenimento delle eventuali perdite per il tempo di ulteriore esercizio fino alla data di scadenza naturale della verifica periodica successiva alla temporanea riparazione. Tali temporanee riparazioni sono effettuate secondo le specifiche tecniche previste ai sensi dall’articolo 3 del presente Decreto 1 dicembre, n.329, o norme tecniche internazionali riconosciute”.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l’importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi non appartenenti all’Unione Europea è soggetta ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, sentita l’Agenzia delle Dogane, rilasciata sulla base di criteri determinati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, nel quale sono individuati i requisiti minimi per l’ottenimento dell’autorizzazione, tenendo anche conto dell’aderenza dell’impianto estero di produzione dei prodotti petroliferi oggetto di importazione

alle prescrizioni ambientali, di salute dei lavoratori e di sicurezza, previste dalla disciplina comunitaria per gli impianti produttivi ubicati all'interno della Comunità.

Art. 16

(Disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico)

1. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) L'articolo 14, comma 5, è sostituito dal seguente: "Alle gare di cui al comma 1 sono ammesse, senza limitazioni territoriali, società per azioni o a responsabilità limitata, anche a partecipazione pubblica, e società cooperative a responsabilità limitata, sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e non discriminatori, con la sola esclusione delle società, delle loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, che, in Italia e in altri Paesi dell'Unione europea, o in Paesi non appartenenti all'Unione europea, gestiscono di fatto, o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Alle gare sono ammessi inoltre i gruppi europei di interesse economico. La esclusione di cui al primo periodo non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché al socio selezionato ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, e alle società a partecipazione mista, pubblica e privata, costituite ai sensi del medesimo comma".

b) il primo periodo dell'articolo 15, comma 10, del Decreto legislativo 23 maggio 2010, n. 164, è sostituito dai seguenti:

"I soggetti titolari degli affidamenti o delle concessioni di cui al comma 5 del presente articolo possono partecipare alle prime gare per ambiti territoriali, indette a norma dell'articolo 14, comma 1, successive al periodo transitorio, su tutto il territorio nazionale e senza limitazioni, anche se, in Italia o all'estero, tali soggetti o le loro controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante gestiscono servizi pubblici locali, anche diversi dalla distribuzione di gas naturale, in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Per le prime gare di cui sopra non si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 33, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche e integrazioni."

2. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 46-bis del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale, e gli ambiti di distribuzione gas determinati ai sensi del medesimo articolo, in base a cui devono essere espletate le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas in conformità con l'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93.

3. In sede di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, al fine di garantire la sicurezza del servizio, sono fatti salvi gli obblighi in materia di tutela dell'occupazione stabiliti dai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2010, n. 164, che, a causa dell'obbligatorietà, non costituiscono elemento di valutazione dell'offerta.

4. All'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999 , n.79, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. L'amministrazione competente, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indice una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata ventennale, avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi programmati per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e, prioritariamente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e degli altri beni pubblici oggetto di concessione e all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata. In fase di prima attuazione, il periodo di cinque anni di cui al presente comma decorre dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2”
- b) al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: “Con lo stesso decreto è determinata la percentuale dell'offerta economica di cui al comma 1, risultata aggiudicataria, da destinare alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio della generalità dei clienti finali, secondo modalità definite nel medesimo decreto.”
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n.1775, il bando di gara per l'attribuzione di una concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico può prevedere, per garantire la continuità gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessionario della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici afferenti alla concessione.
6. Al concessionario uscente spetta un corrispettivo predeterminato e concordato tra questi e l'amministrazione concedente prima della fase di offerta e reso noto nei documenti di gara. Il corrispettivo è determinato con riferimento al valore di mercato dei beni materiali diversi da quelli di cui all'articolo 25, comma 1, del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n.1775, inteso come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell'ordinario degrado, e con riferimento agli investimenti effettuati sui beni di cui al citato articolo 25, comma 1, e non ammortizzati alla data di scadenza della concessione. In caso di mancato accordo, si provvede attraverso tre qualificati ed indipendenti soggetti terzi, di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo dal presidente del Tribunale delle Acque Pubbliche territorialmente competente, i quali operano secondo sperimentate metodologie e rendono la pronuncia entro novanta giorni dalla nomina.
7. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale delle attività economiche legate agli usi delle acque e parità di trattamento tra gli operatori economici, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione secondo criteri di economicità e ragionevolezza, da parte delle regioni, di valori massimi dei canoni di concessione ad uso idroelettrico. Nella determinazione dei suddetti criteri, si dovrà altresì tenere conto degli investimenti effettuati dal concessionario, della variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, e prevedere riduzioni dei canoni nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque a ciclo chiuso, reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo e o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative e nelle stesse quantità di quelle prelevate. L'aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale.

8. Sono abrogati i commi 489 e 490 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266.

Art. 17

(Semplificazioni delle attività di realizzazione di infrastrutture energetiche e liberalizzazioni nel mercato del gas naturale)

1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n.239, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente comma: "8-bis. Fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, nel caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa comunque denominati inerenti alle funzioni di cui all'articolo 1, comma 7 e 8, entro il termine di centocinquanta giorni dalla richiesta, il Ministero dello sviluppo economico invita le medesime a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di ulteriore inerzia da parte delle amministrazioni regionali interessate lo stesso Ministero rimette gli atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale provvede in merito con la partecipazione della Regione interessata. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti amministrativi in corso.".

2. All'articolo 14 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Con il decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanare ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, come modificato dal decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93, è altresì determinata la parte dello spazio di stoccaggio di modulazione destinato alle esigenze dei clienti di cui all'articolo 12, comma 7, lettera a) del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, come modificato dal decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93, da assegnare, per le esigenze degli stessi clienti, con procedure di asta competitiva. Le stesse procedure sono utilizzate anche per le ulteriori capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili per altre tipologie di servizio, incluse quelle eventualmente non assegnate ai sensi del comma 1. Le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria dei servizi di modulazione relativi ai clienti sopra citati sono destinate dalla stessa Autorità alla riduzione delle tariffe di distribuzione, mentre quelle relative all'offerta degli altri tipi di servizi di stoccaggio sono destinate alla riduzione della tariffa di trasporto."

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: "3 bis. Lo spazio di stoccaggio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), punto 2) del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.130, è offerto, nell'anno contrattuale di stoccaggio in cui diviene, anche parzialmente, fisicamente disponibile, a tutti gli utenti del sistema del gas naturale mediante procedure di asta competitiva. Le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria dei servizi di

stoccaggio sono destinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas alla riduzione delle tariffe di trasporto.”.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono determinati limiti massimi per l'attribuzione a ciascun soggetto o gruppo societario delle capacità di stoccaggio non destinate alle esigenze dei clienti civili.

Art. 18

(Regimi tariffari speciali per i grandi consumatori industriali di energia elettrica)

1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, sono definite, in applicazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, le imprese a forte consumo di energia, in base a requisiti e parametri relativi a livelli minimi di consumo ed incidenza del costo dell'energia sul valore dell'attività d'impresa.

2. I decreti di cui al comma 1 sono finalizzati alla successiva determinazione di un sistema di aliquote di accisa sull'elettricità e sui prodotti energetici impiegati come combustibili rispondente a principi di semplificazione ed equità, nel rispetto delle condizioni poste dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, da cui non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né maggiori entrate per il bilancio dello Stato.

3. I corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79 ed i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali sono rideterminati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro 60 giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 1, in modo da tutelare le imprese a forte consumo di energia definite dai decreti di cui al medesimo comma 1 e nel rispetto dei vincoli di cui al comma 2, secondo indirizzi del Ministro dello sviluppo economico.

4. In attuazione dell'articolo 3, comma 13 bis, del decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito con modificazioni in legge n. 44 del 26 aprile 12, e limitatamente ai periodi individuati dalla medesima norma, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta i provvedimenti necessari a garantire che la componente tariffaria compensativa riconosciuta ai soggetti di cui alla citata norma, successivamente al loro passaggio al libero mercato dell'energia elettrica, non risulti inferiore a quella che sarebbe stata riconosciuta in caso di permanenza sul mercato vincolato. Restano salvi gli effetti delle decisioni della Commissione europea in materia.

Art. 19

(Modifiche al decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85, in materia di attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85, dopo le parole: “sono trasferiti alle Regioni, unitamente alle relative pertinenze” sono aggiunte le parole “le miniere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), che non comprendono i giacimenti

petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze e”.

2. All'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85, sono cancellate le parole “e le miniere di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d), che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze”.

3. All'articolo 4, comma 1, prima frase, del decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85, dopo le parole: “ad eccezione” sono aggiunte le parole “delle miniere di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d), che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze e”.

4. All'articolo 4, comma 1, seconda frase, del decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85, dopo le parole: “attribuzione di beni demaniali diversi” sono aggiunte le parole “dalle miniere di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d), che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze e”.

CAPO VI - ULTERIORI MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

Art. 20

(Razionalizzazione dell’organizzazione dell’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e dell’ENIT - Agenzia nazionale per il turismo all’estero)

1. Al fine di razionalizzare e rilanciare gli interventi a favore dello sviluppo economico e della internazionalizzazione delle imprese, all’articolo 14, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall’articolo 22, comma 6, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo del comma 18-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: “copresieduta dai Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico” sono sostituite dalle seguenti: “copresieduta dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dello sviluppo economico e, per le materie di propria competenza, dal Ministro con delega al turismo”;

2) dopo le parole: “o da persona dallo stesso designata,” sono inserite le seguenti: “ dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da persona dallo stesso designata,”;

3) le parole: “presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano” sono sostituite dalle seguenti: “presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome”;

4) dopo le parole: “di R.E.T.E. Imprese Italia” sono inserite le seguenti: “, di Alleanza delle Cooperative italiane”;

b) al primo periodo del comma 24 la parola: “300” è sostituita dalla seguente: “450”;

c) al primo periodo del comma 26, la parola: “300” è sostituita dalla seguente: “450”;

d) al comma 26-bis dopo le parole: “Ministero dello sviluppo economico.” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “Con i medesimi decreti si provvede a rideterminare le dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”.

2. All'articolo 22, comma 8, primo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "di cui al comma 26-bis dell'articolo 14 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come inserito dal presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "designato dal Ministro dello sviluppo economico,".

3. Al fine di razionalizzarne la struttura organizzativa, l'ENIT - Agenzia nazionale per il turismo opera all'estero nell'ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalità stabilite con apposita convenzione stipulata tra l'ENIT, il Ministero degli affari esteri e l'Amministrazione vigilante su ENIT. Il personale dell'ENIT all'estero, individuato nel limite di un contingente massimo di cinquanta unità definito in dotazione organica, può essere accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri, secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformità alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il funzionario responsabile dell'ufficio è accreditato presso le autorità locali in lista diplomatica. Il restante personale è notificato nella lista del personale tecnico-amministrativo. Il personale dell'ENIT all'estero opera nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei Capi missione, secondo le linee guida e gli indirizzi strategici in materia di promo-commercializzazione dell'offerta turistica all'estero definite dalla cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, inserito dall'articolo 22, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

4. A decorrere dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione dell'ENIT-Agenzia nazionale per il turismo, uno dei membri è designato dal Ministro degli affari esteri.

Art.21

(Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e consorzi per l'internazionalizzazione)

1. All'articolo 6 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, lettera c) le parole "individuati e definiti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica" sono soppresse.

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i termini, le modalità e le condizioni degli interventi, le attività e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo nonché la composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del fondo di cui al comma 4. Sino alla emanazione del decreto restano in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti".

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per le finalità dei commi precedenti sono utilizzate le disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 28 maggio 1981 n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 con le stesse modalità di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo, con riserva di destinazione alle piccole e medie imprese pari al 70% annuo.".

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il riparto delle risorse iscritte nel capitolo 2501 del Ministero dello Sviluppo economico per il

contributo in favore di consorzi per l'export e di Camere di commercio italiane all'estero, di cui alla legge 1 luglio 1970, n. 518, per lo svolgimento di specifiche attività promozionali, di rilievo nazionale, per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, è effettuato con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell' economia e delle finanze. La relazione sulla realizzazione delle attività promozionali effettuate in ciascun anno viene trasmessa alle competenti Commissioni Parlamentari entro il 31 marzo dell'anno successivo.

3. I consorzi per l'internazionalizzazione hanno per oggetto la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e medie imprese nonché il supporto alla loro presenza nei mercati esteri anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese estere.
4. Nelle attività dei consorzi per l'internazionalizzazione funzionali al raggiungimento dell'oggetto sono ricomprese le attività relative all'importazione di materie prime e di prodotti semilavorati, alla formazione specialistica per l'internazionalizzazione, alla qualità, alla tutela e all'innovazione dei prodotti e dei servizi commercializzati nei mercati esteri, anche attraverso marchi in contitolarità o collettivi ;
5. I consorzi per l'internazionalizzazione sono costituiti ai sensi degli articoli 2602 e 2612 e seguenti del codice civile o in forma di società consortile o cooperativa da piccole e medie imprese industriali, artigiane, turistiche, di servizi e agroalimentari aventi sede in Italia; possono, inoltre, partecipare anche imprese del settore commerciale. È altresì ammessa la partecipazione di enti pubblici e privati, di banche e di imprese di grandi dimensioni, purché non fruiscano dei contributi previsti dal comma 6. La nomina della maggioranza degli amministratori dei consorzi per l'internazionalizzazione spetta in ogni caso alle piccole e medie imprese consorziate, a favore delle quali i consorzi svolgono in via prevalente la loro attività.
6. Ai consorzi per l'internazionalizzazione sono concessi contributi per la copertura di non più del 50 per cento delle spese da essi sostenute per l'esecuzione di progetti per l'internazionalizzazione, da realizzare anche attraverso contratti di rete con piccole e medie imprese non consorziate. I progetti possono avere durata pluriennale, con ripartizione delle spese per singole annualità. Ai contributi si applica, con riguardo alle imprese consorziate ed alle piccole e medie imprese non consorziate rientranti in un contratto di rete, il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, in materia di aiuti de minimis, fatta salva l'applicazione di regimi più favorevoli. I contributi fanno carico allo stanziamento di cui al capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministro dello sviluppo economico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.
7. Ai fini delle imposte sui redditi le somme accantonate nelle riserve costituenti il patrimonio netto dei consorzi per l'internazionalizzazione concorrono alla formazione del reddito dell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale. I servizi resi da detti consorzi alle piccole e medie imprese consorziate costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Ai consorzi per l'internazionalizzazione si applicano le disposizioni dell'art. 13, commi 34, 35, 36 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Art.22

(Potere sanzionatorio in materia di Made in Italy)

1. Dopo il comma 49-ter dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aggiunto il seguente: "49-quater. Le Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura territorialmente competenti ricevono il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui al precedente comma 49-bis."

Art. 23
(S.R.L. Semplificata)

1. All'art. 3 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica, le parole "dei giovani" sono soppresse;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "con atto di natura non regolamentare del Ministro della Giustizia è adottato, su proposta del Consiglio nazionale del notariato, il modello standard cui devono conformarsi l'Atto costitutivo e lo Statuto, con la conseguente nullità di ogni clausola modificativa o integrativa, sostituita di diritto dalla corrispondente previsione del modulo";
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti dal diritto di bollo qualora i soci siano di età inferiore a 35 anni e non sono dovuti onorari notarili";
- d) Il Ministero della Giustizia fissa l'importo massimo per il rimborso delle spese generali che il Notaio può chiedere nel caso in cui i soci abbiano età superiore ai 35 anni.

2. All'art. 2463bis del Codice Civile, come introdotto dal decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Al primo comma le parole: "che non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione", sono soppresse;
- b) Il quarto comma è sostituito dal seguente: "una quota pari al 25% degli utili netti risultanti dal bilancio approvato annualmente è imputata a riserva indisponibile sino a che questa unitamente al capitale raggiunge l'ammontare di 10.000 euro."

Art. 24
(Contratto di rete)

1. Il periodo dalle parole "Ai fini degli adempimenti" alle parole "deve indicare" del comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito nella legge 9 aprile 2009, n. 33 è sostituito dal seguente.

«Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e deve indicare: »

2. Al comma 4-quater dell'articolo 3 del D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito in legge n. 33 del 9 aprile 2009 è aggiunto infine il seguente periodo.

« Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica».

3. Al contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, così come sostituito dall'articolo 42, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203.

Art. 25

(Adeguamento del sistema sanzionatorio delle cooperative)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti commi:

“5-*ter*. Agli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o risultano irreperibili al momento delle verifiche disposte nei loro confronti sono revocate tutte le agevolazioni fiscali per il periodo d'imposta in corso alla data di riscontro del comportamento elusivo da parte dell'autorità di vigilanza e per i successivi periodi fino alla cessazione dell'irreperibilità.

5-*quater*. Il provvedimento dichiarativo della revoca delle agevolazioni di cui al comma 3 è comunicato all'Agenzia delle Entrate.

5-*quinquies*. La sanzione di cui al precedente comma 5-*ter* si applica anche in presenza delle irregolarità previste dall'articolo 10 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in sostituzione della sanzione della sospensione semestrale di ogni attività”.

Art. 26

(Semplificazione della governance di Unioncamere)

1. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 è sostituito dal seguente: “6. Oltre ai rappresentanti delle camere di commercio, come individuati dallo Statuto, che fanno parte dell'organo amministrativo dell'Unioncamere il cui numero massimo di componenti è calcolato con riferimento ai presidenti delle camere di commercio e in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 della legge 11 novembre 2011, n. 180, sono invitati permanenti alle riunioni dello stesso tre rappresentanti designati dal Ministro dello sviluppo economico e tre rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata.”.

2. La disposizione di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 27

(Commissario ad acta)

1. Il commissario “ad acta” di cui all’articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nominato con decreto del Ministro delle attività produttive 21 febbraio 2003, cessa alla data del 31 dicembre 2013.

2. Entro la medesima data del 31 dicembre 2013, il commissario “ad acta”, previa ricognizione delle pendenze, provvede alla consegna di tutti i beni, trattazioni e rapporti in capo alle Amministrazioni individuate, secondo le ordinarie competenze, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e presenta ai medesimi Ministri la relazione conclusiva dell’attività svolta.

3. L’onere per il compenso a saldo e per il funzionamento della struttura di supporto del Commissario ad acta, nel limite di euro di 100.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013, grava sulla contabilità speciale 1728 di cui all’articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ora contabilità speciale 3250.

Art. 28

(Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270)

1. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 dell’articolo 39, dopo le parole “la cui opera è richiesta dalla procedura”, sono aggiunte le seguenti: “e gli obblighi da osservare circa la pubblicità degli incarichi conferiti e dei relativi costi, al fine di garantire piena trasparenza alla procedura”;
- b) al comma 1 dell’articolo 41, dopo le parole “Ministero dell’Industria.”, sono aggiunte le seguenti: “L’onere per il compenso del delegato, è detratto dal compenso del commissario.”
- c) il comma 2 dell’articolo 41 è sostituito dal seguente:

2. Il commissario può essere autorizzato dal comitato di sorveglianza a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito, sotto la propria responsabilità e ad attribuire a professionisti ed esperti incarichi di consulenza e collaborazione tecnica e professionale limitatamente ai casi di effettiva necessità e previa verifica circa la insussistenza di adeguate professionalità tra i dipendenti dell’impresa.”

- d) l’articolo 47, e’ sostituito dal seguente:

“47. Compenso dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza.

1. L’ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione sono determinati con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi tenuto conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti resi necessari dalla specificità della procedura, delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n.30, recante “Regolamento concernente l’adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo” nonché dei seguenti ulteriori criteri:

- a) determinazione del compenso del commissario giudiziale in misura fissa, tra un importo minimo e un importo massimo definiti in relazione a parametri dimensionali dell’impresa, tenuto anche conto dell’eventuale affidamento della gestione dell’esercizio;

- b) articolazione del compenso del commissario straordinario in: un compenso remunerativo dell'attività gestionale, parametrato al fatturato dell'impresa; un compenso remunerativo dell'attività concorsuale, da liquidarsi in rapporto all'attivo realizzato al netto dei costi sostenuti per l'attività concorsuale e al passivo della procedura, secondo aliquote individuate in misura non superiore all'80% di quelle vigenti per la determinazione dei compensi dei curatori fallimentari e modulate sulla base di criteri predeterminati di apprezzamento della economicità, efficacia ed efficienza della procedura;
- c) determinazione del compenso dei membri esperti del Comitato di sorveglianza secondo importi minimi e massimi definiti in relazione al numero degli occupati, al fatturato e al numero delle imprese del gruppo assoggettate alla procedura."

Art. 29

(Cedibilità tax credit digitale)

1. All'art. 1, comma 331, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "il credito d'imposta di cui al comma 327, lettera c), n. 1, è cedibile dal beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, ovvero alla società fornitrice dell'impianto di digitalizzazione. Tali cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Anche a seguito della cessione, restano impregiudicati i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario che ha ceduto il credito d'imposta di cui al periodo precedente."

2. Dalla previsione di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri per l'erario dello Stato.

Art. 30

(Misure in materia di SISTRI)

1. Allo scopo di procedere, anche ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, e 21-quinques della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 152 del 2006 resesi necessarie anche a seguito delle attività poste in essere ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre, n.148 e successive modifiche ed integrazioni, il termine di entrata in operatività del Sistema SISTRI, già fissato dall'art. 12, comma 2 del DM 17 dicembre 2009 e prorogato, da ultimo, con l'articolo 6, comma 2, del già richiamato decreto legge 13 agosto 2011, n. 148 e con l'art. 6, comma 2, lettera f-octies) del decreto legge 70/2011, è sospeso fino al compimento delle anzidette verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013, unitamente ad ogni adempimento informatico relativo al SISTRI da parte dei soggetti di cui all'articolo 188-ter del D.Lgs. 152/2006, fermo restando, in ogni caso, che essi rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed all'osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è fissato il nuovo termine per l'entrata in di operatività del Sistema SISTRI e, sino a tale termine, sono sospesi gli effetti del contratto stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la SELEX – SE.MA in data 14 dicembre 2009, come integrato da atto stipulato tra le medesime parti in data 10 novembre 2010 e sono conseguentemente inesigibili le relative prestazioni; è altresì sospeso il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l'anno 2012.

CAPO VII - MISURE PER ACCELERARE L'APERTURA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI AL MERCATO

Art. 31

(Modificazioni al decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148)

1. Al decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3-bis, comma 1, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) dopo le parole “di rilevanza economica”, la parola “in” è sostituita dalle seguenti: “definendo il perimetro degli”;
- 2) dopo le parole “massimizzare l'efficienza del servizio”, sono inserite le seguenti: “ e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi”;
- 3) dopo le parole: “Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma” sono inserite le seguenti: “che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in ambiti”
- 4) al quarto periodo, le parole: “di dimensione non inferiore a quelle” sono sostituite dalle seguenti: “in coerenza con le previsioni”.

b) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole “la delibera di cui al comma 2” sono inserite le seguenti: “nel caso di attribuzione di diritti di esclusiva se il valore economico del servizio è pari o superiore alla somma complessiva di 200.000 euro annui”;
- b) le parole “adottata previo” sono sostituite dalle seguenti: “trasmessa per un”;
- c) le parole: “dell'Autorità” sono sostituite dalle seguenti: “all'Autorità”;
- d) le parole “che si pronuncia entro sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “che può pronunciarsi entro sessanta giorni”;
- e) le parole “dall'ente di governo locale dell'ambito o del bacino o in sua assenza” sono eliminate;
- f) alla fine del primo periodo, dopo le parole “di una pluralità di servizi pubblici locali.” sono inserite le seguenti: “Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, l'ente richiedente adotta la delibera quadro di cui al comma 2.”;

2) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: “trenta giorni dal parere dell’Autorità” sono sostituite dalle seguenti:
“novanta giorni dalla trasmissione del parere all’Autorità”;
- 3) al comma 14 le parole “per le riforme per il federalismo” sono sostituite dalle seguenti:
“per gli Affari Regionali”;
- 4) al comma 32, lettera a), terzo periodo, le parole: “azienda in capo alla” sono soppresse.
- 5) Al comma 32-ter le parole: “di cui all’articolo 2, comma 3, lett. e) del presente decreto” sono soppresse;
- 6) Dopo il comma 35 è inserito il seguente:

“35 - bis Fatto salvo quanto previsto dal comma 35, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, la verifica di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, le attività di cui al comma 5 e le procedure di cui ai commi 8, 12 e 13 per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all’articolo 3 bis dagli enti di governo degli stessi istituiti o designati ai sensi del medesimo articolo.”

CAPO VIII - ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE

Art. 32 **(Appello)**

1. Al codice di procedura civile, libro secondo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 348 sono inseriti i seguenti:

«Articolo 348-bis (Inammissibilità all’appello)

Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello, l’impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.

Il primo comma non si applica quando:

- a) l’appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all’articolo 70, primo comma;
- b) l’appello è proposto a norma dell’articolo 702-quater.

Articolo 348-ter (Pronuncia sull’inammissibilità dell’appello)

All’udienza di cui all’articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, dichiara inammissibile l’appello, a norma dell’articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma dell’articolo 91.

L’ordinanza di inammissibilità è pronunciata solo quando sia per l’impugnazione principale che per quella incidentale di cui all’articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell’articolo 348-bis. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.

Quando è pronunciata l'inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell'articolo 360, ricorso per cassazione nei limiti dei motivi specifici esposti con l'atto di appello. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità. Si applica l'articolo 327, in quanto compatibile.

Quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 360.

La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all'articolo 348-bis, secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado.»;

b) all'articolo 360, primo comma, è apportata la seguente modificazione:
il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.»

c) all'articolo 383 è aggiunto il seguente comma:

«Nelle ipotesi di cui all'articolo 348-ter, commi terzo e quarto, la Corte, se accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli indicati dall'articolo 382, rinvia la causa al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello e si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo terzo, capo terzo, sezione terza.»

d) dopo l'articolo 436 è inserito il seguente:

«Articolo 436-bis
(Inammissibilità dell'appello e pronuncia)
All'udienza di discussione si applicano gli articoli 348-bis e 348-ter»;

e) all'articolo 447-bis, primo comma, è apportata la seguente modificazione:

le parole «e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441,» sono sostituite dalle seguenti «e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 436-bis, 437, 438, 439, 440, 441,».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 33 **(Modifiche alla legge 24 marzo 2001 n. 89)**

1. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Nell'accertare la violazione il giudice valuta la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice

durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione»;

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità. Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell'atto di citazione. Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni. Il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari.

2-ter. Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni.

2-quater. Ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa.

2-quinquies. Non è riconosciuto alcun indennizzo:

- a) in favore della parte soccombente condannata a norma dell'articolo 96 del codice di procedura civile;
- b) nel caso di cui all'articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile;
- c) nel caso di cui all'articolo 13, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
- d) nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione connessa a condotte dilatorie della parte;
- e) quando l'imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini cui all'articolo 2-bis.
- f) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento;

3) il comma 3 è abrogato;

b) dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis (Misura dell'indennizzo).

1. Il giudice liquida a titolo di equa riparazione una somma di denaro, non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo.

2. L'indennizzo è determinato a norma dell'articolo 2056 del codice civile, tenendo conto:

- a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 2;
- b) del comportamento del giudice e delle parti;
- c) della natura degli interessi coinvolti;
- d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte.

3. La misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice.»;

c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Procedimento).

1. La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto

relativamente ai gradi di merito il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata. Si applica l'articolo 125 del codice di procedura civile.

2. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica dei seguenti atti:

a) l'atto di citazione, il ricorso, le comparse e le memorie relativi al procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata;

b) i verbali di causa e i provvedimenti del giudice;

c) il provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili.

4. Il presidente della corte d'appello, o un magistrato della corte a tal fine designato, provvede sulla domanda di equa riparazione con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso. Si applicano i primi due commi dell'articolo 640 del codice di procedura civile.

5. Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge all'amministrazione contro cui è stata proposta la domanda di pagare senza dilazione la somma liquidata a titolo di equa riparazione, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione. Nel decreto il giudice liquida le spese del procedimento e ne ingiunge il pagamento.

6. Se il ricorso è in tutto o in parte respinto la domanda non può essere riproposta, ma la parte può fare opposizione a norma dell'articolo 5-ter.

7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili.»;

d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«La domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva.»;

e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Notificazioni e comunicazioni).

1. Il ricorso, unitamente al decreto che accoglie la domanda di equa riparazione, è notificato per copia autentica al soggetto nei cui confronti la domanda è proposta.

2. Il decreto diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento e la domanda di equa riparazione non può essere più proposta.

3. La notificazione ai sensi del comma 1 rende improponibile l'opposizione e comporta acquiescenza al decreto da parte del ricorrente.

4. Il decreto che accoglie la domanda è altresì comunicato al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.»;

f) dopo l'articolo 5-bis sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-ter (Opposizione).

1. Contro il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione può essere proposta opposizione nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla sua notificazione.

2. L'opposizione si propone con ricorso davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. Si applica l'articolo 125 del codice di procedura civile.

3. La corte d'appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Del collegio non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato.

4. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. Il collegio, tuttavia, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto opposto.

5. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo.

Art. 5-quater (Sanzioni processuali).

1. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, ovvero con il provvedimento che definisce il giudizio di opposizione, il giudice, quando la domanda per equa riparazione è dichiarata inammissibile ovvero manifestamente infondata, può condannare il ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro 1.000 e non superiore ad euro 10.000.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 34

(Modifiche Scuola Magistratura ed esonero parziale dall'attività giurisdizionale)

Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate fino a un massimo di tre sedi della Scuola. Con il medesimo decreto è individuata la sede della Scuola in cui si riunisce il Comitato direttivo»,

h) all'articolo 6, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «ovvero, a loro richiesta, possono usufruire di un esonero parziale dall'attività giurisdizionale nella misura determinata dal Consiglio superiore della magistratura».

Art. 35

(Lodo arbitrale)

1. Nei giudizi arbitrali per la risoluzione di controversie inerenti o comunque connesse ai lavori pubblici, forniture e servizi il lodo è impugnabile davanti alla Corte di appello, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai giudizi arbitrali per i quali non sia scaduto il termine per l'impugnazione davanti alla Corte d'appello alla data di entrata in vigore del presente decreto.

CAPO IX - ULTERIORI MISURE PER LE IMPRESE NEL SETTORE AGRICOLO

Art. 36

(Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti)

1. E' istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica Italiana. Le derrate alimentari sono distribuite agli indigenti mediante organizzazioni caritatevoli, conformemente alle modalità previste dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, viene adottato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione che identifica le tipologie di prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie nonché le modalità di attuazione, anche in relazione alle erogazioni liberali e donazioni fornite da parte di soggetti privati e tese ad incrementare le dotazioni del Fondo di cui al comma 1. Ai fini fiscali, in questi casi si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.
3. Gli operatori della filiera agroalimentare possono destinare all'attuazione del programma annuale di cui al comma 2 derrate alimentari, a titolo di erogazioni liberali, secondo modalità stabilite dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Ai fini fiscali, in questi casi si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.
4. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è il soggetto responsabile dell'attuazione del programma di cui al comma 2.
5. Ai fini del reperimento sul mercato dei prodotti identificati dal programma di cui al comma 2, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura opera secondo criteri di economicità dando preferenza, a parità di condizioni, alle forniture offerte da organismi rappresentativi di produttori agricoli o imprese di trasformazione dell'Unione Europea.

Art. 37

(Misure urgenti per il settore agricolo)

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: 3-bis: "Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto inserito nel sistema di controllo di una Denominazione di Origine Protetta o di una Indicazione Geografica Protetta che non assolve in modo totale o parziale, nei confronti del Consorzio di tutela incaricato, agli obblighi di cui all'articolo 17, comma 5 e comma 6 del presente decreto legislativo è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo accertato.
2. Al comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, le parole "Per l'illecito previsto al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli illeciti previsti al comma 3, 3 bis e al comma 4".
3. Le somme presenti sul bilancio dell'AGEA e non ancora erogate, pari a 19,738 milioni di euro, assegnate alla medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 2, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dell'articolo 1, comma 405, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 69, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come rifinanziata dalla

legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono destinate a finanziare misure a sostegno del settore agricolo e specifici interventi di contrasto alle crisi di mercato.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di applicazione del comma 1 e sono quantificate le risorse finanziarie da destinare in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, ad ogni singola misura o intervento alla cui attuazione provvede l'AGEA. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 19,738 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. All'articolo 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "A decorrere dall'anno 2012, nel limite di 2,5 milioni di euro annui, le risorse trasferite alle Regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono utilizzate per il rimborso del costo sostenuto dagli enti ed organismi di coordinamento delle prove varietali."

7. Al commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 e successive modificazioni, sono attribuite le competenze per il finanziamento, ai soggetti pubblici attuatori delle opere irrigue, di interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili riguardanti impianti idroelettrici connessi alle opere irrigue, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. A decorrere dal 2013 le Regioni e Province autonome inviano annualmente, entro il 31 gennaio, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare una relazione sul rapporto tra biomasse ad uso agro energetico e agricoltura nelle singole Regioni. In particolare, tale relazione dovrà consentire di evidenziare:

- a) fabbisogno di biomasse di origine agricola e silvicolturale legate ad impianti in esercizio;
- b) fabbisogno potenziale di biomasse di origine agricola silvicolturale derivante da impianti che potranno entrare in esercizio nel corso dell'anno seguente;
- c) disponibilità di biomasse di origine agricola silvicolturale nel bacino regionale;
- d) valutazione dell'equilibrio di approvvigionamento e possibili effetti economici e fondiari indotti.

9. Con successivo provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con la Conferenza permanente delle regioni e delle province autonome, sono definiti i criteri omogenei e le modalità per la redazione della relazione di cui al comma precedente.

10. Le informazioni ottenute in attuazione del comma 2 sono utilizzate dalle amministrazioni competenti al fine di valutare le necessarie autorizzazioni per l'autorizzazione all'entrata in esercizio degli impianti.

11. L'autorizzazione all'esercizio di nuovi impianti di acquacoltura in mare, posti ad una distanza superiore ad un km dalla costa, è rilasciata dal Mipaaf sulla scorta delle disposizioni adottate con regolamento del medesimo Ministero, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto Legge, ferme restando comunque le funzioni di controllo in corso di attività di competenza delle autorità sanitarie.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e di quanto prescritto dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

13. All'articolo 17, comma 1, della legge 28 agosto 1989, n. 302, dopo le parole “e delle imprese di pesca socie” sono aggiunte le seguenti parole “nonché delle Associazioni nazionali di rappresentanza del settore della pesca per le loro finalità istituzionali”.

14. Al fine di fornire una più dettagliata informazione al consumatore ed incrementare lo sviluppo concorrenziale del mercato ittico, i soggetti che effettuano la vendita al dettaglio e la somministrazione dei prodotti della pesca possono utilizzare nelle etichette e in qualsiasi altra informazione fornita per iscritto al consumatore, la dicitura “prodotto italiano” o altra indicazione relativa all'origine italiana o alla zona di cattura più precisa di quella obbligatoriamente prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

15. La facoltà di cui al precedente comma può essere esercitata esclusivamente per i prodotti acquistati direttamente da imprese di pesca, anche cooperative, organizzazioni dei produttori o imprese di acquacoltura che siano in grado di dimostrare l'esattezza delle informazioni relative all'origine del prodotto con gli strumenti previsti dal Regolamento 1224/09/CE e relativo Regolamento di attuazione e con una specifica attestazione di accompagnamento.

16. Con successivo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali vengono definiti i dettagli applicativi delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 ai fini della definizione dell'attestazione di origine, anche in relazione alla identificazione delle zone di cattura e/o di allevamento, nonché alla conformità alle disposizioni del Regolamento 2065/01/CE.

17. Gli operatori economici di cui al comma 1 sono tenuti a conservare la documentazione relativa all'acquisto del prodotto, comprensiva dell'attestazione di origine, per almeno un anno.

18. Ai soggetti di cui al comma 1 che, avvalendosi anche alternativamente, delle facoltà di cui al comma 1, forniscano ai consumatori un'informazione non corretta si applicano le sanzioni previste dall'art. 18, comma 1, decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

19. Ai soggetti di cui al comma 2 che forniscano informazioni non corrette si applicano le sanzioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012 n. 4.

Allegato 1 - Disposizioni abrogate

- 1) Legge 29 ottobre 1954 n. 1083 “Concessioni di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane”;
- 2) legge 30 luglio 1959, n. 623 (Incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato);
- 3) decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 (Credito agevolato al settore industriale);
- 4) articoli 3 e 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (Interventi per la ristrutturazione e la riconversione industriale);
- 5) articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (Eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981);
- 6) articolo 10 del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981 n. 394 (consorzi per l'esportazione)
- 7) articoli 9 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 (Ricerca mineraria);
- 8) articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696 (Norme concernenti l'agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi);
- 9) legge 1° marzo 1986, n. 64 (Intervento straordinario nel Mezzogiorno);
- 10) articolo 3-octies decreto legge 26 gennaio 1987, n. 9 convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 1987, n. 121 (Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio);
- 11) articolo 3 del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15 (Sostegno finanziario alle PMI dei settori commercio e turismo per l'acquisto di locali precedentemente in affitto);
- 12) legge 3 ottobre 1987, n. 399 (Agevolazioni della produzione industriale delle PMI);
- 13) articolo 15, comma 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Compensi alle società finanziarie CFI e SOFICOOP per gestione partecipazioni assunte ai sensi della legge 49/1985);
- 14) Legge 21 febbraio 1989 n. 83 “Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane”;
- 15) articoli 4 e 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221;
- 16) articoli 5, 6, 8, 12, 17, 23, 27 e 34 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle PMI);
- 17) articolo 14 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Agevolazioni per l'innovazione e la riconversione produttiva relativamente all'utilizzo dell'amianto);

- 18) articolo 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (Attività produttive nelle aree sottoutilizzate);
- 19) decreto legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204 (Interventi urgenti a sostegno del settore minerario);
- 20) articolo 2 del decreto legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481 (Contributi per dismissioni nel settore siderurgico);
- 21) articolo 3-bis del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 (Provvidenze per eventi alluvionali del 1994);
- 22) articolo 1 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 (Agevolazioni in forma automatica per la realizzazione di nuovi investimenti effettuati dalle PMI industriali nelle aree depresse);
- 23) articolo 2, comma 42 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Cofinanziamento programmi regionali);
- 24) articolo 11 del decreto legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74 (Disposizioni integrative per precedenti interventi alluvionali);
- 25) articolo 2, comma 203, lettere e) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Contratti di programma e contratti d'area);
- 26) articolo 1 della legge 25 marzo 1997, n. 77 (Incentivi per l'acquisto di strumenti per pesare);
- 27) articolo 13 del decreto legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997 n. 140 (Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali);
- 28) articolo 8, comma 2 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (estensione degli incentivi automatici alle PMI dell'intero territorio nazionale);
- 29) articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Aree di degrado urbano);
- 30) articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Estensione della legge 488/92 al settore del turismo; incentivi fiscali alle piccole e medie imprese dei settori del commercio e del turismo);
- 31) articolo 24, commi 4, 5 e 6 ed articolo 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi; indennizzi a favore dei soggetti titolari di esercizi di vicinato)
- 32) all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le parole "allegata al Documento di programmazione economico-finanziaria" sono soppresse;

- 33) Articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143 (Disposizioni in materia di contributi e di finanziamenti per lo sviluppo delle esportazioni);
- 34) articolo 54, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Estensione della legge 488/92 al settore del commercio);
- 35) articolo 5 della legge 11 maggio 1999, n. 140 (Agevolazioni per i partecipanti al consorzio Infomercati per finanziamenti finalizzati alla connessione al sistema nazionale informatico dei mercati agroalimentari all'ingrosso);
- 36) articoli 4, commi 5, 6 e 7, e 13, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Rilievi geofisici condotti per la ricerca e la coltivazione di riserve di idrocarburi);
- 37) articoli 6, commi da 13 a 19, 103, commi 5 e 6, 106 e 114, commi 4 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Detassazione degli utili reinvestiti; credito d'imposta per il commercio elettronico; collegamento telematico "*quick-response*" fra imprese del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero; promozione e sviluppo di nuove imprese innovative mediante partecipazione al capitale di rischio ripristino ambientale e sicurezza dei lavoratori nei siti di cava);
- 38) articolo 14, commi 1 e 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Modalità semplificate di applicazione della legge 488/92 per le imprese artigiane);
- 39) articolo 52, commi 77 e 78, e articolo 59 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Contributi per il settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero; interventi per la formazione e valorizzazione degli stilisti);
- 40) articolo 2, commi 4 e 5, ed articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Agevolazioni per programmi di sviluppo e innovazione nelle PMI del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero; incentivi per il settore delle fonderie);
- 41) articolo 11, comma 3, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà).
- 42) articolo 1, commi 280-283, commi 847-850 e comma 853 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Credito d'imposta per le attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo; fondo per la finanza d'impresa; fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà);.
- 43) articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Norma previgente sugli interventi di reindustrializzazione; Utilizzo delle economie legge 488/92; in particolare, interventi di sostegno, riqualificazione e reindustrializzazione dei sistemi di illuminazione del Veneto delle armi di Brescia, mediante accordi di programma).

Allegato 2
(Articolo 2, comma 1)

Lauree magistrali in discipline di ambito tecnico o scientifico
LM-12 Design
LM-13 Farmacia e farmacia industriale
LM-17 Fisica
LM-18 Informatica
LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica
LM-21 Ingegneria biomedica
LM-22 Ingegneria chimica
LM-23 Ingegneria civile
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi
LM-25 Ingegneria dell'automazione
LM-26 Ingegneria della sicurezza
LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni
LM-28 Ingegneria elettrica
LM-29 Ingegneria elettronica
LM-30 Ingegneria energetica e nucleare
LM-31 Ingegneria gestionale
LM-32 Ingegneria informatica
LM-33 Ingegneria meccanica
LM-34 Ingegneria navale
LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
LM-4 Architettura e ingegneria edile - architettura
LM-40 Matematica
LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali
LM-54 Scienze chimiche
LM-6 Biologia
LM-60 Scienze della natura
LM-61 Scienze della nutrizione umana
LM-66 Sicurezza informatica
LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
LM-7 Biotecnologie agrarie
LM-70 Scienze e tecnologie alimentari
LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale
LM-72 Scienze e tecnologie della navigazione
LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
LM-74 Scienze e tecnologie geologiche
LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
LM-79 Scienze geofisiche
LM-8 Biotecnologie industriali
LM-82 Scienze statistiche
LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali
LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
LM-91 Tecniche e metodi per la società dell'informazione

Relazione illustrativa decreto legge recante misure urgenti per la crescita sostenibile

CAPO I - MISURE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE

Articolo 1 (*Fondo per la crescita sostenibile*)

La norma stabilisce le finalità e gli obiettivi del decreto legge, che sono diretti a favorire la crescita sostenibile, la creazione di nuova occupazione di qualità, in ottemperanza alle contestuali esigenze di rigore nella finanza pubblica e di equità sociale, in un quadro di sviluppo di nuova imprenditorialità e di progressivo riequilibrio socio-economico, di genere e fra le diverse aree territoriali del Paese.

Le azioni intraprese riguardano il riordino, la razionalizzazione e la riprogrammazione degli strumenti nazionali esistenti per l'incentivazione alle attività imprenditoriali mediante interventi di abrogazione di norme, di semplificazione di procedure e di rimodulazione di preesistenti normative.

L'azione di riordino e di razionalizzazione degli strumenti, in un'ottica di rigore finanziario e contenimento della spesa pubblica, è tesa a recuperare risorse e a concentrare la politica industriale su ambiti di intervento orizzontali considerati prioritari per il rilancio della competitività del sistema produttivo del Paese.

La norma provvede a riordinare le agevolazioni di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982 n. 46 ridenominando il fondo speciale rotativo ivi previsto in "Fondo per la crescita sostenibile", che si pone come obiettivo prioritario il finanziamento di programmi ed interventi per la competitività e il sostegno dell'apparato produttivo sulla base di progetti di rilevante interesse nazionale, capaci di accrescere il patrimonio tecnologico del Paese articolati su tre linee strategiche (comma 2):

1. la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
2. il rafforzamento della struttura produttiva, in particolare del Mezzogiorno, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi tramite la sottoscrizione di accordi di programma;
3. la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero.

Al comma 3 si specifica che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le priorità e le forme di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo.

Al comma 4 si prevede che il Fondo operi attraverso le due distinte contabilità speciali già esistenti nell'ambito del FIT, l'una per i finanziamenti agevolati, l'altra per gli interventi cofinanziati. Inoltre, si istituiscono per ciascuna delle finalità di cui al comma 2 delle apposite sezioni nell'ambito del Fondo.

Il comma 5 fa riferimento al comitato tecnico previsto dal comma 2 della legge 46/82 che continuerà a svolgere le proprie funzioni sino alla data del 31.12.2015 ma solo sulle attività e sui procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 6 prevede che i finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo per la crescita sostenibile potranno essere assistiti da garanzie reali e personali facendo salva, al contempo, la necessaria prestazione di idonea garanzia per le anticipazioni dei contributi.

Al comma 7 è disposta l'abrogazione di un consistente numero di leggi che prevedono agevolazioni in relazione all'esigenza di eliminare dall'ordinamento leggi di fatto non operative, non rifinanziate ovvero ormai obsolete e non più suscettibili di determinare un effettivo impatto sul sistema economico, rinviando all'Allegato 1.

Resta la necessità di continuare l'attività amministrativa relativa agli interventi già disposti, che in alcuni casi è tuttora molto consistente (come per la legge 488/92), mentre, in altri casi, resta limitata alla residua gestione del contenzioso.

Con i commi 8 e 9 ci si propone di consentire il reimpiego delle economie rinvenienti da interventi agevolativi in via di esaurimento o abrogati dal presente decreto per finanziare nuovi interventi in ambiti strategici della politica di incentivazione dell'attività imprenditoriale. L'afflusso di tali risorse al Fondo determina anche l'estensione alle stesse delle modalità di gestione particolarmente snelle proprie della contabilità speciale.

Il fondo sarà amministrato ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 con gestione fuori bilancio.

Per le disponibilità versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e 9 già destinate a misure di aiuto nelle aree sottoutilizzate, il comma 10 fa salvo il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord.

Il comma 11 chiarisce che i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti pro tempore e le nuove norme di semplificazione.

Articolo 2 (Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati)

L'intervento intende agevolare l'occupazione con forme contrattuali stabili di personale altamente qualificato, contribuendo così a favorire l'innovazione e l'innalzamento degli investimenti in ricerca e sviluppo da parte del sistema produttivo: il Rapporto annuale 2012 dell'ISTAT indica come la quota di spesa in ricerca nel 2010 in Italia sia ferma all'1,26% del Pil, contro il 2% della media Ue.

Una recente indagine dell'Istat sull'inserimento professionale ha fatto emergere un livello di occupazione a distanza di alcuni anni per i dottori di ricerca estremamente alto, superiore al 90%: tuttavia, circa la metà con posizioni a termine (siano esse alle dipendenze, lavori a progetto, prestazioni d'opera occasionali, assegni di ricerca, borse di studio o di ricerca).

L'eccessiva diffusione di contratti a termine nel settore della R&S rischia di minare le basi delle prospettive di sviluppo del sistema produttivo, nella misura in cui l'instabilità dell'occupazione scoraggia l'accumulazione di competenze professionali dei lavoratori e disincentiva l'investimento in formazione e in nuove tecnologie da parte delle imprese.

La norma proposta istituisce un contributo sottoforma credito di imposta riservato a tutte le imprese che effettuano nuove assunzioni di profili altamente qualificati. La misura non ha alcun limite temporale di applicazione e risulta pertanto un intervento di carattere sistemico e permanente a sostegno del sistema produttivo.

La misura prevede un contributo del 35% sulle spese effettuate per le nuove assunzioni di personale, con un tetto massimo di 200 mila euro per impresa.

Ai fini della determinazione del credito d'imposta annuale sono ammissibili tutte le spese di personale neo-assunto, relativamente ai dottori di ricerca con titolo conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia.

Sono, inoltre, ammesse le spese di personale in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.

Il diritto a fruire del credito d'imposta decade al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) se, il numero complessivo dei dipendenti, è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all'applicazione del presente beneficio fiscale;
- b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;

c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza telematica mediante gli strumenti applicativi e le modalità di gestione predisposte dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Un'apposita piattaforma informatica sarà costituita per la ricezione e la gestione delle istanze telematiche presentate dalle imprese e per il monitoraggio sia economico in riferimento all'agevolazione, sia tecnico scientifico per analizzare l'orientamento degli investimenti in ricerca e sviluppo.

Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo, il Ministero dello sviluppo economico procede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

I controlli avvengono sulla base di apposita documentazione contabile certificata da un revisore iscritto nel registro dei revisori dei conti o dal collegio sindacale. La certificazione viene allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione contabile e prive di collegio sindacale devono avvalersi per la certificazione delle spese di un consulente tecnico indipendente e iscritto al registro dei revisori contabili.

Nel caso di colpa grave nell'esecuzione degli atti di certificazione, al revisore si applicano le sanzioni dall'art. 64 del codice di procedura civile.

Le disposizioni proposte dal presente articolo determinano minori entrate fiscali stimabili in circa 25 milioni di euro nel 2012 e 50 milioni a partire dal 2013.

Articolo 3 (Monitoraggio, controlli, attività ispettiva)

I commi 1 e 2 prevedono che il Ministero dello sviluppo economico possa avvalersi, senza oneri per la finanza pubblica, del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza per consentire di eseguire accertamenti ispettivi sulle iniziative agevolate con poteri di controllo più pregnanti di quelli propri delle ispezioni svolte con personale ministeriale, sulla base di uno specifico Protocollo d'intesa con il Comandante della Guardia di Finanza.

E' previsto, inoltre, che il Nucleo possa avvalersi di tutte le basi dati necessarie a consentire una proficua operatività.

Il comma 3, in considerazione delle difficoltà di reperimento delle risorse per finanziare le attività di controllo sugli interventi agevolativi, prevede che le attività anzidette siano finanziate a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile nel limite di 400.000 euro per anno.

I commi 4 e 5 sono diretti a rendere più significative le valutazioni di efficacia contenute nella Relazione annuale sugli incentivi che il Governo è tenuto ogni anno a presentare alle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Si prevede, pertanto, la pre-determinazione di indicatori e parametri specificamente elaborati per ogni intervento, cui venga data adeguata e preventiva pubblicità. Si impone necessariamente un onere di collaborazione a carico dei soggetti beneficiari, volto a consentire il monitoraggio degli interventi con modalità che saranno definite dal Ministero dello sviluppo economico anche al fine dell'implementazione, da parte del predetto Ministero, del sistema di monitoraggio del QSN 2007/2013 e dell'adottando sistema di monitoraggio di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

In una più ampia accezione di trasparenza e "controllo sociale" rientra la previsione del comma 6, che riguarda la pubblicazione dell'elenco dei progetti beneficiari delle agevolazioni.

Articolo 4 (Moratoria delle rate di finanziamento dovute dalle imprese concessionarie di agevolazioni)

La norma detta disposizioni volte a concedere una moratoria di un anno alle imprese beneficiarie di finanziamenti agevolati concessi dal Ministero dello sviluppo economico a valere sul Fondo per l'innovazione tecnologica. Tale intervento, coerente con l'accordo sottoscritto il 28 febbraio 2012 dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico con l'ABI e le associazioni imprenditoriali, si rende opportuno, nell'attuale contesto di grave crisi economica, al fine di non penalizzare imprese che hanno portato o stanno portando regolarmente a compimento i programmi di investimento agevolati e si trovano in una situazione di temporanea difficoltà nella restituzione delle rate di mutuo. La revoca del beneficio, prevista dalle disposizioni vigenti, determinerebbe in moltissime situazioni l'insolvenza totale della società.

Articolo 5 (Riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa)

Per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo il comma 1 introduce due elementi fondamentali quali il Progetto di riconversione e riqualificazione industriale e la nozione di crisi industriale complessa. Elementi che circoscrivono in modo puntuale le modalità di intervento ed il perimetro su cui insiste lo stesso, realizzando, attraverso il ricorso all'istanza della regione interessata, un programma di politica industriale nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà tra competenze Regionali e amministrazioni dello Stato.

Si individuano le finalità dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale orientandole sia verso misure di agevolazione agli investimenti produttivi, anche di carattere innovativo, sia alla riconversione e riqualificazione economico produttiva dei territori interessati.

La disposizione, inoltre, in coerenza con il principio di sussidiarietà e in attuazione del principio di leale collaborazione istituzionale, prevede anche il cofinanziamento regionale degli interventi contenuti nel progetto. Infine, le misure e le risorse del piano di promozione industriale, istituito con la legge 15 maggio 1989, n. 181, sono esclusivamente dedicate all'attuazione dei Progetti.

Si prevede che i Progetti vengano adottati mediante la stipula di appositi accordi di programma che, per assicurare efficacia e tempestività all'intervento, costituiscono fonte regolamentare delle misure e degli strumenti definiti dal progetto.

Si prevede, ad ulteriore rafforzamento dell'efficacia dell'azione amministrativa di supporto all'attuazione del progetto, la costituzione di apposite conferenze di servizi; le opere funzionali all'intervento sono riconosciute indifferibili ed urgenti ai sensi della normativa di riferimento, specificando che resta comunque ferma la vigente normativa in materia di interventi di bonifica e risanamento ambientale dei siti contaminati.

Si permette l'applicazione del finanziamento agevolato su tutto il territorio nazionale fatte salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina comunitaria stabilite per i singoli territori.

Si individua l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., quale soggetto responsabile della definizione ed attuazione dei progetti e si prevede una convenzione per disciplinare le attività della stessa.

La disposizione è altresì volta a determinare le misure per il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati da interventi di riconversione e riqualificazione industriale, mediante l'adozione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.

Si assegna al Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il compito di adottare, entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento, un decreto di definizione delle modalità di attuazione dei progetti. In particolare, al fine di assicurare flessibilità ed efficacia al progetto, si dispone che sia prevista la priorità di accesso agli strumenti agevolativi di competenza del Ministero dello sviluppo economico.

Si stabilisce che all'attuazione degli interventi previsti dai Progetti si provvede a valere sulle risorse finanziarie individuate dalle Amministrazioni partecipanti e, relativamente agli interventi agevolativi, a valere sulle risorse stanziare sugli strumenti agevolativi prescelti, ovvero, qualora non disponibili, sul Fondo di cui all'articolo 2 del presente decreto.

Si prevede che le risorse destinate al finanziamento degli interventi sono quelle di cui all'articolo 7 della legge n. 181 del 15 maggio 1989 e vanno a confluire all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo al Fondo di cui all'articolo 2.

Articolo 6 (Semplificazione dei procedimenti agevolativi di "Industria 2015")

L'articolo 6 introduce termini perentori per la definizione dei procedimenti agevolativi di cui all'articolo 1, comma 842, della l. n. 296/06 ("Industria 2015"). A tal fine, la norma prevede la revoca delle agevolazioni qualora l'impresa non abbia avanzato almeno una richiesta di erogazione per stato d'avanzamento entro diciotto mesi dalla data della concessione (ovvero dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di già avvenuta concessione) e la decadenza dalle agevolazioni qualora l'impresa non trasmetta la documentazione necessaria per l'emanazione del provvedimento di concessione entro sessanta giorni dalla richiesta formulata dal soggetto gestore dell'intervento

Il comma 3 rinvia a successivi decreti del Ministero dello sviluppo economico la disciplina di ulteriori misure di semplificazione e accelerazione delle procedure.

Articolo 7 (Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi)

In considerazione dell'attuale situazione di grave crisi economica e per consentire la chiusura positiva dei procedimenti relativi a programmi di investimento che siano stati portati a termine, il comma 1 prevede che le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui all'art. 1 del Decreto Legge 22 ottobre 92 n. 415 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie.

Si prevedono al comma 2 modalità semplificate per accelerare la chiusura dei procedimenti, sia di revoca, con particolare riferimento ai programmi mai avviati, sia per i provvedimenti di concessione definitiva per i progetti conclusi positivamente.

Il comma 3 al fine di determinare date certe di completamento degli investimenti oggetto dei contratti di programma stabilisce dei limiti alla possibilità di prorogare i termini e rimodulare le previsioni originarie dei Contratti oggetto di delibera CIPE. Tale limite fissa il periodo di proroga massimo ad un anno per la rimodulazione dei programmi e ad un ulteriore anno per l'ultimazione degli investimenti.

Il successivo comma 4 prevede una eccezione alle proroghe consentite dal comma precedente nel caso in cui la proroga del termine di ultimazione degli investimenti dipenda dalla variazione del programma e dei soggetti proponenti.

Il comma 5 dispone la decadenza dalle agevolazioni previste nel caso di mancata presentazione del progetto esecutivo da parte dell'impresa, con riferimento a contratti di programma, la cui approvazione e finanziamento è stata già oggetto di delibera CIPE.

Il comma 6 prevede la risoluzione dei contratti di programma già stipulati allorché non sia stata prodotta da parte dell'impresa la documentazione idonea a comprovare l'avvio degli investimenti e l'ottenimento delle autorizzazioni a tale scopo necessarie, specificando le modalità della risoluzione anche con riferimento a contratti concernenti una pluralità di iniziative.

Il comma 7 introduce una disposizione volta a liberare risorse impegnate per iniziative di fatto mai avviate o comunque non utilmente completate. Si prevede a tal fine di agevolare la positiva definizione dei programmi correttamente realizzati, nonostante non siano stati raggiunti gli obiettivi prefissati in termini di occupazione aggiuntiva. Si è pertanto inserita una previsione che attenua la rigidità delle clausole contrattuali in tema di scostamento dell'obiettivo occupazionale.

Il comma 8 introduce la necessità di revocare le iniziative non ancora avviate e fissare un termine perentorio di 18 mesi per il completamento di quelle già in corso e di ulteriori sei mesi – non più prorogabili – per la presentazione della documentazione finale di spesa.

Il comma 9 disciplina l'eccezionale sospensione, su disposizione del Ministro, dei termini di ultimazione dei programmi agevolati in presenza di condizione di particolare gravità sotto il profilo economico finanziario.

Articolo 8 (Disposizioni relative al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca - FRI)

L'articolo detta disposizioni volte a consentire l'utilizzo, per le finalità del Fondo per la crescita sostenibile, delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), istituito dall'art. 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 presso Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.

Le risorse del FRI, pari a 6 miliardi di euro, sono destinate alla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese, a fronte dei quali il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde a Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. il differenziale tra il tasso stabilito con proprio decreto ed il tasso agevolato.

Circa 2 miliardi delle suddette risorse risultano attualmente non utilizzate. La norma in esame prevede, pertanto, la ricognizione delle suddette risorse non utilizzate e la ripartizione delle stesse a favore degli interventi attuativi del presente riordino, introducendo, altresì, modifiche nelle modalità di utilizzazione del FRI relativamente alle risorse destinate alle Regioni (pari ad ulteriori 2 miliardi di euro).

In particolare, il comma 1, novellando l'articolo 1, comma 855, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, consente alla Regioni di concedere, in alternativa al già previsto finanziamento agevolato, un contributo in conto interessi a valere sulle proprie risorse, a fronte di un finanziamento deliberato da Cassa depositi e prestiti S.p.a. al tasso di interesse vigente pro tempore, determinato con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 358 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Il comma 2 prevede l'utilizzazione del FRI per i programmi e gli interventi destinatari del fondo per la crescita sostenibile.

Il comma 3 definisce le risorse inutilizzate del FRI, con riferimento al 31 dicembre 2012 e, successivamente, al 31 dicembre di ciascun anno, prevedendo la possibilità di destinare, fino al 70 per cento delle stesse, alle finalità del Fondo per la crescita sostenibile.

Il comma 4 affida ad un decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico la determinazione del meccanismo per la ricognizione e la ripartizione delle risorse del FRI non utilizzate.

Il comma 5 opera l'abrogazione di alcune norme incompatibili con il sistema ora delineato.

Il comma 6, infine, stabilisce l'invarianza sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 9 (Ulteriori disposizioni finanziarie)

Il comma 1 destina agli interventi di venture capital per le imprese innovative di cui alla legge 388/2000 le residue disponibilità del fondo per l'efficienza energetica previsto dall'art. 4 del decreto legge n. 40 del 2010 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di dare copertura alle iniziative già approvate che non dispongono più delle risorse originariamente destinate alla misura per effetto dell'articolo 3, comma 1, lettera c) del D.L. 225/2010. Detta norma ha, infatti, disposto il trasferimento dei 73 milioni di euro disponibili per il predetto venture capitale a favore di altri interventi, determinando l'impossibilità di erogare le quote ancora dovute alle iniziative approvate.

Il comma 2 stabilisce l'acquisizione al bilancio dello Stato delle disponibilità del fondo previsto dall'art. 1 della legge n. 49/1985 (fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, denominato Foncooper), al netto delle risorse occorrenti al finanziamento delle

domande già presentate, al fine di destinarle al Fondo previsto dal titolo II della medesima legge (Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione).

Al riguardo si osserva che i due predetti fondi, istituiti dalla citata legge n. 49/1985 ("legge Martora"), sono entrambi destinati al finanziamento di interventi a favore della cooperazione per la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Il Fondo Foncooper, istituito presso Coopercredito SpA (oggi BNL Gruppo PNB PARIBAS) è disciplinato da un contratto tra quest'ultima e il Ministero dello sviluppo economico.

L'obiettivo del Foncooper è quello di favorire il credito alle società cooperative rientranti nei limiti dimensionali delle PMI per programmi di investimento che comportino anche l'incremento della produttività e dell'occupazione.

Dal 1° luglio 2000 l'intervento è stato trasferito alle Regioni e ad esse è stata demandata la determinazione delle procedure concernenti le domande presentate dalle cooperative. Il Ministero dello sviluppo economico ha, però, mantenuto lapredetta funzione amministrativa "in via transitoria", in attesa che si completasse il processo di decentramento di cui al D.Lgs n. 112/1998.

Ad oggi solo le Regioni Sicilia e Valle d'Aosta non hanno dato piena attuazione al decentramento amministrativo.

In merito al Fondo istituito dal Titolo II della legge 49/1985, non oggetto del predetto decentramento amministrativo, si evidenzia che il Ministero dello sviluppo economico partecipa al capitale sociale di due società finanziarie (CFI e SOFICOOP), affinché le stesse intervengano a favore di cooperative di produzione e lavoro, con la dimensione di PMI, per la realizzazione di progetti imprenditoriali. Le due società operano sul libero mercato, avvalendosi sia della facoltà di partecipare al capitale di rischio delle cooperative sia di altri strumenti di intervento finanziario.

La norma in commento si rende necessaria in quanto, stanti l'avvenuta descritta regionalizzazione della misura di cui al Titolo I e la scadenza, nel 2010, della convenzione stipulata con BNL per la gestione dello strumento, le disponibilità, pari a oltre 8 milioni di euro, del Foncooper risultano attualmente inutilizzate. Con il trasferimento delle risorse anzidette all'intervento di cui al Titolo II della stessa legge n. 49/1985 viene, pertanto, mantenuta la destinazione delle risorse a finalità di sostegno pubblico al sistema cooperativo, assicurandone, nel contempo, l'effettiva utilizzazione.

Inoltre, la disposizione, non disponendo l'abrogazione delle norme di cui al Titolo I della legge n. 49/1985, consente la riattivazione dello strumento anche da parte delle due Regioni citate nel momento in cui esse si risolvessero ad assumerne la gestione.

Il comma 3 consente, infine, l'utilizzazione per iniziative a favore delle PMI delle somme assegnate al Ministero dello sviluppo economico la cui gestione non sia stata assunta dalle regioni ai sensi del citato decreto legislativo n. 112/1998 di devoluzione delle competenze previo accordo con le regioni interessate.

Come evidenziato con riferimento al comma 2, ad oggi due Regioni (Sicilia e Valle d'Aosta) non hanno attuato il previsto decentramento amministrativo. Conseguentemente, con le risorse attribuite dallo Stato, il Ministero dello sviluppo economico ha, fino ad ora, attuato una serie di misure, oggi da ritenersi di "vecchia generazione" (in particolari quelle di cui ai cosiddetti incentivi automatici), in quanto oramai superate nella concezione e particolarmente onerose per le imprese e per l'Amministrazione, in molti casi impossibilitata all'utilizzo stesso delle risorse per l'avvenuta scadenza delle convenzioni con i gestori. La norma mira, pertanto, a consentire l'attivazione di nuove misure da parte del Ministero dello sviluppo economico ovvero a permettere alle due citate Regioni di utilizzare le risorse in questione per il cofinanziamento di strumenti gestiti dallo stesso Ministero.

CAPO II – MISURE URGENTI PER LA TRASPARENZA NEI RAPPORTI ECONOMICI FRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, IMPRESE E CITTADINI

Articolo 10 (Amministrazione aperta)

La Trasparenza della attività della PA e la conoscibilità dei dati e delle informazioni relative alle decisioni che comportano spesa di danaro pubblico sono uno dei fattori sui quali può e deve basarsi ogni impegno per la crescita produttiva ed imprenditoriale e per lo sviluppo del sistema Italia.

Da un lato, i siti web delle pubbliche amministrazioni rappresentano il luogo naturale e più diretto dove rendicontare ai cittadini ed ai soggetti economici il proprio operato. Dall'altro, la più efficiente ed efficace razionalizzazione delle comunicazioni delle P.A. consente di usare i dati e le informazioni raccolti per valutare e definire politiche pubbliche, economiche ed industriali mirate su una base di conoscenza oggettiva dei fenomeni. Il percorso avviato nel nostro Paese verso la "trasparenza totale", si fonda su innovazioni normative – a partire dal 1990 con la legge 241 -, ma si scontra con prassi ispirate alla "segretezza" delle decisioni della PA che ne riducono la portata innovativa e ne limitano le finalità riformatrici assegnate dal legislatore.

È necessario affermare che gli organismi – nessuno escluso - che erogano finanziamenti pubblici (Ministeri, Regioni, Province, Comuni, concessionari di servizi pubblici e società a prevalente partecipazione o controllo pubblico) siano obbligatoriamente tenuti a pubblicare in rete – alla piena e immediata disponibilità del pubblico – i dati e le informazioni relative agli incentivi di qualunque tipo, nonché i finanziamenti erogati alle imprese e ad altri soggetti per prestazioni, consulenze, servizi e appalti, al fine di garantire la migliore e più efficiente ed imparziale utilizzazione di fondi pubblici.

In molti Paesi la trasparenza della spesa pubblica è già realtà, e permette ai cittadini, o alle loro associazioni, un controllo generale e continuo sulla gestione dei fondi pubblici. Emblematica è al riguardo la legislazione sull'*open government*: è così che si indica la trasparenza pubblica nei paesi anglosassoni e scandinavi (Stati Uniti, Svezia, Regno Unito).

Nello specifico settore di nostro interesse i Paesi scandinavi sono stati antesignani: lo studio e l'approfondimento della trasparenza in quegli Stati ha infatti confermato che la piena accessibilità ai dati delle pubbliche amministrazioni da parte dei cittadini – pur nei limiti e con le garanzie previste dalla legge – ha prodotto un alto livello di legalità e di integrità nella P.A.. È un esempio per tutti coloro che operano nelle istituzioni. Infatti la pubblicazione delle informazioni sull'attività pubblica è direttamente collegata e strumentale alla prevenzione della corruzione nella P.A., ma anche alla buona "performance" nell'erogazione di servizi al cittadino. Nel Nord Europa si è raggiunto un importante equilibrio tra la salvaguardia degli interessi dello Stato (sicurezza interna ed estera, politica valutaria e monetaria) e le esigenze dei cittadini che, attraverso lo sviluppo del diritto di accesso e della trasparenza, sono in grado di esercitare forme di forte controllo sociale, volte a contrastare fenomeni illeciti. I paesi scandinavi, del resto, detengono da anni i primi posti nelle classifiche stilate da autorevoli organismi di settore sulla lotta alla corruzione nella P.A. Ma non è solo questo. Si è da più parti rilevato infatti anche lo stretto legame tra trasparenza e qualità dei servizi, dato che il controllo dell'opinione pubblica imprime un decisivo impulso alla qualità del governo dell'amministrazione.

In particolare, il presente articolo disciplina l'obbligatorietà di pubblicazione via internet della erogazione delle somme di qualunque genere da parte della pubblica amministrazione ad imprese ed altri soggetti economici - con modalità che consentano la ricerca delle informazioni, anche aggregate, relative all'amministrazione aggiudicatrice - al fine di garantire la trasparenza della gestione dei contratti. La conoscenza delle modalità di attribuzione e dell'importo delle somme erogate da parte della pubblica amministrazione ha lo scopo di avere informazioni certe e in tempo reale onde evitare sovrapposizioni e spese inutili e di favorire la programmazione corretta delle spese future.

Il comma 1 stabilisce che la concessione dei vantaggi economici di qualunque genere previsti dall'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad imprese ed altri soggetti economici, di importo superiore a mille Euro nel corso dell'anno, sono soggetti alla pubblicità via internet.

Nell'ambito di tali vantaggi rientrano, ad esempio, le sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e compensi a persone, professionisti ed imprese per forniture, servizi, incarichi e consulenze.

Il comma 2 prevede che, nei casi di cui al comma 1, i dati sono necessariamente resi pubblici in formato elettronico di testo per l'importazione ed esportazione di dati in formato tabellare (formato "Comma Separated Values – CSV") accessibile in modo semplice ai motori di ricerca. I dati devono specificatamente contenere il nome del soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; l'importo; la norma o il titolo a base dell'attribuzione; l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.

Il comma 3 stabilisce che le disposizioni del presente articolo costituiscono diretta attuazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, e ad esse si conformano, entro il 31 dicembre 2012 - ai sensi delle materie di esclusiva legislazione statale, previste dall'articolo 117, comma 2, lettere g), h), l), m), r) della Costituzione - tutte le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, i concessionari di servizi pubblici e le società a prevalente partecipazione o controllo pubblico. Le regioni ad autonomia speciale vi si conformano secondo le previsioni dei rispettivi Statuti.

Il comma 4 sancisce che dal 1° gennaio 2013 la pubblicazione dei dati sul sito internet costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni previste dal comma 1. La mancata pubblicazione dei dati e delle informazioni, configurando una violazione di legge e rappresentando elemento ostativo alla erogazioni degli importi stabiliti/dovuti, devono essere rilevate d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo sotto la propria diretta responsabilità. La inottemperanza alla norma è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro vi abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da parte dell'amministrazione, mediante azione davanti al tribunale amministrativo regionale.

Il comma 5, fa salve le disposizioni vigenti in materia di pubblicazione di dati concernenti le spese per l'attività economica e contrattuale della pubblica amministrazione con particolare riguardo a:

- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione digitale" e successive modificazioni e integrazioni;
- D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici" e successive modificazioni e integrazioni;
- D. Lgs. 6/9/2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia" che istituisce la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita presso il Ministero dell'Interno;
- D.L. 9.2.2012, n. 5, convertito nella legge 4.4.12, n. 35, *semplificazioni*, istituisce presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture (articolo 6 bis) la "Banca dati nazionale dei contratti pubblici", allo scopo di favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi e di assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa;
- D.L. 7 maggio 2012, n. 52, in corso di conversione, recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", in particolare l'art. 8.

Il comma 6 specifica che dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e alle attività previste si farà fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, tenuto che la pubblicazione dei dati dell'Amministrazione su Internet è già prevista dalla vigente normativa e a tale previsione viene data attuazione mediante ricorso alle ordinarie dotazioni e risorse disponibili.

CAPO III– NUOVI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO PER LE PMI

Articolo 11 (Strumenti di finanziamento per le PMI)

Le disposizioni contenute nell'articolo intendono semplificare ed integrare l'attuale ordinamento degli strumenti per il finanziamento dell'attività d'impresa, consentendo in particolare la sollecitazione del mercato monetario e finanziario da parte di emittenti finora esclusi, come le imprese non quotate, medie e piccole, ampliando infine le opportunità di investimento degli operatori istituzionali nell'economia nazionale.

L'obiettivo del provvedimento è allineare le opportunità finanziarie del sistema nazionale a quelle offerte dai più avanzati sistemi industriali e finanziari europei. L'introduzione della nuova regolamentazione Basilea III determina un prolungato periodo di razionamento del credito all'economia. Il mutamento delle regole di "welfare", con il passaggio a sistemi previdenziali contributivi, preme per un aumento strutturale della propensione al risparmio a fini pensionistici integrativi, con domanda d'investimento correlata. Con le seguenti norme si mira ad aprire un circuito d'intermediazione diretto tra risparmio ed investimento, per indirizzare stabilmente parte delle risorse raccolte a lungo termine (previdenza, accumulazione, investimento) verso il sistema produttivo delle PMI nazionali.

I beneficiari, definiti dal comma 1, sono le società non emittenti strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione diverse dalle micro-imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea, 6 maggio 2003. Al comma 2 si prevede la possibilità da parte delle società di cui al comma 1 di poter emettere cambiali finanziarie quali strumenti di finanziamento alternativi ai normali canali di approvvigionamento di capitale circolante.

Il comma 2 definisce inoltre i requisiti per l'emissione di cambiali finanziarie e obbligazioni: il primo di essi è l'assistenza da parte di uno Sponsor che collabora con l'emittente per la emissione dei titoli; il secondo consiste nell'avere l'ultimo bilancio assoggettato a revisione contabile da parte di un revisore contabile o di una società di revisione iscritta al registro dei revisori contabili; il terzo prevede che le cambiali finanziarie e le obbligazioni debbano essere emesse e sottoscritte a favore di - nonché circolare esclusivamente tra - investitori qualificati, non soci, ex art. 100 lett. a) D. Lgs. n. 58 del 24 Febbraio 1998.

Questo strumento, previsto nel nostro ordinamento dalla legge n. 43 del 13 Gennaio 1994, viene snellito ed avvicinato alla carta commerciale, strumento largamente in uso sui mercati finanziari internazionali. L'obiettivo è di consentire il finanziamento del capitale circolante con scadenze comprese tra 30 giorni e 18 mesi, fino al concorso della copertura dell'attivo corrente dell'impresa. Per attivo corrente si intende l'importo delle attività iscritte in bilancio e aventi scadenza entro l'anno dalla data di riferimento dello stesso bilancio; per le società strutturate in forma di gruppi di imprese il bilancio di riferimento può essere quello consolidato.

Il comma 7 introduce un art. 1 bis alla legge n. 43 del 13 gennaio 1994 fornendo la possibilità, finora esclusa, di emettere cambiali in forma de-materializzata, favorendone così la diffusione: sui mercati vengono scambiati per la quasi totalità titoli dematerializzati. Le società, per l'emissione di titoli dematerializzati, possono esclusivamente avvalersi di una società autorizzata alla prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari attraverso tempi e modalità descritti nell'articolo. Le cambiali in questione, per renderne sempre più diffuso l'utilizzo, si intendono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ferma restando comunque l'esecutività del titolo.

I commi 10, 11, 12 e 13 prevedono una modifica del trattamento fiscale per i prestiti obbligazionari che si applicherà alle obbligazioni e ai titoli similari emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge. In particolare si rendono deducibili gli interessi su tali titoli uniformando il trattamento fiscale fra emittenti di cui al comma 1 nel caso di titoli sottoscritti da investitori qualificati non soci per evitare abusi e arbitraggi fiscali. Inoltre, al fine rendere efficiente anche per gli investitori stranieri la possibilità di sottoscrivere le obbligazioni, allineando la nostra normativa a quella dei principali paesi comunitari, si estende l'esenzione da ritenuta, che il D.Lgs. 239/1996 prevede per le obbligazioni emesse dai cd. "grandi emittenti"

(banche e società quotate), anche alle obbligazioni emesse da società di cui al comma 1. Per gli investitori esteri inoltre il trattamento fiscale è chiaro e già sperimentato, limitando le riluttanze ad investire in situazioni di elevata incertezza (o singolarità) di regole. Il trattamento fiscale della cambiale finanziaria è uniformato a quello delle obbligazioni societarie. In tal modo si rende neutrale la scelta fra diverse tipologie di strumenti di credito: obbligazioni, cambiali finanziarie e prestiti bancari.

Il comma 14 introduce in capo all'emittente l'obbligo di comunicazione entro 30 giorni all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle emissioni di titoli di debito e similari non quotati, con finalità di monitoraggio antielusione. Il comma 15 prevede la deducibilità fiscale degli oneri per l'emissione delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei titoli similari di cui all'art. 1 del D.Lgs. 239/1996, nell'esercizio nel quale vengono sostenuti, indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio adottato.

Ai commi 16, 17, 18, 19 e 20 si definiscono in maniera più puntuale le caratteristiche e i compiti dello Sponsor di cui al comma 2 e si stabilisce che le grandi imprese possano rinunciare ad avvalersi degli obblighi previsti in capo allo sponsor.

Lo Sponsor assiste l'emittente nella procedura di emissione dei titoli con tre principali compiti:

- a) supporta l'emittente nella fase di emissione e di collocamento, nonché di eventuale ammissione a quotazione dei titoli;
- b) mantiene nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore al 5% del valore di emissione dei titoli, per le emissioni fino a 5 milioni di euro, al 3% del valore di emissione eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota precedente ed il 2% del valore di emissione eccedente 10 milioni di euro, in aggiunta alle quote anzidette;
- c) favorisce la liquidità degli scambi sui titoli per tutta la durata dell'emissione, impegnandosi ad assicurare la negoziabilità, almeno a intervalli predefiniti. Lo sponsor predispone altresì una valutazione periodica, almeno trimestrale, del valore dei titoli stessi nel caso in cui non siano quotati.

Il ruolo dello Sponsor in pratica è quello di avvicinare con maggiore facilità gli investitori esteri alle opportunità di mercato italiano, utilizzando la leva della esperienza bancaria, dei consorzi fidi meglio strutturati o delle imprese di investimento che affiancano le società. Il compito dello sponsor, inoltre, innova il rapporto banca/impresa in Italia, al di là del contesto di multi-affidamento e della pura gestione dell'intermediazione denaro. Al ruolo di sponsor sono anche ammessi soggetti dell'industria finanziaria e della gestione del risparmio, in modo da ampliare l'offerta per le imprese e da accrescere la concorrenza sul nuovo mercato delle emissioni societarie.

Il mercato potenziale a cui si rivolge la norma è ampio, rappresentato dal cd. "quarto capitalismo" italiano. Il campione Mediobanca, che presenta caratteristiche simili a quelle individuate dal provvedimento, ad esempio è composto da circa 4.000 imprese (al 2009, ultimo dato disponibile) con fatturato superiore ai € 10 milioni. Ipotesi prudenziali conducono ad immaginare emissioni a regime per € 20-30 miliardi, a cui corrisponderebbe un parallelo rilascio di prestiti bancari, liberando capitale regolamentare a beneficio di altri prenditori.

Con i commi dal 21 al 27 viene data la possibilità alle società di cui al comma 1 di emettere obbligazioni con clausole di partecipazione agli utili di impresa e di subordinazione purché con scadenza uguale o superiore a 60 mesi.

La clausola di subordinazione definisce i termini di postergazione del portatore del titolo ai diritti degli altri creditori della società e ad eccezione dei sottoscrittori del solo capitale sociale. In tal modo si rafforza la struttura finanziaria dell'impresa meglio tutelando le ragioni creditorie di clienti e fornitori, nonché dei creditori ordinari e garantiti.

La clausola di partecipazione regola la parte del corrispettivo spettante al portatore del titolo obbligazionario, commisurandola al risultato economico dell'impresa emittente. La parte fissa del corrispettivo riconosciuto al portatore del titolo non può comunque essere inferiore al Tasso

Ufficiale di Riferimento pro tempore vigente. Nel caso che l'emissione vincoli l'emittente a non distribuire capitale (ad eccezione degli utili d'esercizio) per tutta la durata dell'emissione, gli oneri finanziari corrispondenti alla parte variabile del corrispettivo sono deducibili dall'imponibile fiscale a fini IRES, in deroga all'art 109 lettera (a) del TUIR.

La norma consente, tramite la clausola di subordinazione, un rafforzamento del capitale senza intaccare l'equilibrio societario e proprietario, mantenendo coesione e determinazione dell'assetto di comando aziendale. Qualora accompagnato da clausola partecipativa, il titolo consente anche di modulare gli esborsi finanziari in funzione dei risultati d'impresa, favorendo la sostenibilità delle fasi di rapida crescita o di ristrutturazione, in cui i flussi di cassa possono essere sotto tensione per investimenti e per ricostituzione dei margini operativi.

Le eventuali sopravvenienze attive derivanti dalla conversione di crediti bancari in titoli subordinati non costituisce reddito imponibile d'impresa a fini d'imposta.

Con il comma 28, infine, si interviene a rimuovere i vincoli all'ammontare complessivo delle emissioni previsto dall'art. 2412 del codice civile per le obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero per le obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.

Le disposizioni al presente articolo non sono suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le imprese infatti emetteranno titoli, avvalendosi delle presenti norme, se avranno vantaggi rispetto all'indebitamento bancario. I tassi tra i due mercati pertanto convergeranno, determinando una sostanziale neutralità fiscale del provvedimento. Anche l'esenzione dall'applicazione della ritenuta non avrà effetti sostanziali, spostando semplicemente nel tempo l'applicazione dell'imposizione. Il relativo reddito sarà infatti assoggettato a tassazione come componente del reddito dell'esercizio dell'intermediario, sulla base di un'aliquota più elevata rispetto a quella prevista per la ritenuta.

CAPO IV (MISURE PER FACILITARE LA GESTIONE DELLE CRISI AZIENDALI)

Articolo 12 (Revisione della legge fallimentare e del codice dei contratti pubblici)

La proposta è volta a migliorare l'efficienza dei procedimenti di composizione delle crisi d'impresa disciplinati dalla legge fallimentare, superando le criticità emerse in sede applicativa e promuovendo l'emersione anticipata della difficoltà di adempimento dell'imprenditore. In linea con i principi ispiratori delle recenti riforme della disciplina fallimentare, l'opzione di fondo che orienta l'intervento è quella di incentivare l'impresa a denunciare per tempo la propria situazione di crisi, piuttosto che quella di assoggettarla a misure di controllo esterno che la rilevino.

In particolare, i più gravi disincentivi al tempestivo accesso delle imprese in crisi alle procedure di concordato preventivo e ai procedimenti di omologazione degli accordi di ristrutturazione possono essere così riassunti:

l'insufficiente protezione del debitore durante la preparazione del piano di ristrutturazione;

le criticità connesse al finanziamento dell'attività del debitore durante la preparazione del piano o la negoziazione dell'accordo (c.d. finanza interinale);

la mancanza di una disciplina specifica che faciliti il concordato con continuità aziendale, soprattutto prevedendo la continuazione dei contratti in corso;

l'assenza di una specifica disciplina dei requisiti di indipendenza del professionista attestatore nominato dal debitore, di cui all'articolo 67, lettera d), che trova applicazione anche in caso di concordato preventivo ed accordo di ristrutturazione;

l'operatività della causa di scioglimento per perdita del capitale e degli obblighi di capitalizzazione anche nel corso del procedimento per l'omologazione del concordato preventivo non finalizzato alla liquidazione e, soprattutto, del procedimento per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Questi, in sintesi, i tratti salienti degli interventi approntati al fine di superare le criticità rilevate. Indipendenza del professionista ed esenzione da revocatoria. Con le modifiche di cui alla lettera a) dell'articolo si sostituisce la lettera d) del terzo comma dell'articolo 67 della legge fallimentare prescrivendo, anche mediante il rinvio alle cause di ineleggibilità e decadenza dei sindaci (art. 2399 c.c.), che il professionista designato dal debitore deve essere indipendente, cioè non deve essere legato a quest'ultimo da rapporti personali o di lavoro e, più in generale, non deve nutrire alcun interesse all'operazione di risanamento (in tal modo rimarcando la necessaria autonomia del professionista anche dai creditori). Si integra poi la lettera e) del terzo comma dell'articolo 67 prevedendo espressamente il non assoggettamento all'azione revocatoria fallimentare degli atti, pagamenti e garanzie legalmente poste in essere dal debitore dopo il deposito del ricorso per concordato preventivo e anche prima dell'ammissione alla procedura: la norma deve essere letta congiuntamente al nuovo ultimo comma dell'articolo 161 (punto 4 della lettera b) dell'articolo), che prevede la prededucibilità dei crediti dei terzi sorti da atti di straordinaria ed ordinaria amministrazione legalmente posti in essere dal debitore dopo il deposito del ricorso; lo scopo della norma è quello di promuovere la continuazione aziendale, incentivando i terzi a contrarre con l'impresa in crisi.

Domanda di concordato anticipata e atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Con la lettera b) dell'articolo si dà all'imprenditore, sul modello del chapter 11 del Bankruptcy code americano, la facoltà di depositare un ricorso contenente la mera domanda di concordato preventivo, senza la necessità di produrre contestualmente alla stessa la proposta, il piano e l'ulteriore documentazione richiesta dal secondo e terzo comma dell'articolo 161. Al momento del deposito del ricorso è il giudice che assegna al debitore un termine, compreso tra sessanta e cento venti giorni, per integrare il ricorso. In questo modo si consente al debitore di beneficiare degli effetti protettivi del proprio patrimonio connessi al deposito della domanda di concordato e si impedisce che i tempi di preparazione della proposta e del piano aggravino la situazione di crisi sino a generare un vero e proprio stato di insolvenza. Gli effetti protettivi del patrimonio sono mantenuti anche qualora il debitore, in luogo della proposta e del piano, presenti domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione raggiunto con i creditori (facilitato dalla maggior forza negoziale di cui l'imprenditore dispone proprio grazie agli effetti prodotti dal deposito della domanda di concordato). Si precisa, inoltre, che il debitore può, anche prima del provvedimento di apertura della procedura di concordato, compiere gli atti di ordinaria amministrazione e, previa autorizzazione del Tribunale, anche quelli di straordinaria amministrazione, con conseguente prededucibilità dei crediti dei terzi sorti a seguito del regolare compimento di tali atti. In tal modo si spingono i terzi a contrarre con l'imprenditore in concordato, promuovendo la prosecuzione dell'attività produttiva.

Qualora nel termine assegnato dal giudice il debitore non depositi la documentazione di cui al secondo comma dell'art. 161 si applica l'articolo 162 con conseguente possibile apertura della procedura fallimentare.

Effetti della domanda di concordato rispetto ai terzi. Con le lettere c) e h) dell'articolo si risolve l'attuale difetto di coordinamento tra l'articolo 168 e l'articolo 184 L.F. in punto di estensione soggettiva degli effetti del concordato. Il contrasto è risolto prevedendo al quinto comma dell'art. 161 la pubblicazione obbligatoria e ex officio della domanda per concordato preventivo, ivi compresa quella anticipata, e individuando nel momento della suddetta pubblicazione il confine tra creditori concorsuali e non. Il periodo aggiunto all'ultimo comma dell'art. 168 dispone, poi, l'inefficacia rispetto ai creditori concordatari delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni antecedenti al deposito della domanda di concordato, disinnescando la corsa dei creditori dell'imprenditore in crisi a costituirsi cause di prelazione, spesso causa del mancato raggiungimento di soluzioni negoziali di risanamento.

Contratti in corso di esecuzione. Con la lettera d) dell'articolo si introduce nel sistema del concordato preventivo una disciplina dei contratti in corso di esecuzione, finora assente. In particolare si prevede che, previa autorizzazione del Tribunale, il debitore può sciogliersi dai

contratti in corso qualora ciò facilita la risoluzione della crisi: e' tipico il caso in cui l'imprenditore in crisi si espone a maggiori costi rispettando l'impegno negoziale assunto che non sottraendosi ad esso e risarcendo la controparte per i danni subiti. il terzo contraente del debitore in crisi avrà diritto ad un indennizzo la cui misura e' parametrata, in conformità alle scelte adottate nella vigente disciplina inglese e francese, al risarcimento del danno da inadempimento. Tale credito e', diversamente da quanto accade per i crediti di cui agli artt. 72 ss. L.F., attratto nel regime del concorso tra i creditori. La facoltà di scioglimento e' preclusa per i rapporti di lavoro subordinato, di locazione e fondati su contratto preliminare di compravendita d'immobile abitativo trascritto.

Accordi di ristrutturazione. Con la lettera e) dell'articolo si modifica l'art. 182 bis in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti, prevedendo, in particolare, l'obbligo dell'integrale anziché del regolare pagamento dei creditori estranei, i quali sono assoggettati ad una moratoria legale di cento venti giorni dall'omologazione, ove titolari di crediti scaduti a quella data, e dalla scadenza, se successiva. In questo modo si consente al debitore in crisi di poter beneficiare del c.d. scaduto fisiologico. Simmetricamente con la scelta adottata nel sesto comma dell'art. 161, si consente al debitore che ha depositato una proposta di accordo ai sensi del sesto comma dell'art. 182 bis non solo di depositare un accordo diverso da quello annunciato nella proposta, ma anche di presentare una domanda di concordato preventivo, anche anticipata, conservando gli effetti protettivi già prodottisi.

Finanza interinale. Con la lettera f) dell'articolo si interviene per risolvere una delle criticità del sistema vigente che maggiormente impedisce la tempestiva risoluzione delle crisi di impresa. Si tratta della sostanziale inesistenza di un mercato della finanza interinale dovuta, soprattutto, alla circostanza che i finanziatori non possono sapere se il loro credito godrà o meno del beneficio della prededuzione sino ad un momento molto avanzato del procedimento di ristrutturazione. L'intervento e' ispirato ai first day orders del Bankruptcy code statunitense e consiste nel riconoscere al debitore che ha depositato una domanda ex artt. 161, primo o sesto comma, e 182 bis, primo o sesto comma, la facoltà di richiedere subito al tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili e a pagare i fornitori anteriori le cui prestazioni siano funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa. La richiesta di autorizzazione può riguardare anche rapporti di finanziamento non ancora oggetto di trattative. Il Tribunale accorda o meno la predetta autorizzazione sulla base delle risultanze della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lettera d), che il debitore deve produrre, e, ove occorra, assunte sommarie informazioni. I finanziamenti e i pagamenti possono essere autorizzati sempre che siano funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori concorsuali (in tal modo si ribadisce che la continuità aziendale non e' un valore in se', ma soltanto in quanto strumentale alla soddisfazione dell'interesse del ceto creditorio). In costanza di procedimento per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione l'autorizzazione al pagamento di crediti anteriori provoca l'esenzione dall'azione revocatoria fallimentare.

Perdita del capitale della società in crisi. Sempre con la lettera f) dell'articolo si introduce un importante incentivo alla risoluzione delle situazioni di crisi di impresa, rappresentato dalla non operatività in costanza dei procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione degli obblighi di capitalizzazione della società in perdita e, soprattutto, della causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale. La norma recepisce un orientamento interpretativo diffuso in tema di concordato preventivo (per la verità formatosi soprattutto con riguardo al concordato liquidatorio piuttosto che rispetto a quello con continuità aziendale) ma lo estende anche al procedimento di ristrutturazione di cui all'art. 182 bis, commi primo e sesto. Naturalmente, al momento dell'omologazione gli obblighi di capitalizzazione saranno evasi proprio per effetto del piano o dell'accordo di ristrutturazione.

Concordato con continuità aziendale. Con la lettera h) dell'articolo si introduce una disciplina di favore per i piani di concordato preventivo finalizzati alla prosecuzione dell'attività d'impresa. Si riconosce al debitore la possibilità di prevedere nel piano una moratoria sino ad un anno per il

pagamento dei creditori muniti di cause legittime di prelazione e si esclude la risoluzione dei contratti pendenti a causa dell'ammissione alla procedura di concordato e nonostante l'esistenza di patti contrari (l'inefficacia riguarderà evidentemente anche i patti che fanno assurgere a causa risolutiva del rapporto contrattuale il mero deposito della domanda di concordato, almeno sino al momento della produzione del piano). Viene espressamente previsto che l'ammissione alla procedura di concordato con continuità non impedisce la continuazione dei contratti stipulati con la pubblica amministrazione, purché un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 lettera d) attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento dell'impresa. In deroga alle regole di esclusione di cui all'art. 38 del codice dei contratti pubblici, si prevede inoltre che l'impresa in concordato con continuità può partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, purché presenti in gara una relazione di un professionista indipendente sulla propria capacità di adempimento e sempre che, a garanzia degli interessi della stazione appaltante, il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 49 codice contratti pubblici e, ove partecipi in ATI con altre imprese in bonis, non rivesta il ruolo di mandatario.

Sanzione penale. Con la lettera l) dell'articolo è stata inserita una norma penale volta ad incriminare il professionista, designato dal debitore, che nel corpo delle relazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182 bis, 182 quinquies e 186 bis, espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti. È previsto un aumento di pena per i casi in cui il professionista adotti tali condotte omissive e commissive per conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri ovvero se tali comportamenti cagionino un danno ai creditori. La sanzione penale prevista è necessaria per saldare i meccanismi di tutela e bilanciare adeguatamente il ruolo centrale riconosciuto al professionista attestatore nell'intero intervento normativo. Peraltro, tale soluzione si impone per evitare asimmetrie irragionevoli, in ottica costituzionale, rispetto alla rilevanza penale della condotta dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento del debitore non fallibile che "rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati ovvero in ordine alla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore", a norma dell'articolo 19, secondo comma, della legge n. 3 del 2012.

La nuova disciplina trova applicazione ai procedimenti di concordato preventivo e di omologazione di accordi di ristrutturazione introdotti a partire dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, nonché ai piani di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) elaborati successivamente al predetto termine.

CAPO V – MISURE PER LO SVILUPPO E IL RAFFORZAMENTO DEL SETTORE ENERGETICO

Articolo 13 (Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti)

L'articolo reca modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" ed in particolare dell'articolo 33 recante disposizioni in materia di biocarburanti.

Si prevedono misure di razionalizzazione della filiera di produzione dei biocarburanti da utilizzare nel settore dei trasporti, tese a favorire una maggiore incisività del sistema produttivo e di trasformazione nazionale e comunitario, rispetto ai prodotti finiti importati, tal quale, da Paesi extra-Comunitari ed a limitare gli effetti negativi su altri comparti industriali che utilizzano le stesse materie prime.

In particolare, al comma 1, si prevede una modifica del comma 4 del predetto articolo 33, al fine di permettere ai produttori di biocarburanti nazionali e comunitari di attuare le modificazioni tecnologiche necessarie alla produzione dei biocarburanti di seconda generazione (da materie cellulosiche e ligno-cellulosiche ed alghe), e per un periodo di tempo limitato al 31 dicembre

2014, in correlazione alla prevista revisione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Infatti, per il caso degli incentivi sui biocarburanti prodotti nella UE o immessi in consumo fuori rete e miscelati al 25% con il combustibile fossile, l'incentivo passa dal 10% al 20%: occorrono quindi agli operatori solo 8 Giga calorie, invece delle previste 9, per ottenere un certificato di immissione in consumo di biocarburanti per il rispetto dell'obbligo di miscelazione.

La provenienza della materia prima dalla filiera nazionale e europea, insieme alla previsione di trasformazione e produzione dei biocarburanti in impianti di produzione dislocati sull'intero territorio europeo, dovrebbe consentire una maggiore riduzione delle emissioni di CO₂ per unità di biocarburante e riportare alla giusta concorrenza un mercato fortemente distorto da una concorrenza sleale di importazione da Paesi extra UE.

Quindi, al comma 2, si modifica il comma 5 del predetto articolo 33, che disciplina il riconoscimento di una premialità doppia, (c.d. "double counting"), di cui usufruiscono determinate categorie di materie prime, rifiuti e sottoprodotti utilizzate per la produzione di biocarburanti.

A tal fine, si chiarisce meglio la definizione di "rifiuti e sottoprodotti" ai fini del "double counting", chiarendo che possono essere utilizzati solo quei "rifiuti e sottoprodotti" che non presentino altra utilità produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici. Si chiarisce, poi, che la loro provenienza e trasformazione in biocarburanti debba essere esclusivamente, per entrambe le tipologie, nazionale e comunitaria, al fine di impedire una massiccia importazione di rifiuti e sottoprodotti extra UE, senza le garanzie di definizione, individuazione e tracciabilità assicurate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per favorire, poi, la filiera produttiva nazionale che appare all'avanguardia mondiale, per i biocarburanti derivanti da materiali lignocellulosici, si chiarisce che non vi sono limiti di impiego ai fini del "double counting" anche se vengono prodotti a partire da rifiuti o sottoprodotti lignocellulosici.

Al comma 3, si aggiungono alcuni comma al comma 5 del predetto articolo 33. In particolare si introducono:

- il comma 5-bis, per evitare vuoti legislativi e per consentire agli operatori di dar seguito ad eventuali contratti già sottoscritti, prevede che le precedenti disposizioni rimangano in vigore fino al 31 Ottobre 2012;
- il comma 5-ter, fa un elenco esclusivo di sottoprodotti utilizzabili, a partire dal 1 novembre 2012, ai fini del "double counting", che risolve la problematica interpretativa sulla ammissibilità o meno di alcune tipologie di sottoprodotti;
- il comma 5-quater, prevede che il predetto elenco possa essere modificato delineandone la tempistica attuativa con un decreto interministeriale (MISE, MIPAAF e MATTM);
- il comma 5-quinquies, ai fini di uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti rinnovabili per il raggiungimento del target del 17%, pone un tetto del 20% alla possibilità per gli operatori petroliferi di coprire l'obbligo di miscelazione dei biocarburanti attraverso l'impiego di rifiuti e sottoprodotti. L'attuale riconoscimento di una premialità doppia, di cui essi usufruiscono, infatti, risulta troppo favorevole e spiazza tutte le altre modalità di copertura. Ciò renderebbe non equilibrato il contributo delle diverse fonti rinnovabili al raggiungimento del target nazionale del 17% al 2020. Tale "valore doppio", infatti, ai sensi della direttiva 2009/28/CE, mentre vale per raggiungere il target settoriale dei trasporti (10% al 2020), non vale ai fini del target complessivo sopra richiamato. Ciò costringerebbe il nostro Paese a coprire la parte mancante con le altre fonti rinnovabili (eolico, fotovoltaico, etc.), con aggravii di costi per i cittadini. Si evidenzia, inoltre, che un sistema troppo vantaggioso senza alcun limite di utilizzo, potrebbe facilmente innescare meccanismi fraudolenti di difficile controllo e potrebbe rappresentare un ostacolo allo sviluppo dei biocarburanti di seconda generazione (da materie cellulosiche e ligno-cellulosiche ed alghe) su cui il nostro Paese sta investendo con buone prospettive;

- il comma 5-sexies, attribuisce, a partire dal 1 gennaio 2013, al Ministero dello sviluppo economico le competenze operative e gestionali in materia di biocarburanti che sono svolte fino al 31 dicembre 2012 dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. A tal fine il Ministero dello sviluppo economico si avvale del Gestore dei servizi energetici S.p.A. e di un comitato tecnico consultivo interministeriale. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma al contrario una riduzione dei costi della pubblica amministrazione. Infatti nulla viene innovato per quanto riguarda le sanzioni amministrative in caso di inadempienza, che sono versate al bilancio dello Stato; gli oneri gestionali per le attività che prima erano svolte dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, e quindi a carico del bilancio dello Stato, ora invece vengono posti a carico dei soggetti che ai sensi di legge sono obbligati ad immettere in consumo una quota percentuale di biocarburanti (compagnie petrolifere), con entità e modalità di versamento al Gestore dei servizi energetici – GSE, da definire con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto col Ministro dello sviluppo economico. Gli oneri gestionali del GSE sono comunque limitati, essendo relativi all'aggiornamento del software di gestione delle certificazioni e ad alcune unità di personale per la gestione delle certificazioni, e al funzionamento del Comitato interministeriale e non sono evidentemente tali da incidere sui bilanci delle società petrolifere, che già ora riversano in ogni caso sul prezzo finale dei carburanti gli oneri derivanti dagli obblighi comunitari di loro miscelazione con i più costosi biocarburanti, con una incidenza di pochi millesimi di euro al litro. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è d'accordo con la formulazione dell'intero articolo.

- il comma 5-septies, razionalizza la gestione dei controlli eliminando la previsione di oneri aggiuntivi a carico degli operatori economici che già sono controllati attraverso quanto previsto dal Decreto Ministeriale 23 gennaio 2012 sul sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e dei bioliquidi. Si prevede anche il coordinamento tra il Gestore dei servizi energetici S.p.A. con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per evitare duplicazioni di adempimenti a carico degli operatori.

I commi da 4 a 6 attribuiscono, a decorrere da un mese dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, al Ministero dello sviluppo economico la competenza a rilasciare l'autorizzazione a tutti i soggetti che intendono importare biocarburanti prodotti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita l'Agenzia delle Dogane. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare faranno fronte alla competenza autorizzativa e alla pubblicazione sul rispettivo sito internet dell'elenco delle autorizzazioni mediante le ordinarie risorse di personale.

Tale introduzione è motivata dall'attuale crescita delle importazioni di biocarburanti da paesi extra comunitari, i quali spesso sono prodotti senza adottare i necessari standard ambientali e sociali, e quindi a costi minori, realizzando pertanto una distorsione di mercato con i prodotti realizzati in impianti di produzione europea, dove sono in vigore precise normative di carattere ambientale e per la tutela sociale.

Al fine di evitare tale distorsione di mercato, in sede di autorizzazione verrà verificato il rispetto di tali normative nel paese di produzione.

La misura prevista non introduce alcun ostacolo alle importazioni di biocarburanti da paesi extra comunitari, ma un sistema di autorizzazione in grado di assicurare un controllo ed una tracciabilità delle importazioni che consenta di ripristinare condizioni di mercato concorrenziale in linea con i principi nazionali, comunitari ed internazionali di libero mercato.

La procedura autorizzativa sarà svolta dal Dipartimento energia del MISE, che già dispone di un ufficio che cura il settore dei biocarburanti, e dal MATTM nell'ambito delle ordinarie risorse di personale e finanziarie, come indicato dalla clausola di invarianza finanziaria.

Al fine di porre rimedio ad una incertezza operativa lamentata da molti operatori economici, il comma 7 prevede che con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il

MIPAF, MATTM e con il MEF, possono essere aggiornate ed integrate, con uno o più decreti di natura non regolamentare, le specifiche convenzionali dei carburanti e biocarburanti utilizzabili per adempiere all'obbligo di immissione di biocarburanti. Ciò si rende necessario per prevedere la base di calcolo in termini di potere calorifico inferiore (MJ/Kg) di biocarburanti non presenti nel decreto 110/2008 e che il mercato e l'innovazione tecnologica ha reso disponibile negli ultimi anni.

Articolo 14 (Misure in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi)

Si prevede la possibilità attraverso un decreto del MiSE e MATTM di ridurre l'estensione della fascia di rispetto da 12 a 7 miglia, oltre il perimetro esterno delle aree marine e costiere protette lasciando inalterate tutte le garanzie ambientali, riducendo per alcuni casi le difficoltà allo svolgimento di attività imprenditoriali importanti per la ricerca di fonti energetiche e per lo sviluppo economico del Paese.

Si dispone che siano fatti salvi i procedimenti di concessione di coltivazione in materia di idrocarburi *off-shore* in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge; la norma consente di completare alcuni progetti di sviluppo di giacimenti sui quali risultavano già fatti investimenti, evitando oneri a carico dello Stato per richieste di risarcimento da parte delle imprese allo Stato italiano per la revoca degli affidamenti fatta ad investimenti in corso.

Attraverso l'aumento del 3% delle royalties in mare si finanziano le attività di salvaguardia del mare e di sicurezza delle operazioni offshore da parte dei ministeri interessati (MiSE e MATTM).

Articolo 15 (Semplificazioni di adempimenti per il settore petrolifero)

Il comma 1, in materia di semplificazioni di adempimenti per il settore petrolifero, si rende necessario in quanto il soggetto che si rende garante e che paga l'accisa è identificabile come il proprietario della merce, mentre il titolare del deposito fiscale, responsabile in solido con il proprietario della merce, essendo parte terza nel rapporto che l'amministrazione fiscale istituisce direttamente con un altro soggetto, si trova nella condizione di subire eventuali comportamenti non diligenti da parte del proprietario della merce e nella impossibilità di prevenire tale rischio.

La responsabilità solidale del titolare del deposito fiscale costituisce pertanto un onere che nulla aggiunge all'interesse erariale, già tutelato dalla garanzia rilasciata dal proprietario della merce.

L'attività degli operatori indipendenti si configura come un'attività di logistica nell'ambito della quale viene offerto un servizio di stoccaggio e movimentazione a terzi, i quali immettono il prodotto sul mercato interno, e come tali già impegnati al pagamento dell'accisa con le modalità previste dalla legge.

Nell'ambito dello stesso deposito fiscale, adibito a stoccaggio conto terzi, inoltre operano diversi soggetti, i quali si possono vedere penalizzati dal comportamento negligente di un altro soggetto, senza potere minimamente influire su tale comportamento.

La norma non comporta oneri al bilancio dello Stato ed ha ricevuto il parere favorevole dell'Agenzia delle dogane.

Il comma 2 da una parte estende la semplificazione prevista al comma 9 del Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 a tutti i siti contaminati e dall'altra la limita al solo caso di trasformazione da raffineria a deposito, dove l'attività di stoccaggio è già insita negli impianti di raffinazione.

Il comma 3 chiarisce la competenza nel procedimento autorizzativo di cui alla legge 23 agosto 2004 n.239, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativamente ai soli impianti industriali strategici e relative infrastrutture sottoposti alla disciplina del Codice della navigazione.

Al comma 4, fatta salva la VIA, la proposta introduce un coordinamento delle "autorizzazioni ambientali" prevedendo tempi certi di rilascio.

Al comma 5 si prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotti procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti.

Al comma 6 si prevede una modifica dell'attuale disciplina della riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione, dettata dal DM 329/04, in materia di verifiche periodiche di riqualificazione dell'integrità e del funzionamento delle attrezzature (rispettivamente con cadenza decennale e biennale). Le metodologie procedurali dettate dal DM sul tema, presuppongono tuttavia, e pressoché sempre, la fermata degli impianti ad ogni verifica. Tali metodologie compromettono quindi la continuità operativa e produttiva degli impianti a ciclo continuo (es. le raffinerie), soprattutto con riferimento alle cadenze biennali. Tali fermate di verifica, infatti, si aggiungono alle fermate già previste per le manutenzioni generali degli impianti, tipicamente e ciclicamente programmate ogni 4 - 6 anni, producendo fenomeni di fatica termo-meccanica delle attrezzature e delle macchine con diminuzione delle caratteristiche di sicurezza, oltre ad un'ingiustificata perdita di produzione ed energia termica.

Ai sensi del DM 329/2004, il MSE (autorità autorizzante competente) attualmente può consentire deroghe alla tempistica delle ispezioni, purché il gestore dimostri e garantisca, tramite adeguata relazione tecnica un livello di protezione equivalente. Al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e la continuità operativa e produttiva delle infrastrutture e degli insediamenti a ciclo continuo, alcuni dei quali ritenuti strategici dalla legislazione vigente, in quanto rivestono carattere di pubblica utilità o servizio essenziale, si ritiene necessario integrare la disciplina in materia al fine di coordinare la calendarizzazione delle verifiche con le esigenze di continuità operativa e produttiva di detti impianti. Coerentemente, per i medesimi impianti, qualora si verificassero avarie/difetti controllabili e risolvibili in sicurezza tramite tempestivi interventi di manutenzione che consentano al contempo di mantenere l'impianto in esercizio, si ritiene inappropriato attuare una fermata imprevista dell'impianto che produrrebbe in ogni caso fenomeni di fatica termo-meccanica delle attrezzature e delle macchine con diminuzione delle caratteristiche di sicurezza e di efficienza energetica, oltre a comportare notevoli perdite di produzione o servizi essenziali.

L'obiettivo della norma è pertanto anche quello di far fronte con efficacia ed efficienza a problematiche immediate. Infatti, alcune attività di manutenzione possono essere svolte con interventi temporanei che siano comunque in grado di garantire lo standard di sicurezza atteso e con procedure che assicurano il livello di affidabilità richiesto come risulta da esperienze da lungo tempo consolidate sulla base di norme tecniche internazionali riconosciute. Tali interventi, al momento non disciplinati dal DM 329/04, sono finalizzati a mantenere la stabilità strutturale dell'attrezzatura e garantire il contenimento delle eventuali perdite per il tempo di ulteriore esercizio sino alla fermata successiva dell'unità/impianto come disciplinate a seguito della revisione della normativa di cui al presente emendamento.

Al comma 7 viene introdotta una disposizione che prevede che il rilascio dell'autorizzazione all'importazione di prodotti petroliferi finiti prodotti fuori dall'Unione europea sia subordinata all'accertamento del rispetto di requisiti minimi ambientali, di salute dei lavoratori e di sicurezza corrispondenti agli standard europei, in modo analogo a quanto previsto in sede comunitaria per i biocarburanti, col duplice fine di evitare le distorsioni di mercato tra prodotti petroliferi prodotti in stabilimento ubicati all'interno dell'Unione europea, soggetti a severe normative ambientali e di sicurezza, rispetto a prodotti petroliferi raffinati in impianti che non sono soggetti a tali normative e quindi con costi di produzione sensibilmente minori. La disposizione consente anche di evitare di peggiorare le condizioni ambientali complessive attraverso la delocalizzazione delle raffinerie in paesi extraeuropei che hanno vincoli ambientali minori. L'autorizzazione sarà rilasciata dal MISE con le esistenti risorse di personale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 16 (Disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico)

Con la entrata in vigore della nuova disciplina generale in materia di servizi pubblici locali, contenuta nell'articolo 25 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, risulta necessario chiarire la sua potenziale interferenza con il sistema di norme in materia di gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, che hanno finalmente trovato una compiuta definizione nel 2011 con la determinazione degli ambiti territoriali e con l'emanazione del regolamento che disciplina i criteri di aggiudicazione della gara.

Sarebbe infatti estremamente inopportuno che, proprio nel momento del prossimo avvio delle prime gare per ambito nel 2012, l'entrata in vigore delle nuove norme (le quali, avendo solo in alcuni punti affermato esplicitamente la loro non applicabilità al settore gas, possono dare origine a diverse interpretazioni con conseguenti ricorsi amministrativi) provochi un non voluto nuovo ostacolo allo svolgimento di tale processo ormai avviato.

Con le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) si chiarisce, intervenendo sulle norme base che disciplinano le gare per la distribuzione gas, contenute nel D.Lgs. n.164/2000, che alle gare per ambito territoriale sono ammessi tutti i soggetti, con la sola esclusione di quelli che, a livello di gruppo societario, gestiscono al momento della gara servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica, specificando al contempo che tale divieto non vale per le società quotate in mercati regolamentati e per le società da queste direttamente o indirettamente controllate, nonché al socio selezionato ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, e alle società a partecipazione mista, pubblica e privata, come già disposto dall'art.25 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012.

Tale disposizione vale solo per le gare per ambito "a regime" e cioè per quelle che saranno svolte dopo le prime gare per ambito che stanno per essere bandite nel 2012, al termine del periodo transitorio, ormai concluso, disciplinato dallo stesso D.Lgs. n.164/00 (vale quindi per le gare che saranno bandite indicativamente nel 2024).

Per le prime gare per ambito che stanno per essere bandite nel 2012, la partecipazione, come specificato al comma 1, lettera b), anche in questo caso intervenendo sulla norma che nel D.Lgs. disciplinava tale transitorio, si chiarisce che tale partecipazione è invece ovviamente più ampia, venendo aperta a tutti i soggetti, quotati e non quotati, anche se hanno affidamenti diretti, anche a livello di gruppo, anche in servizi pubblici diversi dalla distribuzione gas.

Con il comma 2 si chiarisce che la generale disciplina degli ambiti, individuati a livello provinciale dall'art.25 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, come peraltro detto in forma generica dallo stesso articolo, non si applica agli ambiti già determinati per le gare per la distribuzione del gas.

Infine al comma 3 viene chiarito che per le gare per la distribuzione del gas resta fermo l'obbligo di assumere una quota parte del personale del distributore uscente, come stabilito dallo specifico decreto emanato nel 2011 ai sensi del D.Lgs. n.164/00, e che pertanto tale previsione non può dare punteggi per l'aggiudicazione della gara (l'art.25 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27 prevede invece che l'assunzione del personale del distributore uscente da parte del distributore subentrante sia facoltativa e che dia luogo a un punteggio migliore). Al comma 4 si modificano la tempistica ed i criteri di aggiudicazione delle gare per le concessioni idroelettriche.

In particolare, la durata delle concessioni è portata a 20 anni (dagli attuali 30), tempo ritenuto congruo per consentire lo sfruttamento della risorsa pubblica e dei benefici degli eventuali investimenti effettuati dal soggetto aggiudicatario, ma al contempo assicurarne la successiva circolazione fra altri soggetti interessati. Inoltre, poiché il prezzo di mercato dell'energia elettrica è difficilmente prevedibile a lungo termine, una durata eccessivamente lunga indurrebbe i

soggetti offerenti a sottovalutare (e ‘sottoprezzare’) il valore economico della concessione stessa.

Inoltre, anche per evitare possibili contenziosi, viene stabilito il valore predominante da attribuire all’elemento “offerta economica” nonché all’elemento “aumento dell’energia prodotta o della potenza installata”, rispetto agli altri elementi qualitativi/soggettivi dell’offerta.

Infine, la norma definisce che una parte dell’offerta economica sia da destinare alla riduzione dei costi di fornitura dell’energia agli utenti elettrici. Ciò non presuppone l’uso o la riduzione di risorse economiche pubbliche – configura, anzi, effetti positivi sotto il profilo economico.

Con la entrata in vigore della nuova disciplina generale in materia di servizi pubblici locali, contenuta nell’articolo 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, risulta necessario chiarire la sua potenziale interferenza con il sistema di norme in materia di gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas, che hanno finalmente trovato una compiuta definizione nel 2011 con la determinazione degli ambiti territoriali e con l’emanazione del regolamento che disciplina i criteri di aggiudicazione della gara.

Sarebbe infatti estremamente inopportuno che, proprio nel momento del prossimo avvio delle prime gare per ambito nel 2012, l’entrata in vigore delle nuove norme (le quali, avendo solo in alcuni punti affermato esplicitamente la loro non applicabilità al settore gas, possono dare origine a diverse interpretazioni con conseguenti ricorsi amministrativi) provochi un non voluto nuovo ostacolo allo svolgimento di tale processo ormai avviato.

Con le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) si chiarisce, intervenendo sulle norme base che disciplinano le gare per la distribuzione gas, contenute nel D.Lgs. n.164/2000, che alle gare per ambito territoriale sono ammessi tutti i soggetti, con la sola esclusione di quelli che, a livello di gruppo societario, gestiscono al momento della gara servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica, specificando al contempo che tale divieto non vale per le società quotate in mercati regolamentati e per le società da queste direttamente o indirettamente controllate, nonché al socio selezionato ai sensi dell’articolo 4, comma 12, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, e alle società a partecipazione mista, pubblica e privata, come già disposto dall’art.25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012.

Tale disposizione vale solo per le gare per ambito “a regime” e cioè per quelle che saranno svolte dopo le prime gare per ambito che stanno per essere bandite nel 2012, al termine del periodo transitorio, ormai concluso, disciplinato dallo stesso D.Lgs. n.164/00 (vale quindi per le gare che saranno bandite indicativamente nel 2024).

Per le prime gare per ambito che stanno per essere bandite nel 2012, la partecipazione, come specificato al comma 1, lettera b), anche in questo caso intervenendo sulla norma che nel D.Lgs. disciplinava tale transitorio, si chiarisce che tale partecipazione è invece ovviamente più ampia, venendo aperta a tutti i soggetti, quotati e non quotati, anche se hanno affidamenti diretti, anche a livello di gruppo, anche in servizi pubblici diversi dalla distribuzione gas.

Con il comma 2 si chiarisce che la generale disciplina degli ambiti, individuati a livello provinciale dall’art.25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, come peraltro detto in forma generica dallo stesso articolo, non si applica agli ambiti già determinati per le gare per la distribuzione del gas.

Infine al comma 3 viene chiarito che per le gare per la distribuzione del gas resta fermo l’obbligo di assumere una quota parte del personale del distributore uscente, come stabilito dallo specifico decreto emanato nel 2011 ai sensi del D.Lgs. n.164/00, e che pertanto tale previsione non può dare punteggi per l’aggiudicazione della gara (l’art.25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27 prevede invece che l’assunzione del personale del distributore uscente da parte del distributore subentrante sia facoltativa e che dia luogo a un punteggio migliore).

Al comma 4 si modificano la tempistica ed i criteri di aggiudicazione delle gare per le concessioni idroelettriche. In particolare, la durata delle concessioni è portata a 20 anni (dagli attuali 30), tempo ritenuto congruo per consentire lo sfruttamento della risorsa pubblica e dei benefici degli eventuali investimenti effettuati dal soggetto aggiudicatario, ma al contempo assicurarne la successiva circolazione fra altri soggetti interessati. Inoltre, poiché il prezzo di mercato dell'energia elettrica è difficilmente prevedibile a lungo termine, una durata eccessivamente lunga indurrebbe i soggetti offerenti a sottovalutare (e 'sottoprezzare') il valore economico della concessione stessa.

Inoltre, anche per evitare possibili contenziosi, viene stabilito il valore predominante da attribuire all'elemento "offerta economica" nonché all'elemento "aumento dell'energia prodotta o della potenza installata", rispetto agli altri elementi qualitativi/soggettivi dell'offerta.

Infine, la norma definisce che una parte dell'offerta economica sia da destinare alla riduzione dei costi di fornitura dell'energia agli utenti elettrici. Ciò non presuppone l'uso o la riduzione di risorse economiche pubbliche – configura, anzi, effetti positivi sotto il profilo economico.

La disposizione di cui al comma 4, lett. a) modifica i criteri di aggiudicazione delle gare di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico, previste dall'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 nonché la durata delle concessioni.

A fini di chiarezza interpretativa, per evitare anche possibili contenziosi che potrebbero rallentare le procedure di aggiudicazione, è stabilito il valore predominante da attribuire all'elemento "offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e degli altri beni pubblici oggetto di concessione" nonché all'elemento "offerta di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata", rispetto agli altri elementi dell'offerta, in quanto criteri oggettivi, di immediata valutazione. I criteri, secondo questo ordine di priorità, dovranno essere poi riportati nel provvedimento, di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata sui requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara previsto dall'articolo 12, comma 2, del citato decreto legislativo 79/1999. Tale provvedimento non sembra più procrastinabile ed è stato ripetutamente sollecitato dalla Commissione europea, sia all'interno della procedura di infrazione n. 2011/2026, che riguardo al caso pilota n. 965/10/MARK che dalla Autorità Antitrust e da quella di vigilanza sui contratti pubblici.

La durata delle concessioni è ridotta da trenta a venti anni, tempo ritenuto congruo per consentire lo sfruttamento della risorsa pubblica al soggetto aggiudicatario, ma al contempo assicurarne la successiva circolazione fra altri soggetti interessati, evitando che un'eccessiva durata possa configurarsi come barriera all'ingresso al mercato di altri possibili contendenti.

La norma di cui al comma 4, lett. b) rinvia al predetto decreto ministeriale la fissazione della percentuale dell'offerta economica, risultata aggiudicataria, da destinare alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio della generalità dei clienti finali e la definizione delle relative modalità di attuazione.

I commi 5 e 6 disciplinano il trasferimento del ramo d'azienda dal concessionario uscente al nuovo aggiudicatario per garantire la continuità gestionale della concessione. In particolare, fermo restando il carattere demaniale della risorsa idrica e dei beni pubblici identificati dall'articolo 25, comma 1, del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n.1775 (opere di raccolta, di regolazione e di condotte forzate ed i canali di scarico), è previsto che al concessionario uscente sia assicurato il rientro degli investimenti effettuati su tali beni e non ammortizzati alla scadenza della concessione. Il valore del ramo d'azienda è definito con riferimento al valore di mercato dei beni materiali diversi da quelli di cui al citato articolo 25, comma 1, inteso come valore di ricostruzione a nuovo, diminuito nella misura dell'ordinario degrado. Il valore dell'avviamento non è incluso in tale valutazione. Il prezzo del ramo d'azienda va concordato tra l'Amministrazione regionale e il concessionario uscente e reso noto nel bando di gara. In caso di mancato accordo si ricorre ad un collegio arbitrale che deve pronunciarsi entro

un tempo definito. In relazione a tale nuova disciplina il comma 9 abroga i commi 489 e 490 della legge 266/2005 (finanziaria 2006).

Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale delle attività economiche legate agli usi delle acque e parità di trattamento tra gli operatori economici, il comma 7 prevede un decreto interministeriale, d'intesa con la Conferenza permanente, per stabilire i criteri generali per la determinazione e l'aggiornamento da parte delle regioni di valori massimi dei canoni di concessione ad uso idroelettrico, secondo criteri di economicità e ragionevolezza.

Articolo 17 (Semplificazioni delle attività di realizzazione di infrastrutture energetiche e liberalizzazioni nel mercato del gas naturale)

Molti procedimenti relativi alla realizzazione di infrastrutture energetiche strategiche risultano fortemente rallentati o sospesi, anche per anni, a causa dell'inerzia delle amministrazioni regionali aventi competenza concorrente nell'autorizzazione o concessione relativa alle opere da realizzare.

Anche in presenza di espressioni favorevoli di V.I.A. e di pareri favorevoli dei Comuni interessati, in assenza di intesa regionale non si possono autorizzare le realizzazioni di infrastrutture in grado di muovere investimenti rilevanti di privati.

Per lo sviluppo di programmi di realizzazione di infrastrutture energetiche sono attualmente in attesa di autorizzazione ingenti investimenti di operatori di mercato, per un ammontare di oltre 10 miliardi di euro, totalmente di capitale privato, che, ove celermente autorizzati, potrebbero contribuire significativamente alla crescita economica e all'occupazione, con effetti anche sulla riduzione del costo dell'energia per i consumatori domestici e per le imprese.

Le disposizioni del comma 1, coerentemente con l'orientamento giurisprudenziale attuale della Corte Costituzionale, colmano un vuoto normativo che si presenta nel caso in cui l'intesa regionale, necessaria nei casi di competenza concorrente, o il diniego della stessa, non intervengano anche dopo tempi di attesa molto lunghi, e in presenza di un procedimento amministrativo già concluso con il parere delle varie amministrazioni centrali e locali coinvolte e dopo una Valutazione di Impatto Ambientale espressa in senso favorevole. La nuova norma pone all'Amministrazione dello Stato procedente in regime concorrente l'onere di attuare tutti i possibili tentativi di leale collaborazione, esperiti i quali, analogamente con le procedure di legge già previste in caso di dissenso espresso, si fa ricorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per una decisione definitiva, in modo da pervenire alla chiusura del procedimento.

Con le disposizioni di cui al comma 2 si introducono modalità più efficienti per la allocazione dei servizi di stoccaggio destinati alla flessibilità del sistema di importazione, al servizio di modulazione per i clienti civili, al servizio di stoccaggio per utenti industriali e termoelettrici, passando da un sistema pro-quota e con volumi segmentati per tipologia di utenza, a un sistema di asta competitiva sul complesso delle capacità disponibili. In tal modo si fa emergere il valore commerciale della risorsa stoccaggio, destinando ai clienti civili, per la parte di competenza, e a tutti gli utenti del sistema per la rimanente parte, la differenza tra le maggiori entrate derivanti dalle procedure di asta e la tariffa regolata per tali servizi, stabilita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Viene consentito perciò l'accesso allo stoccaggio da parte di tutti gli utenti, semplificando il sistema di transazioni tra i diversi fornitori al mercato civile in caso di modifica del portafoglio clienti, e si spinge verso un sistema di mercato per l'allocazione di una risorsa scarsa di sistema.

Articolo 18 (Regimi tariffari speciali per i grandi consumatori industriali di energia elettrica)

L'attuale normativa in materia fiscale identifica i grandi consumatori di energia, per i quali esiste una disciplina di maggior favore, esclusivamente in base alla quantità di energia consumata.

La direttiva 2003/96/CE in materia di tassazione energetica prevede che i Paesi membri possano definire sgravi fiscali a favore delle imprese a forte consumo di energia, identificate secondo parametri di incidenza dei costi di acquisto dell'energia sul valore produttivo dell'impresa.

La norma che si propone è finalizzata ad identificare le categorie di imprese a forte consumo di energia secondo i criteri dati dalla direttiva europea, ossia con riferimento non solo alla quantità di energia consumata ma anche al peso che riveste il costo dell'energia sui costi di produzione e sull'attività di impresa, in modo da riequilibrare in modo più equo le attuali agevolazioni.

La norma prevede, al comma 1, che si proceda a definire le imprese a forte consumo di energia, entro il 31 dicembre 2012, attraverso uno o più decreti del Ministro dell'economia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Si sottolinea come i criteri considerati siano coerenti con l'art.17 della direttiva che pone dei requisiti minimi, attribuendo agli Stati membri la facoltà di applicare concetti più restrittivi.

Il comma 2 prevede che il riordino del sistema di aliquote risponda a criteri di semplificazione e rispetti i vincoli di invarianza della spesa pubblica e delle entrate, senza comportare altresì un peggioramento del carico fiscale per i consumi domestici.

Il comma 3 prevede che i medesimi requisiti e parametri siano alla base della revisione della distribuzione degli oneri generali di sistema del settore elettrico che sarà operata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sulla base di indirizzi del Ministro dello sviluppo economico.

Il comma 4 specifica gli adempimenti con cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) dà attuazione all'articolo 3, comma 13 bis, del decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito con modificazioni in legge n. 44 del 26 aprile 2012, il quale è recentemente intervenuto sulle modalità di applicazione di regimi tariffali speciali per l'energia elettrica.

Questi regimi – ormai non più operativi – erano previsti all'articolo 20, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n.9 e al decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995 per importanti realtà industriali operanti nel paese; in entrambi i casi, si prevedeva che, a carico delle tariffe elettriche, venisse erogata alle singole aziende beneficiarie una componente compensativa, pari alla differenza tra il prezzo nazionale dell'energia elettrica ed una tariffa agevolata, inferiore al prezzo di mercato.

La proposta normativa chiarisce che, al fine di garantire alle imprese interessate “condizioni di neutralità” nel passaggio al mercato libero, la componente compensativa non deve essere inferiore a quella che sarebbe stata riconosciuta in caso di permanenza sul mercato vincolato.

Il costo per le componenti compensative oggetto della norma fa parte di un fondo compreso tra gli oneri di sistema del settore elettrico. Come tutti i fondi gestiti dalla Cassa per conto dell'AEEG, si tratta di risorse derivanti da componenti tariffarie, raccolte sull'energia elettrica e non derivanti dal bilancio statale, facendo salvi gli effetti fiscali già conseguiti.

La norma conferma inoltre che l'ambito di applicazione dell'articolo 3, comma 13 bis, del decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito con modificazioni in legge n. 44 del 26 aprile 2012, si riferisce solo al periodo di tempo di vigenza dei due regimi tariffari, a suo tempo oggetto di analisi e valutazione positiva da parte della Commissione europea, e riguarda solo gli effetti prodotti dal diritto nazionale. Sono quindi esplicitamente fatti salvi gli effetti delle decisioni della Commissione Europea sulle proroghe degli stessi regimi tariffari speciali, intervenute nel 2005 e dichiarate illecite dalla stessa Commissione.

Articolo 19 (Modifiche al decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85, in materia di attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio)

Le miniere sono costituite da giacimenti di minerali strategici per l'interesse nazionale (art. 2 R.D. 29 luglio 1927 n. 1443). L'art. 826 cod. civ. le ha originariamente incluse nel patrimonio indisponibile dello Stato, in quanto come tali destinate ad essere coltivate nell'interesse della collettività in regime di concessione. Con la riforma costituzionale del 2001 lo Stato ha perso la

competenza sia legislativa sia gestionale riguardo le miniere in quanto tali competenze sono passate alle Regioni. Nelle Regioni a statuto speciale le miniere (tutte, ad esclusione degli idrocarburi) appartengono al patrimonio indisponibile regionale.

Con il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 le miniere sono state trasferite al patrimonio disponibile delle Province, creando una duplice distorsione:

- a) eliminare la natura pubblicistica delle miniere, declassando materiali strategici a beni privati, venendo così meno la finalità del perseguimento del pubblico interesse,
- b) attribuire tali beni alle Province che non hanno alcuna competenza in materia, sottraendoli alle Regioni che hanno l'intera competenza (legislativa ed amministrativa) al riguardo.

Al quadro normativo sopra delineato occorre aggiungere un aspetto tecnico fondamentale: le risorse minerarie non sono rinnovabili e non sono uniformemente distribuite nel territorio nazionale ma rappresentano un evento geologico peculiare. Tutto ciò comporta un impegno imprenditoriale economico e tecnico che deve avere la certezza e la garanzia dello sfruttamento delle risorse minerarie, una volta accertata la consistenza del giacimento.

La modifica proposta trasferisce le miniere di minerali solidi di cui all'art. 2 R.D. 29 luglio 1927 n.1443 al patrimonio indisponibile delle regioni a statuto ordinario, riportando così ad uniformità la disciplina nazionale in coerenza con la riforma costituzionale di cui alla legge cost. 18 ottobre 2011 n. 3.

Attualmente, a decorrere dal 1998, lo Stato non ha più diritto al "diritto proporzionale" previsto all'art. 25 del R.D. n. 1443/1927. Il diritto proporzionale spetta oggi esclusivamente alle Regioni, le quali, anzi, con legge regionale hanno (in molti casi) disposto un ulteriore contributo ambientale a carico dei concessionari di miniera, al pari dei soggetti autorizzati alla coltivazione delle cave. (Anzi, per completezza di quadro, va osservato come il trasferimento delle miniere al patrimonio disponibile delle Province comporti in capo alle Regioni la perdita del diritto proporzionale in quanto lo stesso ha come presupposto che le miniere siano patrimonio indisponibile). Con il trasferimento delle miniere al patrimonio indisponibile regionale, resta ferma la potestà per le Regioni di applicare il contributo ritenuto più opportuno con devoluzione dello stesso in tutto o in parte alle Province.

Per lo Stato l'operazione è quindi assolutamente neutra sotto il profilo finanziario.

CAPO VI - ULTERIORI MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

Articolo 20 (Razionalizzazione dell'organizzazione dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e dell'ENIT - Agenzia nazionale per il turismo all'estero)

L'articolo è volto a garantire una coerenza complessiva dei commi da 18 a 26 dell'articolo 14 del D.l. n. 98/2011 a seguito delle modifiche apportate dall'art. 22, commi da 6 a 8 del D.L. n. 201/2011, oltre che assicurare una maggiore efficienza ed efficacia di azione alla nuova Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, garantendo una migliore governance e portando il numero complessivo del contingente massimo di personale da trasferire dall'ex-ICE all'Agenzia da 300 a 450 unità. Con il primo comma, viene inserito nella cabina di regia, in qualità di copresidente per le materie di propria competenza, anche il Ministro con delega al turismo, e tra le amministrazioni componenti il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Tenuto conto del ruolo svolto dalle regioni, viene sostituita la partecipazione del presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (che, tra l'altro, nell'attuale quadro di deleghe di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, coincide con il Ministro con delega al turismo) con quella del presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Infine, viene inserito, tra i rappresentanti delle imprese, anche il presidente dell'Alleanza delle Cooperative Italiane. In relazione al secondo comma, si segnala che, in sede di conversione, a

seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.30 nella seduta delle commissioni bilancio e finanze riunite in data 13 dicembre 2011, all'art. 22, capoverso 15[^] (comma 26 bis dell'art. 14 del D.L. n. 98/2011), sono stati soppressi, rispetto al testo del decreto legge, i periodi dal secondo in poi. Tale modifica appare sicuramente essere stata determinata da un'errata trascrizione dell'ultima versione dell'emendamento 2.30 approvato dalla Commissione. A tal fine, è necessario reintrodurre, sempre nel primo comma, le disposizioni che pongano rimedio ai periodi soppressi al comma 26-bis.

Inoltre la disposizione viene incontro all'esigenza di razionalizzare l'organizzazione del personale e contenere le risorse finanziarie e strumentali all'estero di ENIT - Agenzia nazionale per il turismo. A tal fine si propone una norma - sostanzialmente mutuata dalle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 25, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sostituito dall'articolo 22, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 - con la quale applicare anche all'ENIT quelle disposizioni di razionalizzazione all'estero nell'utilizzo delle sedi e del personale che consente già all'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese di realizzare un'ottimizzazione nella gestione dell'ente, in un quadro di più efficace ed efficiente sinergia con il Ministero degli affari esteri. A tal fine, in particolare, il personale all'estero di ENIT, ferma restando la propria dipendenza organica dall'ente di appartenenza, opererà sotto la direzione, vigilanza e coordinamento dei Capi missione del Ministero degli affari esteri.

Con comma 4, al fine di rafforzare le sinergie tra Regioni, Ministro per il turismo e Ministro per gli affari esteri, è inserita la previsione della partecipazione, nel consiglio di amministrazione dell'ENIT, a decorrere dal primo rinnovo, anche di un rappresentante del Ministero per gli affari esteri.

Articolo 21 (Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e consorzi per l'internazionalizzazione)

Il comma 1 interviene sul Fondo istituito dall'articolo 2 della Legge 394/81 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, concernente misure a sostegno delle esportazioni italiane", con la finalità di operare un'azione di riordino, semplificazione e snellimento di procedure di regolazione.

La normativa sul Fondo, istituito nel 1981 con carattere rotativo, è stata modificata ripetute volte nel corso degli anni, con stratificazioni successive che rendono, allo stato attuale, necessario il completamento dell'azione di riordino.

Nella considerazione che il coordinamento nazionale in tema di internazionalizzazione viene oggi assicurato al livello più alto dalla cabina di regia, si prevede che la disciplina regolatoria di attuazione secondaria sia definita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico in sostituzione dell'attuale complessa procedura che prevede l'intervento del CIPE, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri. Al fine di non interrompere l'operativa del Fondo è disposta la permanenza in vigore dei criteri e delle procedure vigenti fino all'emanazione della nuova disciplina.

Viene, inoltre, determinata in favore delle piccole e medie imprese una riserva di destinazione delle risorse pari al 70% annuo.

Le risorse iscritte nel capitolo 2501 del Ministero dello sviluppo economico vengono, inoltre, concentrate per contribuire ai progetti di consorzi per l'internazionalizzazione e a quelli di Camere di Commercio italiane all'estero, al fine di evitare la dispersione delle risorse in interventi di ridotta entità. A tal fine, e' prevista, nell'Allegato 1, la contestuale abrogazione dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143 (Disposizioni in materia di

contributi e di finanziamenti per lo sviluppo delle esportazioni) e della legge 29 ottobre 1954 n. 1083 (Concessioni di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane).

Le disposizioni contenute nell'articolo intendono aggiornare la normativa vigente sui consorzi per l'export, risalente agli anni '80 e frammentata in due disposizioni per le quali è prevista la contestuale abrogazione nell'Allegato 1 (Legge n. 83/89 "Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane" e articolo 10 (consorzi agro-alimentari, turistico-alberghieri, agro-ittici-turistici multi regionali) della Legge n. 394/81 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, concernente misure a sostegno delle esportazioni italiane").

E' pertanto ridefinito l'oggetto di tali consorzi, in considerazione del più ampio concetto, oggi inteso, di "*internazionalizzazione*", ed ampliata la loro possibile composizione con la partecipazione di enti pubblici e privati, di banche e di imprese di grandi dimensioni. Sono, inoltre, estesi i settori di appartenenza delle aziende consorziate al settore dei servizi e a quello commerciale. Si prevede, in compatibilità con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, che i contributi ai consorzi siano concessi come aiuti "*de minimis*", escludendo, al contempo, da tali agevolazioni gli enti pubblici e privati, le banche e le imprese di grandi dimensioni.

E' infine prevista la possibilità che ai progetti agevolati possano partecipare anche piccole e medie imprese non consorziate attraverso contratti di rete.

La normativa di attuazione è demandata a un successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di natura non regolamentare.

Con il comma 5 vengono riconfermate le precedenti disposizioni fiscali in materia.

Articolo 22 (Potere sanzionatorio in materia di Made in Italy)

La norma intende chiarire quale sia l'Autorità amministrativa competente all'esercizio del potere sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni previste in materia di Made in Italy dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, laddove, quindi, il titolare o il licenziatario del marchio realizzi una condotta illecita, *sub specie* di fallace indicazione, dell'uso del marchio, qualora lo stesso avvenga con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, ai sensi della normativa europea sull'origine. Al riguardo, infatti è previsto l'obbligo, per i soggetti interessati (titolari o licenziatari di marchi), di accompagnare i prodotti o le merci alternativamente con indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto; ovvero con un'attestazione, circa le informazioni - che gli stessi soggetti renderanno in fase di commercializzazione - sulla effettiva origine estera di prodotti o merci.

Articolo 23 (S.R.L. Semplificata)

La proposta emendativa contribuisce a migliorare la posizione del nostro Paese nella classifica Doing Business.

L'Italia occupa il 77° posto della classifica nella specifica voce "Starting a business", scontando prevalentemente i maggiori costi per l'avvio di impresa. La graduatoria viene compilata su specifici case study e la fattispecie Srl semplificata oggetto della norma non viene presa in considerazione in quanto limitata ai soli under 35. La sola rimozione del vincolo anagrafico consentirebbe di uniformarsi al benchmark dei nostri competitors Ue, garantendo un avanzamento di ben 6 posti nella classifica generale, con i conseguenti effetti – diretti ed indiretti – sulle dinamiche economico produttive.

Contestualmente la stessa norma sostituisce il regolamento di attuazione ancora in corso di attuazione con un modello standard di statuto inderogabile, che faciliterà il lavoro – con sensibile riduzione dei costi – dei notai, e mantiene l'esenzione dai diritti di bollo e dalle altre tasse solo in caso di soci di età inferiore ai 35 anni al fine di mantenere l'invarianza di spesa.

Articolo 24 (Contratto di rete)

Il comma 1 introduce una semplificazione alla forma con la quale il contratto di rete può essere redatto oltre all'atto pubblico ed alla scrittura privata autenticata, anche l'atto scritto, firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale"

Il comma 2, sempre nell'ottica della semplificazione degli adempimenti consente di fare un'unica iscrizione della modifica presso il Registro delle imprese della camera di commercio dell'impresa indicata nell'atto modificativo. Quest'ultimo provvede d'ufficio a comunicarlo a tutti gli altri uffici presso i quali le imprese aderenti alla rete sono iscritte.

Il comma 3. Il contratto di rete, pur presentando una sua tipicità economica e sociale potrebbe essere esposto, in sede applicativa, soprattutto in relazione ai casi di esercizio in comune dell'attività agricola per realizzare determinati obiettivi, al regime vincolistico che caratterizza i rapporti agrari (L. 203/82), che non favorisce la costituzione e la diffusione delle aggregazioni tra aziende agricole.

Articolo 25 (Adeguamento del sistema sanzionatorio delle cooperative)

La sanzione di cui al 3° comma dell'art. 12 del d.Lgs. n. 220/2002, a causa delle sostanziali modifiche normative che si sono succedute nel tempo in materia di albo delle società cooperative, è divenuta inapplicabile. Infatti nella sua originaria formulazione la sanzione colpiva le cooperative che si sottraevano alla vigilanza con la perdita dei benefici fiscali in quanto la cancellazione da quello che veniva denominato "Albo nazionale degli enti cooperativi", evoluzione del soppresso registro prefettizio e schedario generale della cooperazione, di fatto mai attuato, comportava appunto quella conseguenza.

Di tutt'altra natura invece è l'attuale "Albo delle società cooperative", introdotto con la riforma del diritto societario (art. 223 sexiesdecies disp att codice civile) e poi istituito con il D.M. 23/06/2004 che non contiene l'elenco degli enti che godono di benefici fiscali: nato con finalità di tipo anagrafico e statistico, con le novità introdotte dalla L. n. 99/2009 (art. 10 comma 1) è divenuto vero e proprio elemento costitutivo della natura cooperativistica della società.

Il motivo della inapplicabilità dell'attuale disposizione, di cui si propone la modifica, è duplice: in primo luogo l'ipotetica cancellazione dall'odierno albo delle società cooperative provocherebbe la contestuale eliminazione dal registro delle imprese e quindi la cessazione della cooperativa senza, oltretutto, le garanzie che l'ordinamento prevede per i creditori sociali con l'attivazione della procedura liquidatoria dell'ente che a volte è irrinunciabile (se la società è proprietaria di beni immobili) ed in secondo luogo perché risulterebbe evidente l'inasprimento della sanzione rispetto a quelle che erano le originarie intenzioni del legislatore se si pensasse di applicare alla lettera l'attuale dettato normativo, poiché la cooperativa anziché perdere i benefici fiscali verrebbe completamente espunta dall'ordinamento.

La norma proposta, oltre che ripristinare la ratio della sanzione che in origine era stata correttamente individuata dal legislatore, risulta più calibrata alla tipologia di infrazione commessa: essa inoltre ha il non trascurabile pregio di produrre effetti immediati sia in termini di deterrenza al fenomeno, sia di recupero del beneficio fiscale non dovuto alle cooperative che si sottraggono alle verifiche di mutualità. Una valutazione di massima in rapporto alla dimensione media delle cooperative per le quali non è possibile, a causa dei loro comportamenti elusivo/ostativi, effettuare i controlli ed alla percentuale delle stesse che hanno chiuso il bilancio in utile, consente di stimare in non meno di un milione di Euro per anno il recupero per lo Stato in termini di fiscalità.

Articolo 26 (Semplificazione della governance di Unioncamere)

Con la proposta si intende favorire il coordinamento della programmazione delle linee strategiche e delle attività del Sistema camerale con quelle definite dallo Stato e a livello locale. Tale coordinamento era già previsto nel decreto legislativo n. 23 con l'allargamento dell'organo politico-amministrativo dell'Unioncamere ai rappresentanti di Stato e enti locali. Alcune norme intervenute successivamente hanno modificato la materia e rendono dunque necessario il coordinamento delle norme che si propongono. Il decreto legislativo n. 23 del 2010, infatti, ha disposto – nel modificare l'articolo 7 della legge n. 580 del 1993 – che dell'organo di amministrazione dell'Unioncamere fanno parte, oltre ai rappresentanti delle Camere di commercio come individuati dallo statuto, tre rappresentanti designati dal ministro dello sviluppo economico e tre rappresentanti designati dalla conferenza unificata. Il Parlamento ha poi di recente approvato la legge 11 novembre 2011, n. 180, che si è sostituita a quella della legge n. 580: l'articolo 3 della legge, infatti, dispone al comma 2 che per garantire la più ampia rappresentanza dei settori economicamente più rilevanti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, il numero dei componenti degli organi amministrativi non può essere comunque superiore a un terzo dei componenti dei consigli di ciascuna Camera di commercio. Il successivo comma 3, infine, estende la disposizione anche agli enti del Sistema camerale a base associativa. La norma si rende, dunque, necessaria per ripristinare la presenza dei rappresentanti degli enti locali e del Ministero dello Sviluppo economico, senza oneri aggiuntivi, alle riunioni dell'organo, a cui partecipano quali invitati.

Articolo 27 (Commissario ad acta)

L'articolo dispone la cessazione del commissario “ad acta” di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, disponendo altresì in merito ai conseguenziali adempimenti.

L'art. 86 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003), avente ad oggetto interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219 (recante conversione, con modificazioni, del decreto legge 19 marzo 1981, n. 75, ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981), aveva inteso pervenire alla definitiva chiusura di tutti gli interventi infrastrutturali di cui all'art. 32 della suddetta legge n. 219 del 1981, nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, demandando al Ministro per le Attività produttive la nomina di apposito Commissario “ad acta”.

Inoltre, il medesimo art. 86 aveva revocato tutte le concessioni per le opere di viabilità, finanziate ai sensi della citata legge n. 219 del 1981, i cui lavori non avessero conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni, ed aveva disposto che il commissario “ad acta”, entro 24 mesi dalla definizione degli stati di consistenza, affidasse l'esecuzione delle opere medesime con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione, avvalendosi della disciplina straordinaria di cui alla legge n. 219 del 1981, nulla disponendo sul termine della relativa definitiva consegna.

Le previsioni di legge, in deroga alle ordinarie procedure, sono state indirizzate alla più celere consentita conclusione di opere infrastrutturali divenute annose.

L'affidamento ad un commissario “ad acta” di attività mediante procedure extra ordinem, per l'intrinseca natura delle procedure medesime, dovrebbe avere un'applicazione circoscritta nel tempo. L'attribuzione, ad un soggetto amministrativo, di poteri eccezionali, in deroga alle ordinarie disposizioni, appare sistematicamente coerente soltanto ove sia prevista la temporaneità dell'incarico.

Con il presente emendamento si pone rimedio alla mancata previsione, nel citato art. 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, del termine di conclusione delle opere e dell'incarico di commissario “ad acta”.

A tal fine si dispone che, entro la data del 31 dicembre 2013, debba avvenire la ricognizione di tutte le pendenze e si debba provvedere alla consegna, in capo alle Amministrazioni competenti secondo le ordinarie modalità di individuazione, di tutti i beni, trattazioni, rapporti.

Si prevede altresì che, entro la medesima data del 31 dicembre 2013, il commissario rediga la relazione conclusiva dell'attività svolta e la presenti ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico.

Articolo 28 (Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270)

Con le disposizioni in esame si interviene sul decreto legislativo 270/99, recante “Nuova disciplina della amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza”, con modifiche finalizzate al contenimento dei costi della procedura, che riguardano la determinazione dei compensi degli organi delle procedure e i criteri di attribuzione di incarichi di collaborazione e consulenza professionale

Si segnala, quanto alla determinazione dei compensi, che l'art. 47 del citato decreto legislativo 270/99 (di recente novellato dall'art. 8, comma 3, lett.c, del decreto legge 70/2011, convertito dalla legge 106/2011) che demandava la fissazione dei criteri di liquidazione dei compensi ad un regolamento interministeriale, non è stato ad oggi attuato; nelle more della emanazione di tale regolamento i compensi dei commissari giudiziali e straordinari sono stati determinati applicando in via analogica le disposizioni contenute nel Regolamento concernente i compensi dei curatori fallimentari, di recente oggetto di adeguamento con il decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30.

Le norme che oggi si propongono si rendono opportune ed urgenti al fine di vincolare i criteri di determinazione dei compensi dei commissari giudiziali e straordinari, a misure di contenimento della spesa delle procedure, attraverso: i) il recepimento nell'ambito dell'amministrazione straordinaria, con gli adattamenti necessari alla specificità della procedura e con una riduzione del 20% delle aliquote ivi previste per il calcolo del compenso, delle disposizioni regolamentari di recente adottate per i curatori fallimentari, e ii) esplicite previsioni, attinenti i criteri di nomina e remunerazione per gli esperti la cui opera sia richiesta dalla procedura, finalizzate alla maggiore economicità e trasparenza. In conseguenza, si propongono novelle agli artt. 39 (Criteri per la scelta dei commissari e degli esperti), 41 (Intrasmissibilità delle attribuzioni del commissario straordinario) e 47 (Compenso dei commissari e dei membri esperti del comitato di sorveglianza).

In particolare, con riferimento all'art.39, comma 2, si prevede che il decreto ministeriale per la fissazione dei criteri di scelta degli esperti della procedura, contempli anche gli obblighi di pubblicità degli incarichi conferiti e dei relativi costi.

Con le modifiche all'art. 41, vengono adeguate ai criteri già previsti dalla riforma della legge fallimentare (art. 32 L.F.), le disposizioni relative alle figure del delegato e del coadiutore, in particolare esplicitando, quanto alla prima, che l'onere del compenso è a carico del compenso del commissario (modifiche al comma 1 dell'art. 41), mentre l'attribuzione di altri incarichi di collaborazione e consulenza viene assoggettata alla autorizzazione del Comitato di sorveglianza e limitata ai casi di effettiva necessità e alla previa verifica circa l'inesistenza di idonee professionalità interne all'impresa (modifica al comma 2).

Infine, le modifiche che si propongono all'art. 47, attengono, innanzitutto, alla previsione della emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico di natura non regolamentare in luogo dell'originario regolamento previsto dalla legge, stanti, da un lato, il rinvio alle disposizioni del Regolamento concernente i compensi dei curatori fallimentari di cui al citato D.M. 25 gennaio 2012, n. 30 e, dall'altro, la previsione per via normativa di ulteriori precisi criteri direttivi. Questi ultimi sono, in particolare: i) indicazione di un tetto massimo fissato nell'80% delle misure previste per i compensi dei curatori; ii) determinazione in misura fissa del compenso del commissario giudiziale e del comitato di sorveglianza tra minimi e massimi da

modulare in rapporto a parametri dimensionali delle imprese del gruppo assoggettate alla procedura; iii) articolazione del compenso del commissario straordinario tra una quota remunerativa della attività di gestione e una quota relativa alla attività concorsuale, da calcolarsi, quanto all'attivo, al netto dei costi sostenuti; iv) preventiva determinazione dei parametri di calcolo, al fine di ridurre la discrezionalità amministrativa all'atto della liquidazione.

La norma non ha riflessi sulla finanza pubblica, dal momento che i costi degli organi delle procedure sono a carico delle medesime.

Articolo 29 (Cedibilità tax credit digitale)

La proposta normativa viene incontro alla scarsa se non inesistente fruizione da parte di molte aziende medio-piccole del tax credit digitale. Tali aziende, detentrici di circa 1000-1500 schermi sui 3900 costituenti il parco complessivo italiano, per la dimensione della loro economia, per l'assenza o limitatezza di dipendenti, nonché per la compresenza di altri crediti d'imposta (ex d.m. MEF n. 310/2000) di fatto sono nella condizione di non poter avvantaggiarsi del beneficio e finiscono per ignorarlo. La non accessibilità delle imprese minori del comparto (sale parrocchiali, mono-sale a conduzione individuale e/o familiare, etc.) al credito d'imposta ha costituito, tra gli altri, un importante rilievo della Commissione Europea in sede di confronto con le Autorità italiane nel procedimento di autorizzazione della misura agevolata, tuttora in corso. Anche alla luce di quanto sopra, si intende, con la proposta, rendere ammissibile la cedibilità del credito d'imposta concesso ex d.m. 21.1.2010 nei cfr. dell'Erario.

Tale cedibilità viene resa ammissibile non nei confronti di qualsiasi "terzo" ma verso specifici soggetti predeterminati, e cioè: a) intermediari bancari, finanziari e assicurativi; b) la società fornitrice dell'impianto di digitalizzazione in relazione al

quale si richiede il credito d'imposta (normalmente, per struttura e dimensioni, quest'ultima può avere utilità ad usufruire del credito, a differenza dell'impresa di esercizio cinematografico richiedente).

Per la cedibilità del credito di cui all'emendamento proposto dovrebbero valere tutte le condizioni legate alla circostanza che la cessione non interferisce sul rapporto tra Amministrazione concedente e beneficiario, di cui il legislatore assicura la continuazione, lasciando integri i poteri spettanti all'Amministrazione nei confronti del contribuente-cedente.

Tra tali condizioni, si evidenziano le seguenti:

- nella cessione del credito, effettuata ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile, il cessionario subentra nel diritto di credito del cedente e si sostituisce a quest'ultimo nella medesima posizione. In particolare, il soggetto pubblico debitore (ceduto) può opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del creditore originario (cedente);

- la cessione del credito deve risultare da atto avente data certa e, per essere efficace, deve essere notificata all'Agenzia delle Entrate (debitore ceduto); ai fini della compensazione mediante il modello F24 è necessario, altresì, che il credito ceduto risulti dalla dichiarazione del soggetto cessionario (cfr. art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997);

- alla luce delle disposizioni del codice civile, e in particolare dell'art. 2704 c.c., non è necessario che l'atto di cessione rivesta la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, in quanto rileva qualunque fatto che possa essere idoneo a stabilire, con carattere di obiettività, l'anteriorità del documento; in questo senso, a livello di normativa fiscale, per gli atti di cessione dei crediti in esame non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione ai sensi dell'articolo 5 della Tabella del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (non sussiste, difatti, obbligo di chiedere la registrazione per "atti e documenti formati per l'applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute");

- il cessionario può utilizzare il credito ceduto solo in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997;

- occorre che nel contratto di cessione del credito e nella comunicazione di tale cessione all'Agenzia delle entrate sia indicato ogni elemento utile per consentire alla stessa di monitorarne il corretto uso. In particolare, occorre specificare il credito d'imposta ceduto con il relativo riferimento normativo, il codice tributo da utilizzare ai fini della compensazione e il periodo d'imposta in cui il credito viene ad esistenza;

- ai sensi dell'articolo 43-bis, comma 2, del DPR n. 602 del 1973, resta ferma "nei confronti del contribuente che cede i crediti (...) l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 43", ossia delle disposizioni relative al recupero di somme erroneamente rimborsate, in conseguenza di correzione di errori materiali, di rettifiche o di accertamenti;

- anche a seguito della cessione, restano impregiudicati i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del contribuente che ha ceduto il credito d'imposta;

- resta fermo l'obbligo restitutorio del cedente per i crediti rimborsati al cessionario di cui risulta l'insussistenza.

L'utilizzo della via consistente nella modifica normativa si rende necessario anche alla luce del parere non positivo "a legislazione vigente" sulla possibilità di cessione del credito ex d.m. 21.1.2010 reso dall'Agenzia delle entrate a fine luglio 2011, dietro specifico quesito della Direzione generale per il cinema.

Articolo 30 (Misure in materia di SISTRI)

Con la proposta si intende prorogare al 31 dicembre 2013 il termine per l'entrata in vigore del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) al fine di consentire la prosecuzione delle attività necessarie per la verifica del funzionamento del sistema, anche in ragione della previsione dell'utilizzo di modalità semplificate previste dall'articolo 6 del decreto legge n.138/2011 in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Lo stesso articolo prevede peraltro, in relazione ai ripetuti rinvii che hanno finora impedito l'operatività del nuovo sistema, che entro il termine della nuova proroga l'amministrazione debba valutare l'eventuale sussistenza delle condizioni per procedere alla revoca degli atti amministrativi sottostanti ed alla conseguente caducazione dei rapporti contrattuali in essere ai sensi e per gli effetti delle pertinenti previsioni della legge n. 241/1990.

CAPO VII - MISURE PER ACCELERARE L'APERTURA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI AL MERCATO

Articolo 31 (Modificazioni al decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148)

La disposizione apporta delle modificazioni al decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, in particolare all'articolo 3-bis, in materia di ambiti territoriali e criteri di organizzazione e svolgimento dei servizi pubblici locali, e all'articolo 4, riguardante l'adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa europea.

L'articolo 3-bis del predetto decreto ha l'obiettivo di accelerare l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica in ambiti territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio. Le modifiche introdotte all'articolo 3-bis dal decreto sono volte a chiarire che l'organizzazione in ambiti prevede sia la delimitazione geografica dell'ambito o bacino, sia l'attribuzione del ruolo di ente di governo dell'ambito che può essere effettuata

istituendo un ente di governo o attribuendo le funzioni ad un ente già istituito. Si chiarisce inoltre che nel fare salva l'organizzazione di servizi pubblici locali in ambiti o bacini già prevista in attuazione di discipline vigenti, si richiede di rispettare la stessa scadenza del 30 giugno 2012, anche in deroga a termini diversi previsti nelle suddette discipline.

Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 4, sono modificate al fine di semplificare le procedure relative all'approvazione della delibera quadro, quando non strettamente necessario ai fini della promozione della concorrenza. Nello specifico, la trasmissione dell'esito della verifica di mercato e della delibera deve essere trasmessa all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato solo nel caso in cui dalla verifica sia emersa la non realizzabilità di una gestione concorrenziale e sia stato deciso di conferire diritti di esclusiva; inoltre, la trasmissione è limitata ai casi in cui il valore economico del servizio da assegnare in esclusiva sia superiore alla somma complessiva di duecentomila euro annui pari alla soglia per la possibilità di affidamenti diretti "in house" indicata al comma 13 dell'articolo 4. Con gli stessi obiettivi si è esplicitato che, nel caso l'Autorità non si pronunci nei termini stabiliti, la delibera quadro è adottata dall'ente competente.

Infine, al fine di assicurare la coerenza delle scadenze temporali concernenti le procedure relative all'approvazione della delibera quadro con le modifiche apportate al comma 3, al comma 4 dell'articolo 4 viene stabilito un termine di adozione della delibera quadro che decorre dalla trasmissione del parere all'Autorità e non dalla acquisizione del parere.

Al comma 32, lettera a), dell'articolo 4, è stata operata una modifica volta a chiarire che la deroga alla scadenza degli affidamenti relativa all'aggregazione di società "in house" prevede non solo l'integrazione operativa ma anche la costituzione di un'unica società "in house".

E' stato infine aggiunto un comma 35 bis volto a precisare che nel caso dei servizi a rete di rilevanza economica di cui all'articolo 3-bis, saranno gli enti di governo identificati ai sensi dello stesso articolo a esercitare le funzioni che per gli altri servizi vengono esercitate dagli enti locali e che tali funzioni verranno esercitate con riferimento agli ambiti o bacini territoriali omogenei di cui allo stesso *articolo 3-bis*.

CAPO VIII – ULTERIORI MISURE PER LE IMPRESE IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Articolo 32 (Appello)

La proposta è volta a migliorare l'efficienza delle impugnazioni sia di merito che di legittimità, che allo stato violano pressoché sistematicamente i tempi di ragionevole durata del processo, causando la maggioranza dei conseguenti indennizzi disciplinati dalla legge n. 89 del 2001, con conseguenti incidenza diretta sulla finanza pubblica.

Anche le organizzazioni nazionali e internazionali degli investitori, come desumibile dagli indici doing business della Banca mondiale, indicano nel sistema delle impugnazioni l'elemento di maggiore inefficienza della giustizia civile italiana, e uno dei maggiori disincentivi allo sviluppo degli investimenti nel nostro Paese.

Nella relazione del Governatore della Banca d'Italia del 31 maggio 2011, si stima in un punto percentuale la «perdita annua di prodotto» attribuibile all'inefficienza di questo sistema di gestione del contenzioso (pag. 12).

Una soluzione, ispirata ai modelli inglese e tedesco, è quella di non limitare l'impugnazione di merito mutandone radicalmente la natura in un primo giudizio di legittimità (appello c.d. cassatorio), come pure è stato proposto, ma di congegnare un filtro di inammissibilità incentrato su una prognosi di non ragionevole fondatezza del gravame, formulata dal medesimo giudice dell'appello in via preliminare alla trattazione dello stesso.

In questo modo si selezioneranno le impugnazioni meritevoli di essere trattate nel pieno merito, con efficiente allocazione della risorsa giudiziaria, tenendo conto che, attualmente, nel 68% dei

casi il giudizio di appello si conclude, nei processi civili, con la conferma di quello di primo grado.

Si prevede che il suddetto filtro non operi nelle cause in cui, eccezionalmente, è previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, che denota la connotazione pubblicistica delle medesime, e nei casi in cui la parte abbia optato, in primo grado, per il procedimento sommario di cognizione, con conseguente deformalizzazione istruttoria che viene così recuperata non solo con il già previsto appello più aperto ai nuovi mezzi di prova, ma, appunto, con un'impugnazione senza filtri di inammissibilità.

I dati statistici sul procedimento sommario di cognizione segnalano una grande efficienza dello strumento (con cui i giudizi di primo grado vengono tutti definiti in meno di un anno) che, però, essendo per nella maggior parte delle ipotesi opzionale, viene utilizzato attualmente solo in circa il 4% del contenzioso (anche se tale percentuale è destinata a salire con l'entrata a regime del decreto legislativo n. 150 del 2011 che lo ha reso obbligatorio in plurime anche se settoriali fattispecie).

Con le previsioni di cui sopra l'utilizzo dello strumento verrà inoltre incentivato, e anche sotto questo profilo verrà migliorata l'allocazione efficiente della risorsa giudiziaria.

La dinamica processuale può essere così sintetizzata: in caso di prognosi negativa sulla fondatezza di merito dell'impugnazione, il giudice dichiara l'inammissibilità con ordinanza spogliandosi del gravame. Diversamente procede alla trattazione, senza adottare alcun provvedimento. L'ordinanza di inammissibilità potrà essere pronunciata soltanto quando tutte le impugnazioni, principali e incidentali non tardive, non hanno ragionevoli probabilità di essere accolte.

In caso di inammissibilità diverrà impugnabile per cassazione la decisione di primo grado e questo assorbe ogni tutela costituzionalmente necessaria. Rimane impregiudicato il potere della Suprema corte, alla quale sia denunciata la decisione di prime cure, di rilevare, quando ritenuto inerente alle garanzie assicurate dall'art. 111 Cost., nullità inerenti al procedimento di appello.

Quando l'inammissibilità è pronunciata per le medesime ragioni di fatto poste a base della decisione impugnata ovvero quando il gravame è respinto con sentenza per le stesse ragioni, l'appellante può ricorrere per cassazione contro la sentenza di primo grado per motivi di stretta legittimità, escluso quindi il vizio di motivazione contraddittoria o insufficiente, la cui strumentalizzazione ad opera delle parti sta rendendo insostenibile il carico della Suprema Corte di cassazione, come più volte rilevato dal Primo Presidente.

Resta inoltre sempre possibile, ex art. 111 della Carta costituzionale, ricorrere davanti alla Suprema Corte per motivazione inesistente o apparente, senza i limiti derivanti dalla c.d. doppia conforme, rientrando questi casi nella diretta portata precettiva della predetta norma costituzionale, trattandosi di violazione di legge.

Sono state previste norme di coordinamento per il rito del lavoro e quindi locatizio.

La formulazione dell'art. 2 del decreto legislativo n. 150 del 2011, sulla riduzione e semplificazione dei riti civili di cognizione, esclude necessità di coordinamento sul punto.

È stata infine prevista una riformulazione del n. 5 dell'art. 360, c.p.c., mirata, nella stessa logica sopra descritta, a evitare l'abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, supportando la generale funzione nomofilattica propria della Suprema corte di cassazione quale giudice dello ius constitutionis e non, se non nei limiti della violazione di legge, dello ius litigatoris.

Articolo 33 (Modifiche alla Legge 24 marzo 2001, n. 89)

La proposta normativa è finalizzata a modificare la disciplina dei procedimenti aventi ad oggetto la domanda di indennizzo per violazione del termine di durata ragionevole del processo (attualmente disciplinati dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 - c.d. legge Pinto), al fine di razionalizzare il carico di lavoro che grava sulle corti d'appello, di evitare che la durata di tali

procedimenti dia luogo a sua volta a responsabilità dello Stato per violazione dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e di contenere i conseguenti oneri per la finanza pubblica, che nell'anno 2011 i suddetti costi sono stati di oltre 200 milioni di euro.

La modifica normativa ha quindi una diretta e significativa incidenza sul contenimento della spesa pubblica.

A tale fine – e ferma restando la competenza della corte di appello in un unico grado di merito – si prevede che la domanda venga proposta e decisa secondo un meccanismo simile a quello del procedimento per decreto ingiuntivo (la parte che lamenta la violazione del termine di durata ragionevole del processo propone ricorso al presidente della corte; il presidente designa un magistrato della corte per la trattazione della causa; la causa viene decisa sulla base dei documenti depositati dal ricorrente; il procedimento si definisce con decreto, con cui il giudice accoglie la domanda, in tutto o in parte, o la rigetta).

Il ricorso ad un procedimento di tipo monitorio è reso possibile dal fatto che la proposta normativa introduce alcuni elementi di chiarezza – mutuati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di cassazione – che dovrebbero condurre a decisioni prevedibili e tendenzialmente standardizzate:

a) quanto alla individuazione del termine di durata ragionevole del processo (si specifica, per ciascun grado di giudizio, quale sia il termine entro il quale la durata del processo non può mai essere dichiarata irragionevole);

b) quanto all'ammontare dell'indennizzo spettante per ciascun anno (o frazione di anno) che eccede il termine di durata ragionevole.

Il ricorso ad un procedimento di tipo monitorio consente di semplificare in modo significativo la vigente disciplina contenuta nella legge Pinto (attualmente il procedimento si svolge davanti alla corte d'appello in composizione collegiale, richiede l'instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'amministrazione responsabile, presuppone la fissazione di più udienze per la definizione della causa).

Il ricorso, infatti, verrà esaminato da un giudice singolo e deciso senza ritardo su base documentale (si consideri che attualmente i tempi medi di decisione sui ricorsi per decreto ingiuntivo è di circa 2 mesi).

Sono state previste cause di non indennizzabilità riconducibili alla condotta non diligente o dilatoria o comunque abusiva della parte.

Il meccanismo proposto è pienamente rispettoso del diritto alla tutela giurisdizionale, in quanto è fatta salva in ogni caso la possibilità – per il ricorrente la cui domanda sia stata respinta in tutto o in parte, ovvero per l'amministrazione che sia stata condannata a pagare l'indennizzo – di impugnare il decreto davanti alla stessa corte d'appello in composizione collegiale. Il procedimento (che si svolge in contraddittorio tra le parti) è regolato nelle forme semplificate del procedimento camerale (artt. 737 ss. c.p.c.).

La soluzione normativa proposta – in definitiva – semplificherebbe e accelererebbe la definizione del contenzioso in materia di violazione della durata ragionevole del processo, al contempo mantenendone quel tasso di strutturazione (a cominciare dalla competenza della corte di appello), coerente sia con la rilevanza degli interessi in gioco, sia con la finalità di non allargare le maglie di un bacino di domanda di giustizia suscettibile di distorsioni che sono già presenti nell'attuale sistema (in cui accade che una causa venga instaurata, al di là della fondatezza della pretesa, in funzione del conseguimento del successivo indennizzo spettante per la violazione del termine di durata ragionevole del processo, dal momento che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte affermato che l'indennizzo in parola spetta anche alla parte rimasta soccombente nel processo “presupposto”).

Articolo 34 (Modifiche Scuola Magistratura ed esonero parziale dall'attività giurisdizionale)

Si propone di modificare il d.lgs. n. 26 del 2006 - nella parte in cui prevede che, con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengano individuate necessariamente tre sedi della Scuola - prevedendo che sia facoltà del Ministro di individuare fino ad un massimo di tre sedi.

Si propone poi di modificare il d.lgs. n. 26 del 2006 - nella parte in cui prevede che i magistrati in servizio nominati nel comitato direttivo siano collocati fuori del ruolo organico della magistratura per tutta la durata dell'incarico - prevedendo che sia facoltà del singolo magistrato chiedere, in luogo del collocamento fuori ruolo, di usufruire di un esonero parziale dall'attività giurisdizionale.

Quanto all'individuazione delle sedi della Scuola, si osserva che l'inderogabile previsione di tre sedi trovava una sua giustificazione alla luce della formulazione originaria della norma, che distribuiva le attività della Scuola per aree geografiche.

Venuta meno tale ripartizione geografica — con la modifica dell'articolo 1, comma 5, del d.lgs. n. 26 del 2006 ad opera dell'articolo 3, comma 1, della legge 30 luglio 2007, n. 111 - la previsione di una pluralità di sedi della Scuola non si impone più quale necessaria conseguenza di una scelta organizzativa operata dal legislatore, ma può eventualmente giustificarsi in funzione delle concrete esigenze organizzative di volta in volta individuate dal Ministro della giustizia, cui dovrebbe spettare – di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per gli inevitabili profili di spesa pubblica che l'individuazione di una o più sedi della Scuola comporta – il compito di scegliere il numero e l'ubicazione di tali sedi. La norma, pertanto, è direttamente volta a permettere marcati contenimenti della spesa pubblica.

Quanto allo status dei magistrati nominati nel comitato direttivo della Scuola, si osserva che non vi sono ragioni organizzative e di buon andamento dell'amministrazione che impongano il collocamento fuori ruolo di tali magistrati quale unica soluzione praticabile nei confronti dei magistrati in servizio.

Al riguardo è sufficiente osservare che del comitato direttivo fanno parte anche tre professori universitari, per i quali la norma non prevede alcun collocamento fuori ruolo per la durata dell'incarico, e per i quali dunque non si pone alcun problema di compatibilità tra l'esercizio dell'attività di insegnamento universitario e lo svolgimento delle funzioni di membro del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura.

Appare pertanto opportuna la proposta di modifica normativa, nella parte in cui consente al magistrato nominato nel comitato direttivo di optare per il mantenimento in ruolo, chiedendo un esonero parziale dall'attività giurisdizionale.

Articolo 35 (Lodo arbitrale)

La disciplina dell'impugnazione dei lodi arbitrali in cui è parte una P.A. è estremamente complessa e determina una divaricazione di strumenti di tutela giurisdizionale condizionata da fattori temporali spesso sganciati dal momento in cui è stata stipulata la clausola compromissoria. L'art. 241, comma 2, del d.lgs n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) prevede, in particolare, in tema di contratti pubblici, che: “Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice”.

La regola generale in tema di impugnazione del lodo, costituita dalla sola impugnativa per nullità, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., nelle specifiche ipotesi ivi previste, non è stata tuttavia ritenuta idonea a garantire pienamente le esigenze di legalità proprie della pubblica amministrazione, in quanto la tutela delle ragioni della P.A. veniva ad essere limitata dalla non impugnabilità dei lodi per motivi di diritto inerenti al merito della controversia. Pertanto con l'art. 5 del d.lgs. 20 marzo 2010, n. 53, nel ridefinire l'istituto dell'arbitrato nei contratti pubblici, è stata introdotta, all'art. 241, comma 15 bis del Codice dei contratti, la regola per cui “Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia”.

Tuttavia tale disciplina si applica alle “controversie su diritti soggettivi derivanti dalla esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, concorsi di progettazione e di idee” (art.241, comma 1), restandone escluse le controversie inerenti alle stesse materie ma non insorte nella esecuzione di contratti previsti dal codice dei lavori pubblici, come, ad esempio, nei casi in cui la parte privata prospetti una responsabilità extracontrattuale dell’amministrazione, vertenze queste per le quali si impongono garanzie non minori, anche in considerazione dei rilevanti oneri finanziari che potrebbero derivarne per le amministrazioni pubbliche.

Con la disposizione proposta, fermo restando quanto già previsto dall’art. 241 del Codice dei contratti pubblici, si prevede che, per i lodi arbitrali per la risoluzione di controversie comunque connesse alle predette materie (lavori pubblici, servizi e forniture), l’impugnativa, oltre alla nullità, può riguardare anche le regole di diritto relative al merito della controversia: tale ampliamento delle ipotesi di impugnabilità del lodo risulta coerente con quanto previsto dall’art. 829 c.p.c. che, al comma 3, rende proponibile tale motivo di impugnazione del lodo, laddove espressamente disposto dalla legge.

Siffatta previsione trova anch’essa legittimazione, come quella contenuta nel citato comma 15 bis dell’art.241 del Codice dei contratti pubblici, nei principi costituzionali che governano l’agire amministrativo e l’utilizzo delle pubbliche risorse.

CAPO IX – ULTERIORI MISURE PER LE IMPRESE NEL SETTORE AGRICOLO

Articolo 36 (Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti)

L’articolo prevede la istituzione presso l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura di un fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica Italiana. Le derrate alimentari sono distribuite agli indigenti mediante organizzazioni caritatevoli, conformemente alle modalità previste dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione, è adottato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione che identifica le tipologie di prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie nonché le modalità di attuazione, ivi compresa la possibilità di incrementare le dotazioni del Programma annuale mediante erogazioni liberali e donazioni (finanziarie o in prodotti alimentari) da parte di soggetti privati. L’AGEA è responsabile dell’attuazione del programma.

Articolo 37 (Misure urgenti per il settore agricolo)

L’articolo modifica il decreto legislativo n. 61 del 2011, sanzionando, nel settore vitivinicolo, il mancato assolvimento degli obblighi nei confronti dei consorzi di tutela, anche con la sospensione dell’utilizzo della denominazione protetta.

L’articolo, tenuto conto del fatto che il settore bieticolo-saccarifero ha beneficiato nel corso degli anni, in attuazione della normativa comunitaria di settore, di aiuti nazionali erogati per il tramite dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), intende rendere disponibili le risorse residue, già iscritte ed impegnate nei bilanci di previsione dell’Agea riferiti agli anni 2005-2010 e la cui copertura è stata assicurata dal MEF con apposite assegnazioni annuali, per una riprogrammazione, da attuare sulla base delle linee di indirizzo definite dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con proprio provvedimento. In particolare, in base ad una ricognizione condotta da Agea alla data del 17 febbraio 2012, le risorse residue disponibili nei pertinenti capitoli di spesa (n. 308 e n. 341) ammontano a complessivi 19,7 milioni di euro.

Il comma 4 dello stesso articolo, novella la Legge 1096/71, stabilendo gli importi da trasferire alle Regioni, a partire dal 2012, che le stesse utilizzeranno per il rimborso del costo sostenuto dagli enti ed organismi di coordinamento delle prove varietali. Con tale disposizione, si rende

uniforme la normativa per ciò che concerne l'esecuzione delle prove per l'accertamento dei requisiti varietali per la concessione di privative per nuove varietà vegetali a quella per l'iscrizione ai registri di varietà vegetali, oltre a dare attuazione operativa al disposto di cui all'art. 12 comma 1 della Legge 537/1993. Si stabilisce che, a partire dall'anno 2012, i suddetti compensi, versati all'entrata del Bilancio dello Stato, sono riassegnati, entro il limite annuo di 2 milioni di euro, a questo Ministero, si quantifica l'onere e si individua la relativa copertura finanziaria. La modifica legislativa proposta consente di disporre delle risorse finanziarie necessarie all'espletamento delle attività, garantendo il finanziamento degli Organismi coordinatori delle prove (attività fino ad oggi espletata dall'ex Ense ora Inran e dalla Regione Emilia-Romagna), con conseguente maggiore efficienza organizzativa e aumento della competitività del settore sementiero e delle nuove varietà vegetali. La norma è stata concordata a livello tecnico con gli Uffici del Ministero dell'economia e delle finanze e fa seguito all'intesa della Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011.

L'articolo prevede una serie di interventi nel settore delle agro-energie. Il comma 1 consente di ricomprendere tra le "opere complementari e/o accessorie" finanziabili con le economie maturate, a seguito di procedure di evidenza pubblica, anche gli interventi di produzione di energia idroelettrica (strettamente connesso agli impianti irrigui esistenti). A tale proposito, giova sottolineare che la normativa vigente in materia di fonti rinnovabili nel settore idroelettrico, prevede il cumulo delle tariffe agevolate, relative all'energia prodotta, con il finanziamento pubblico per un massimo del 40% (art.26 del D.Lgs n.28/2011). Per la restante parte del finanziamento gli enti provvederanno con il ricorso al mercato (di capitali o di impresa), determinando pertanto un effetto moltiplicatore degli investimenti attivabili, a parità di risorse pubbliche impegnate. Tale proposta, quindi, non determina alcun maggiore impegno di spesa, riguarda risorse già disponibili, non costituisce modifica delle specifiche normative che disciplinano il settore delle fonti rinnovabili, attiva il concorso di soggetti privati, ed è coerente con l'azione del Governo di stimolo allo sviluppo nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Il comma 2, al fine di migliorare la pianificazione dei nuovi impianti agro-energetici che utilizzano biomasse di origine agricole ed evitare effetti distorsivi sulle produzioni agricole "tradizionali", introduce per le Regioni (che detengono la competenza primaria sul tema) un obbligo di comunicazione annuale al Ministero delle politiche agricole e forestali, relativamente alla pianificazione degli impianti a biomasse e dei relativi bacini di approvvigionamento.

L'articolo risponde all'esigenza di rilanciare gli investimenti nei settori dell'acquacoltura e della pesca. I commi 1 e 2 promuovono gli investimenti in acquacoltura, un settore di particolare rilevanza sotto il profilo economico, con positive ricadute sul piano occupazionale, la cui rilevanza strategica tende a crescere con il depauperarsi delle risorse della pesca. Si tratta, peraltro, di attività controllate sul piano sanitario, con benefici effetti sulla tutela della salute e dello stesso ambiente marino. La norma interviene accentrando le competenze autorizzatorie in capo al Ministero politiche agricole alimentari forestali, in ragione delle capacità tecniche possedute, fermo restando - grazie ad apposita clausola di cedevolezza - il rispetto dell'art. 117 Cost. e quindi del ruolo delle Regioni.

Con il comma 3, alla luce delle previsioni degli artt. 16 e 17 del d.lgs 154/04, per le quali le Associazioni nazionali di settore svolgono azioni volte a favorire la cooperazione tra i pescatori e lo sviluppo delle imprese con l'apposita stipula di contratti di programma, progetti sperimentali e convenzioni per la fornitura di servizi al settore, consente alle Associazioni stesse la fruizione di strumenti di garanzia per l'accesso al credito. Si segnala che le azioni di tutela, promozione e sviluppo attuate dalle Associazioni nazionali di categoria della pesca, nell'attuale stato di crisi, presentano assoluta priorità sia per i processi di adeguamento alla sempre più incisiva regolamentazione comunitaria sia per le attività di assistenza tecnica e informazione agli operatori del settore. Considerata la progressiva riduzione delle risorse assegnate a questo fine dal Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura, le stesse Associazioni si trovano ad

agire attraverso il ricorso al credito per il quale risulta necessario fornire garanzie e co-garanzie agli Istituti eroganti. Tale norma non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 6 prevede la introduzione di un sistema volontario di identificazione di origine dei prodotti ittici. In altri termini, l'esercente attività di somministrazione di alimenti al consumatore finale che intenda adoperare nelle etichette e in qualsiasi altra informazione fornita per iscritto al consumatore, la dicitura "prodotto italiano" o qualsiasi altra indicazione relativa all'origine italiana e/o menzionare, nelle informazioni da fornire ai consumatori, ai sensi dall'articolo 5, secondo comma del Reg. 2065/01/CE, una zona di cattura più precisa di quella obbligatoriamente prevista dalle disposizioni vigenti in materia, può farlo nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) provenienza del prodotto da imprese di pesca, anche cooperative, organizzazioni di produttori o imprese di acquacoltura che siano in grado di dimostrare l'esattezza delle informazioni relative all'origine del prodotto con gli strumenti previsti dal Reg. 1224/09/CE e relativo Regolamento di attuazione;

2) specifica attestazioni dell'origine del prodotto.

La violazione di tali condizione comporta, per i soggetti che effettuano la vendita al dettaglio e la somministrazione dei prodotti, le sanzioni amministrative previste dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 109/1992 e successive modifiche ed integrazioni e per le imprese di pesca, anche cooperative, organizzazioni dei produttori o imprese di acquacoltura le sanzioni previste dall'art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 4/2012.

SCHEMA DECRETO LEGGE
“Misure urgenti per la crescita sostenibile”

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1 (Fondo per la crescita sostenibile)

Il comma 3 prevede che il Ministero dello sviluppo economico possa concedere, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 14 della legge n. 46/82 – che assume la nuova denominazione di “Fondo per la crescita sostenibile”, agevolazioni nelle forme:

- a) dei finanziamenti agevolati rimborsabili;
- b) dei contributi in conto capitale e delle altre forme previste dall'art. 7 del d.lgs. 123/1998, con esclusione delle misure di credito d'imposta, per la parte cofinanziata dall'Unione Europea o dalle Regioni.

Le due categorie di interventi saranno ricondotti ciascuna alle contabilità speciali previste per il Fondo rotativo ex articolo 14 della legge n. 46/82 e alla contabilità speciale per le aree depresse.

Si ricorda, in proposito, che, ai fini della riconduzione in bilancio delle contabilità speciali, disposta dall'art. 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è stato emanato, per quanto riguarda questa Amministrazione, il DPCM 23.11.2003 che ha confermato la natura rotativa dei seguenti interventi attivati nell'ambito del FIT (art. 3): *“interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale (legge n. 46 del 1982, art. 4), limitatamente alla quota di finanziamento che prevede i rientri; gli specifici interventi per le aree depresse (legge n. 488 del 1992, legge n. 64 del 1986 e programmazione negoziata), limitatamente alle agevolazioni cofinanziate dall'Unione europea e/o dalle regioni”*. Analogamente, la circolare n. 29/2004 della Ragioneria Generale dello Stato, che reca in allegato l'elenco delle gestioni fuori bilancio, al punto 10, lettere a) e f), riconosce la natura di fondo rotativo misto delle contabilità speciali 1201 e 1727, accese nell'ambito del FIT. Si precisa che le agevolazioni di cui all'articolo 14 della legge n. 46/1982 prevedono anche la concessione di un contributo alla spesa, la cui gestione continuerà ad avvenire sull'apposito capitolo di bilancio ad esso dedicato, come esplicitato nella norma. Si precisa che le risorse in bilancio per i contributi in conto capitale ammontano a euro 11,23 milioni di euro, necessari a far fronte ai programmi già proposti dalle imprese.

Per la gestione degli interventi a valere sul Fondo il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società *in house* ovvero di enti o società in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti mediante apposita procedura di gara, come di fatto avviene già per tutte le misure gestite da questo Ministero (per la stessa legge 46/82, sin dal 2001, ci si avvale di banche convenzionate per l'istruttoria dei programmi e per le erogazioni). La norma chiarisce che agli oneri derivanti da tali convenzioni e contratti si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 123/98, che stabilisce che gli oneri derivanti dalle convenzioni siano posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono.

Il principio generale da cui la norma discende trova espressione anche nell'art. 19, comma 5, del decreto legge 78/2009, che prevede: *“Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le*

predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi”.

Il comma 5 reca una norma di semplificazione che dispone che il comitato tecnico previsto dall'articolo 16, comma 2, della l. n. 46/82 continua a svolgere le proprie funzioni sino alla data del 31.12.2015, per le attività e i procedimenti avviati alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, che continuano ad essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni attuative della stessa legge. Pertanto, il comitato cessa di operare a seguito dell'esaurimento degli interventi in essere.

Il comma 7 dispone l'abrogazione delle norme di cui all'allegato 1. Gran parte delle disposizioni inserite nell'elenco, sebbene tuttora formalmente vigenti, sono di fatto da lungo tempo non operative e, pertanto, essendosi conclusi i relativi procedimenti amministrativi, non vi sono stanziamenti di risorse finanziarie né vi è la necessità di erogare somme, salvi gli effetti dei contenziosi pendenti.

Nondimeno, alcune delle leggi abrogande presentano tuttora un'attività di gestione connessa a procedimenti in essere che proseguirà, pertanto, regolata dalle norme abrogate e alle disposizioni di semplificazione introdotte dal presente decreto, così come previsto dal comma 11.

I commi 8 e 9 consentono il reimpiego delle economie rinvenienti da interventi agevolativi in via di esaurimento o abrogati dal presente decreto allo scopo di finanziare nuovi interventi in ambiti strategici della politica di incentivazione dell'attività imprenditoriale.

Si prevede, nello specifico, che gli stanziamenti non utilizzati nonché le risorse restituite o non erogate alle imprese, a seguito dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione delle agevolazioni concesse ai sensi di disposizioni abrogate dal presente decreto affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla contabilità del Fondo rotativo per il successivo utilizzo sotto forma di finanziamento agevolato. Le economie di cui al comma 8 saranno accertate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Il nuovo Fondo avrà una consistenza iniziale pari alle disponibilità presenti sul FIT, al netto degli impegni, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge: si tratta, attualmente, di circa 300 M euro. Al fine di fornire una rappresentazione dell'entità del flusso dei rientri sul Fondo, si evidenzia che, nel 2011, questi sono stati pari a circa 238 M euro.

Tale dotazione, per effetto delle disposizioni di cui al presente decreto, sarà implementata con le risorse di cui alle seguenti tabelle.

Per quanto riguarda le risorse in bilancio rinvenienti dalle abrogazioni disposte dal presente decreto, riportate nella tabella seguente (Tabella n. 1), sussistono disponibilità da trasferire al Fondo per 3.958 milioni di euro nel periodo 2012-2014, tutti riferiti al capitolo 7426.

**Tabella n. 1 – Somme in bilancio relative alle norme oggetto di abrogazioni
(in milioni di euro)**

capitolo 7342 (fondo per la competitività e lo sviluppo)
--

pg	intervento	competenza	residui 2009	residui 2010	residui 2011		residui correnti
					lett. C	lett. F	
4	cofinanziamento programmi regionali - legge 266/97 delibere CIPE 100/98 e 125/2007 e legge 549/95	-	15,65	-	-	-	15,65
11	interventi per il comparto siderurgico - legge 221/90 art. 4 c. 4 - incentivi per rilievi geofisici e stoccaggio - decreto legislativo	-	-	1,36	-	-	1,36
12	incentivi per rilievi geofisici e stoccaggio di gas in mare ricerca mineraria - decreto legislativo 164/00 art. 4 c. 5 e art. 13 c. 3	0,30	-	-	3,03	-	3,03
13	ricerca mineraria all'estero - legge 752/82 art. 17	-	-	-	-	-	-
14	incentivi aree sottoutilizzate - legge 488/92	-	-	9,40	0,12	22,24	31,76
15	interventi eventi sismici degli '80 - '81 - legge 219/81 art. 1	-	-	-	-	-	-
16	programmazione negoziata - legge 662/96	47,07	-	9,31	-	-	9,31
17	intervento straordinario nel Mezzogiorno - legge 64/86	-	-	-	0,60	0,02	0,62
18	imprenditoria femminile - legge 215/92	-	-	-	-	-	-
19	aree di degrado urbano - legge 266/97 art. 14	-	-	-	-	-	-
22	commercio elettronico e collegamento telematico settore tessile abbigliamento e calzaturiero - legge 388/00 art. 103 c. 5 e 6	-	-	-	-	-	-
24	incentivi per il settore fonderie - legge 273/02 art. 12 c. 2	-	-	-	-	-	-
28	federalismo amministrativo - legge 266/97 art. 8 c. 2, legge 341/95 art. 1 e legge 140/97 art. 13	-	-	21,78	-	21,78	43,56
81	reiscrizione perenti	65,89	0,02	15,22	49,63	-	64,87
	totali	113,26	15,67	57,07	53,38	44,04	170,16

capitolo 7480 (fondo rotativo per le imprese)

pg	intervento	competenza	residui 2009	residui 2010	residui 2011		residui correnti
					lett. C	lett. F	
87	reiscrizione perenti	0,30	-	0,12	0,05	-	0,17
	totali	0.30	-	0.12	0.05	-	0.17

capitolo 7426

pg	intervento	competenza	residui 2009	residui 2010	residui 2011		residui correnti
					lett. C	lett. F	
1	armi Brescia	0,58					
2	illuminazione Veneto	0,58	-	-	-	-	-
	totali	1.16	-	-	-	-	-

pg		competenza	residui 2009	residui 2010	residui 2011		residui correnti
					lett. C	lett. F	
	TOTALE GENERALE	114.72	15.67	57.19	53.43	44.04	170.33

Note alla tabella n. 1							
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Capitolo 7342. La competenza è costituita essenzialmente da residui perenti riscritti e da 47,07 milioni di euro per la programmazione negoziata, necessari per far fronte agli oneri di contratti di programma già approvati dal CIPE e in corso di stipula. Per quanto riguarda i residui, si tratta di importi già oggetto d'impegno. L'utilizzo delle risorse di cui al piano di gestione 28 è disciplinato dall'articolo 9, comma 3 del presente decreto.

Capitolo 7480. Il capitolo è riferito alle somme corrispondenti ai rimborsi sui finanziamenti agevolati concessi ai programmi di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica di cui alla legge n. 46/1982, da versare al Fondo di cui all'art. 14 della legge.

Capitolo 7426. Le risorse indicate ai piani di gestione 1 e 2 sono relative al 2012. Per ciascuno degli anni 2013 e 2014 la competenza è pari a euro 1,4 milioni, ripartiti paritariamente tra i due interventi.

Il Fondo potrà, invece, disporre delle risorse rinvenienti dalle contabilità speciali e dai conti di tesoreria riportati nella seguente tabella (Tabella n. 2):

Tabella n. 2 - Disponibilità extra bilancio relative alle norme abrogate da trasferire al Fondo (in euro)			
Intervento	Collocazione delle risorse	Giacenza	Disponibilità nette residue
Aree depresse (1)	Contabilità speciale n. 1726	1.780.097.706,51	(2) 118.054.379,00
Contratti d'area	Conto di tesoreria CDP n. 29851	313.233.435,55	(3) 144.378.204,00
Fondo salvataggio imprese	Conto di tesoreria MISE n. 22051	91.444.730,67	30.000.000,00
Totale			292.432.583,00
Note alla tabella n. 2: (1) Sulla c.s. 1726 affluiscono le risorse e gravano gli oneri relativi ai programmi comunitari; vi gravano inoltre gli oneri per la legge 488/1992 e per i contratti di programma. (2) Le disponibilità sono calcolate al netto dei programmi comunitari e degli impegni assunti con riferimento alle iniziative in corso relative a legge 488/1992 e contratti di programma. La disponibilità residua è rinveniente dai soli oneri per i contratti di programma. (3) Al lordo di un possibile contenzioso per 50 milioni di euro.			

Le risorse disponibili ad oggi presenti sulle contabilità speciali, cui si riferisce il comma 9, al netto di quelle già impegnate, consistono in circa 118 M euro per i Contratti di programma, registrati nell'ambito della contabilità speciale n. 1726 "aree depresse", e in circa 144,3 M euro per i Contratti d'area, registrati sul conto di tesoreria n. 29851, acceso presso la Cassa Depositi e Prestiti. Detto ultimo importo è suscettibile di ridursi sino a 94 M euro, in considerazione del contenzioso in essere, per circa 50 M euro. Dette rinvenienze derivano da misure di aiuto erogate alle imprese sotto forma di contributo a fondo perduto. Nel nuovo sistema saranno versate sulla contabilità del Fondo rotativo per essere utilizzate sotto forma di finanziamento agevolato. Le procedure per l'utilizzo delle risorse saranno sostanzialmente analoghe a quelle adottate nel passato (emanazione di bandi, pubblicazione di graduatorie, emanazione di provvedimenti di concessione, erogazioni), per cui non si prevede un'accelerazione del *trend* di spesa.

Per quanto riguarda la movimentazione di cassa dell'ultimo triennio relativa alle misure abrogate gestite dal Ministero dello sviluppo economico, le cui risorse sono allocate in tesoreria, si

rappresenta che ammontano ad un totale di 759,94 milioni di euro. La seguente tabella (Tabella n. 3) fornisce un dettaglio delle predette erogazioni, distinte per anno e per misure.

Tabella n. 3 - Profilo di spesa relativo alle misure abrogate gestite fuori bilancio
(in milioni di euro)

	Agevolazioni erogate distinte per anno								
Normativa di riferimento	2009		2010		2011		Totale		Totale
	cont. ord.	cont. spec.	cont. ord.	cont. spec.	cont. ord.	cont. spec.	cont. ord.	cont. spec.	
legge 488/92 - Incentivi aree sottoutilizzate	281,00	296,93	89,70	101,30	26,23	56,72	396,93	454,95	851,88
legge 219/81 art. 1 - Interventi eventi sismici degli '80 - '81	18,55	4,98	0,60	5,58	-	6,02	19,15	16,58	35,73
legge 662/96 - Contratti di programma	76,05	78,64	72,06	67,12	16,89	82,29	165,00	228,05	393,05
legge 662/96 - Contratti d'area (1)	-	15,49	-	15,17	0,92	12,92	0,92	43,58	44,50
decreto legge 35/05 art. 11 c. 3 - Fondo salvataggio imprese	-	1,59	-	7,86	-	7,33	-	16,78	16,78
Totale	375,60	397,63	162,36	197,03	44,04	165,28	582,00	759,94	1.341,94

Note alla tabella n. 3:

(1) Le erogazioni indicate nelle colonne "cont. spec." sono quelle effettuate da CDP tramite il conto di tesoreria n. 29851. Gli importi indicati nelle colonne "cont.ord." si riferiscono invece ai trasferimenti MISE al citato conto di tesoreria.

Per le disponibilità versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e 9 già destinate a misure di aiuto nelle aree sottoutilizzate, il comma 10 fa salvo il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord.

Alla luce di quanto sopra, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri.

Articolo 2 (Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati)

Al primo trimestre 2012 sono 265mila i laureati e post-laureati disoccupati in Italia, di cui poco meno di 40 mila quelli in discipline di ambito tecnico o scientifico (stime basate sull'indagine sulle forze lavoro dell'Istat).

Il flusso annuale di nuovi dottori di ricerca, secondo i dati del MIUR relativi agli ultimi anni accademici disponibili, si è stabilizzato intorno alle 10mila unità.

Nell'ipotesi di un costo complessivo medio del neo-assunto, sia esso in possesso di un dottorato di ricerca o di laurea magistrale a carattere tecnico-scientifico, di 35mila euro, il contributo unitario sarebbe pari a 12.250 euro ($0,35 \times 35.000$). Gli stanziamenti previsti in norma (25 milioni di euro per l'anno 2012 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013) garantiscono circa 2 mila nuove assunzioni nel 2012 ($25\text{mln}/12.250$) e una quantità doppia a regime.

Gli addetti delle imprese private che svolgono attività di R&S in Italia nel 2009 sono poco meno di 110 mila, quindi, l'intervento genera ogni anno a regime l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di una quota pari al 4% dell'intero capitale umano del settore.

Non si può a priori stimare la quota di neo-assunti per effetto dell'incentivo erogato.

Nell'ipotesi di un costo complessivo, cioè al lordo di contributi da lavoro Inps e dell'Irpef, di 35mila euro, si calcola che: a fronte del credito d'imposta di 12.250 euro, si genererebbe un maggiore gettito fiscale-previdenziale di 11.679 euro (ripartito in 8.358 euro di Irpef e 3.321 euro di contributi Inps). Considerando anche gli effetti indiretti si avrebbe per ogni unità effettivamente addizionale, pertanto, un minore gettito complessivo di 571 euro.

Articolo 3 (Monitoraggio, controlli, attività ispettiva)

Il comma 1 prevede che il Ministero dello sviluppo economico, allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni, può avvalersi del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza che, per l'esecuzione di tale attività di controllo, oltre ad avvalersi delle facoltà e dei poteri previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 68 del 2001, potrà accedere, anche per via telematica, alle informazioni detenute nelle banche dati in uso al Ministero dello sviluppo economico, agli Enti previdenziali e assistenziali nonché, in esenzione da tributi e da oneri, ai soggetti che svolgono, su mandato del Ministero, attività istruttorie e di erogazione di fondi pubblici.

Il comma 2 precisa che dall'attuazione del comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che le attività saranno svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente

Il comma 3 tende ad assicurare una copertura finanziaria per la generalità delle attività di controllo da svolgere sulle misure di agevolazione gestite dal Ministero dello sviluppo economico.

La nuova disposizione ha la finalità di individuare una modalità di copertura anche per le attività di controllo svolte su interventi diversi da quelli nominativamente richiamati dalle norme già in vigore.

Si consideri che attualmente vige l'art. 3 della legge 30 luglio 1998, n. 274, che prevede:

“Attività ispettive di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46.

1. Gli oneri per l'attività ispettiva sui programmi di investimento oggetto di agevolazioni a carico del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , sono imputati alle disponibilità finanziarie per la concessione dei benefici alle imprese cui detta attività si riferisce”.

Tuttavia, a causa della limitazione dell'ambito di riferimento, non è possibile utilizzare tale fonte di copertura con le agevolazioni che non hanno relazione con il FIT. Si consideri, ad esempio, che il finanziamento dell'attività ispettiva svolta sulla programmazione negoziata (patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma) grava sul capitolo 2220 relativo alle spese di missione, con le criticità che ne derivano, rilevate anche dalla Corte dei Conti in una indagine tematica svolta nel 2010 sulla programmazione negoziata.

Appare pertinente il richiamo all'art. 8, comma 3, del d.lgs. 123/1998: *“Nei limiti fissati con le modalità di cui al comma 2, gli oneri per le attività di controllo ed ispettive sono posti a carico degli stanziamenti dei Fondi di cui al comma 9 dell'articolo 7”*. Il principio espresso da tale disposizione chiarisce come gli oneri per le attività di controllo possano fisiologicamente gravare sulle risorse di parte capitale al cui corretto utilizzo sono finalizzate.

Può citarsi anche l'art. 19, comma 5, del decreto legge 78/2009, nella parte in cui dispone: *“Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi”*.

In punto di fatto, si rappresenta che il personale coinvolto (non a tempo pieno) nell'attività ispettiva sugli interventi agevolativi consiste in circa 50 unità che dipendono dalla Direzione generale per le attività imprenditoriali. La dotazione di risorse previste verrà utilizzata unicamente per rimborsare le spese di missione (trasporti, vitto, alloggio).

Il comma 4 è volto a consentire una valutazione di efficacia degli interventi di sostegno alle attività produttive contemplati dal presente provvedimento. Si tratta di una valutazione di impatto, basata su indicatori di efficacia delle misure nel loro complesso. Il comma 5 prevede l'obbligo a carico dei soggetti beneficiari di fornire ogni informazione utile al monitoraggio dei programmi agevolati, secondo modalità che saranno individuate dal Ministero dello sviluppo economico, anche al fine della successiva implementazione da parte del medesimo Ministero del sistema di monitoraggio adottato nell'ambito del QSN 2007/2013 e dell'adottando sistema di monitoraggio di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il comma 6 prevede norme di trasparenza per la pubblica amministrazione che non hanno effetti per la finanza pubblica.

Articolo 4 (Moratorie delle rate di finanziamento dovute dalle imprese concessionarie di agevolazioni)

L'articolo detta disposizioni finalizzate a concedere alle imprese beneficiarie di finanziamenti agevolati già concessi dal Ministero dello sviluppo economico, a valere sul Fondo di cui all'articolo 14 della legge n. 46/1982, una moratoria di un anno per il pagamento della quota capitale delle rate di mutuo. Tale intervento è coerente con l'accordo sottoscritto il 28 febbraio 2012 dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico con l'ABI e le associazioni imprenditoriali e denominato “Nuove misure per il credito alle PMI”.

Nell'attuale contesto di grave crisi economica, la disposizione – sebbene nell'immediato sia suscettibile di determinare una modesta riduzione dei rientri– scongiurando la revoca delle agevolazioni prevista dalle disposizioni vigenti, consentirà in molti casi di evitare l'insolvenza delle società interessate, insolvenza che comporterebbe la perdita di tutte le rate ancora da

riscuotere. A tal proposito, si rappresenta che i piani di ammortamento dei finanziamenti *de quibus* prevedono mediamente otto rate. Si stima che i minori rientri per quota capitale dovuti all'applicazione della norma nei due anni di sua operatività (2012 e 2013) siano pari a circa 40,58 milioni di euro, da suddividere tra i due esercizi, con una maggiore incidenza nel secondo esercizio, considerato che le rate dei finanziamenti del FIT non hanno scadenza a data fissa per tutti i beneficiari, ma scadono in dipendenza della data di stipula del contratto di finanziamento di ciascuna impresa, che può avvenire nel corso di tutto l'esercizio.

Tale importo, secondo quanto dettagliato nella tabella di seguito riportata, è stato valutato partendo dal valore delle rate in scadenza negli esercizi predetti per quanto concerne la quota capitale, che è pari a circa 98 milioni di euro per l'anno 2012 e a circa 84 milioni di euro per l'anno 2013 e ipotizzando che l'importo delle rate per le quali le imprese potrebbero chiedere la moratoria sia pari al 20 per cento nel 2012 e al 25 per cento nel 2013. La stima effettuata è largamente prudenziale, considerando che l'operazione è onerosa per le imprese che vi accedono e ciò scongiurerà la richiesta generalizzata del beneficio e che, come detto in precedenza, l'attuale insolvenza è pari a meno del 10 per cento. Si rappresenta, infine, che l'ipotizzato minor rientro di rate, nei due esercizi di riferimento sarà compensato da maggiori rientri negli esercizi successivi.

Legge n. 46 del 1982 - Rimborsio rate anni 2012 e 2013

Anno di riferimento	Importo delle rate a scadenza nell'anno A	Valore delle rate presumibilmente non riscuotibili ⁽¹⁾ B=10%*A	Importo delle rate a scadenza nell'anno al netto del non riscuotibile C=A-B	Quota interessi ⁽²⁾ D=6%*C	Importo delle rate da rimborsare al netto della quota interessi E=C-D	Importo delle rate per le quali le imprese potrebbero chiedere la moratoria ⁽³⁾ F=20%*E nel 2012 F=25%*E nel 2013
2012	115,54	11,55	103,99	6,24	97,75	19,55
2013	99,45	9,95	89,51	5,37	84,13	21,03
Totale	214,99	21,50	193,49	11,61	181,88	40,58

Importi espressi in milioni di €

⁽¹⁾ Detto valore è stato calcolato applicando sul totale delle rate a scadenza nell'anno la percentuale del 10% rappresentata dall'importo delle rate non rimosse nel 2011.

⁽²⁾ La quota interessi vale il 6% dell'importo delle rate a scadenza nell'anno al netto delle rate presumibilmente non riscuotibili.

⁽³⁾ Si ipotizza che l'importo delle rate per le quali le imprese potrebbero chiedere la proroga di rimborso sia pari al 20% nel 2012 e al 25% nel 2013.

Articolo 5 (Riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione delle aree di crisi industriale complessa)

La disposizione mira a rafforzare la riforma degli interventi di reindustrializzazione introdotta dall'articolo 2 della legge 99/2009 e dalle successive disposizioni attuative contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 marzo 2010.

A tale scopo la nuova disposizione introduce due elementi fondamentali quali il Progetto di riconversione e riqualificazione industriale e la nozione di crisi industriale complessa. Elementi che circoscrivono in modo puntuale le modalità di intervento ed il perimetro su cui insiste lo stesso, realizzando, attraverso il ricorso all'istanza della regione interessata, un programma di politica industriale nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà tra competenze Regionali e amministrazioni dello Stato.

In tal senso vengono individuate le finalità dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale orientandole sia verso misure di agevolazione agli investimenti produttivi, anche di carattere innovativo, sia alla riconversione e riqualificazione economico produttiva dei territori interessati.

La disposizione, inoltre, in coerenza con il principio di sussidiarietà e in attuazione del principio di leale collaborazione, prevede anche il cofinanziamento regionale degli interventi contenuti nel

progetto e le misure e le risorse del piano di promozione industriale, istituito con la legge 181/89 sono concentrate per l'attuazione dei progetti.

La norma prevede che i Progetti vengano adottati mediante la stipula di appositi accordi di programma che, per assicurare efficacia e tempestività all'intervento, costituiscono fonte regolamentare delle misure e degli strumenti definiti dal progetto. Ad ulteriore rafforzamento dell'efficacia dell'azione amministrativa di supporto all'attuazione del progetto, è prevista la costituzione di apposite conferenze di servizi e le opere funzionali all'intervento sono riconosciute indifferibili ed urgenti ai sensi della normativa di riferimento.

Si individua l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, S.p.A., quale soggetto responsabile della definizione ed attuazione dei progetti.

Al fine di determinare idonee misure per il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati da interventi di riconversione e riqualificazione industriale, si procederà all'adozione di un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.

Si assegna al Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il compito di adottare, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, un decreto di definizione delle modalità di attuazione dei progetti. In particolare, al fine di assicurare flessibilità ed efficacia al progetto, si dispone che sia prevista la priorità di accesso agli strumenti agevolativi di competenza del Ministero dello sviluppo economico.

Infine, in coerenza con la portata novatrice delle disposizioni di riforma contenute nel presente articolato, si prevede che le risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 7 della legge n. 181 del 15 maggio 1989, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo al Fondo di cui all'articolo 2.

Le risorse attualmente disponibili iscritte al capitolo di bilancio 7342 ammontano complessivamente a 34,519 milioni di euro.

Articolo 6 (Semplificazione dei procedimenti agevolativi di “Industria 2015”)

L'articolo 6 stabilisce termini certi per la definizione dei procedimenti agevolativi di cui all'articolo 1, comma 842, della l. n. 296/06, prevedendo la revoca delle agevolazioni qualora l'impresa non abbia avanzato almeno una richiesta di erogazione per stato d'avanzamento entro diciotto mesi dalla data della concessione (ovvero dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di già avvenuta concessione) e la decadenza dalle agevolazioni qualora l'impresa non trasmetta la documentazione necessaria per l'emanazione del provvedimento di concessione entro sessanta giorni dalla richiesta formulata dal soggetto gestore dell'intervento.

I decreti ministeriali che disciplinano le misure prevedono, invece, a pena di revoca, un termine per la presentazione degli stati di avanzamento di un anno dalle date previste dal piano delle erogazioni stabilito dal decreto di concessione: tale termine, che si applica ad ogni stato di avanzamento, è tuttavia suscettibile di essere posposto in forza di proroghe e rimodulazioni del programma.

La norma risponde all'esigenza di introdurre dei riferimenti temporali rigidi, richiedendo alle imprese gli atti di impulso necessari a manifestare la reale volontà di intraprendere l'investimento e permettendo, in assenza delle iniziative anzidette, la definizione dei procedimenti agevolativi.

Il comma 3 rinvia a successivi decreti del Ministero dello sviluppo economico la disciplina di ulteriori misure di semplificazione e accelerazione delle procedure.

Il quadro finanziario complessivo della misura può essere così riassunto: sono stati ammessi alle agevolazioni 232 progetti per complessivi 846 M euro, sono stati ad oggi emanati 128 provvedimenti di concessione per 507 M euro e sono state effettuate erogazioni per 13 M euro.

Si osserva, al riguardo, che la portata della norma non consente di modificare il beneficiario finale delle agevolazioni e che essa è finalizzata al disimpegno di risorse per iniziative di fatto mai avviate, con conseguente eliminazione della perenzione, ove si tratti di risorse perenti, ovvero con rientro nel bilancio dello Stato come economie. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 7 (Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi)

In considerazione dell'attuale situazione di grave crisi economica, per consentire la chiusura positiva dei procedimenti relativi a programmi di investimento che siano stati portati a termine, il comma 1 prevede che le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui alla l. n. 488/92 e alla l. n. 215/92 non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie. La disposizione si rende necessaria poiché gli obblighi sono stati assunti dalle imprese in un contesto economico del tutto diverso da quello dell'attuale situazione di crisi: si noti che gli ultimi provvedimenti di concessione emanati per la legge 488/92 risalgono al 2007. Poiché gli accertamenti sul rispetto degli indicatori vengono svolti successivamente all'ultimazione del programma e non condizionano le erogazioni, la disposizione non è suscettibile di influenzare la dinamica di queste ultime, determinando, invece, una forte accelerazione della chiusura dei procedimenti.

Per quanto attiene alla legge 488/92, si rappresenta che le erogazioni teoricamente da effettuare a valere sulla contabilità speciale ammontano a circa 1,8 miliardi di euro. Tenuto conto delle fonti di copertura disponibili (circa 300 milioni attualmente in contabilità speciale e 500 milioni che dovranno pervenire dai Fondi strutturali) e delle economie derivanti dalle revoche certe e dalle rideterminazioni dei contributi (circa 1 miliardo di euro sono riferiti a impegni per iniziative che non hanno ricevuto erogazioni né hanno richiesto pagamenti – pertanto mai avviate), si stima che si determinerà un avanzo che, tuttavia, allo stato non è quantificabile.

Le residue somme impegnate sulla legge 215/92 ammontano a circa 49 M euro: circa 14 M euro corrispondono, peraltro, a progetti sui quali non sono mai state richieste erogazioni mentre le ulteriori economie da revoche ammontano, secondo una stima prudenziale, a circa 3 M euro.

Per quanto riguarda le agevolazioni concesse ai sensi delle leggi n. 215/92, n. 488/92, e n. 64/86, nonché quelle concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area, il comma 2 prevede modalità semplificate per accelerare la definizione dei procedimenti di revoca, con particolare riferimento ai programmi di fatto mai avviati.

Per quanto concerne le agevolazioni concesse nell'ambito dei contratti di programma, i commi 3 e 4 pongono limiti alla possibilità di prorogare i termini e rimodulare le previsioni originarie dei Contratti oggetto di delibera CIPE, il comma 5 dispone la decadenza dalle agevolazioni previste nel caso di mancata presentazione del progetto esecutivo da parte dell'impresa, mentre il comma 6

prevede la risoluzione dei contratti di programma già stipulati allorché non sia stata prodotta da parte dell'impresa la documentazione idonea a comprovare l'avvio degli investimenti e l'ottenimento delle autorizzazioni a tale scopo necessarie. Il comma 6 introduce una disposizione volta a liberare risorse impegnate per iniziative di fatto mai avviate o comunque non utilmente completate.

Si fa presente che risultano 67 contratti di programma stipulati e in corso e 24 da stipulare. Le erogazioni da effettuare per le iniziative attive ammontano a circa 1.170 M di euro.

Per la norma del comma 7 valgono le osservazioni svolte in merito al comma 1, con la precisazione che si è optato per una mitigazione e non una soppressione del vincolo dell'obiettivo occupazionale in considerazione del carattere negoziato della procedura che ha dato luogo alla concessione delle agevolazioni.

Con riferimento alle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 12 della l. n. 752/82 (contributi in c/interessi ai concessionari minerari tramite Istituti di credito), della l. n. 221/90 (iniziative sostitutive delle attività minerarie localizzate nei bacini minerari in crisi, del DL n. 121/93

convertito, con modificazioni, dalla l. n. 204/93 (interventi di recupero ambientale dei siti minerari dismessi da destinare a scopi turistici o sociali – lavori pubblici), e dell'articolo 114, comma 4, della l. n. 388/2000 (interventi per il ripristino ambientale e la sicurezza nelle cave), il comma 8 introduce un termine perentorio di diciotto mesi per il completamento delle iniziative già avviate, e di ulteriori sei mesi dalla data del completamento per l'invio della documentazione di spesa, e dispone la revoca delle agevolazioni nel caso in cui non sia rispettata tale tempistica. Le norme più risalenti non prevedevano termini espressamente qualificati come decadenziali per la conclusione degli interventi, come invece il D.M. 8 giugno 2001 che disciplina, ai sensi dell'art. 114, comma 4, della l. 388/2000, le *“agevolazioni per la ristrutturazione e la modifica strutturale degli ambienti di lavoro nelle cave, localizzate in giacimenti di calcare metamorfico con sviluppo a quote di oltre 300 metri”*. Si ritiene comunque preferibile sotto il profilo dell'interesse pubblico consentire, entro un termine ultimativo, il completamento degli interventi avviati per la riconversione del comparto minerario (le residue somme da erogare, pressoché tutte in perenzione, ammontano complessivamente ad € 34,9 milioni, dei quali circa 0,7 milioni già reiscritti, di imminente erogazione).

Il comma 9 disciplina l'eccezionale sospensione, su disposizione del Ministro dello sviluppo economico, dei termini di ultimazione dei programmi agevolati in presenza di situazioni di particolare gravità sotto il profilo economico finanziario delle imprese beneficiarie. L'individuazione delle situazioni è necessariamente demandata all'atto ministeriale. Le disposizioni di cui al presente articolo non determinano effetti finanziari negativi, essendo dirette esclusivamente alla semplificazione di procedure amministrative, al fine di favorire la rapida definizione dei procedimenti e la liberazione di risorse impegnate per iniziative di fatto mai avviate.

Articolo 8 (Disposizioni relative al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca - FRI)

L'articolo 8 razionalizza l'attuale quadro normativo del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (di seguito FRI fondo istituito con risorse di Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. ex art. 1, comma 354 della legge 311/2004 (di seguito FRI nazionale) ed il cui ambito di operatività è stato esteso agli interventi previsti da leggi regionali ovvero conferiti alle Regioni dall'articolo 1, commi 855-859 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha implementato le risorse del FRI di 2 miliardi (di seguito FRI regionale).

In particolare, il comma 1, novellando l'articolo 1, comma 855- 859, della citata legge 296/2006 consente alla Regioni e alle Province autonome di concedere, in alternativa al già previsto finanziamento agevolato, un contributo in conto interessi a valere esclusivamente sulle proprie risorse, a fronte di un finanziamento deliberato da Cassa depositi e prestiti S.p.a. al tasso di interesse vigente *pro tempore*, determinato con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 358 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Poiché, come innanzi precisato, la copertura dell'onere relativa alla concessione del contributo in conto interessi, è posta a carico delle Regioni, la norma non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico dello Stato.

Il comma 2 prevede che i programmi e gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile possano essere agevolati anche a valere sulle risorse del FRI di cui all'articolo 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (FRI nazionale).

Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 sono volti ad accelerare l'utilizzo delle risorse ancora non impegnate del FRI nazionale.

Come è noto, l'utilizzazione delle risorse del FRI per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese comporta un onere a carico dello Stato costituito dal “differenziale interessi” (dato dalla differenza tra il tasso stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze con proprio decreto e il tasso del finanziamento agevolato), nonché dagli oneri derivanti dal comma 360 del

citato articolo 1 della legge 311/2004, quale rimborso delle spese di gestione dovute a Cassa Depositi e Prestiti. Detti oneri risultano attualmente coperti dall'autorizzazione di spesa prevista dal comma 361 dell'articolo 1 della medesima legge, pari a 150 milioni di euro l'anno.

L'onere stimato per la copertura delle operazioni del FRI nazionale già utilizzato (pari a circa 1,5 miliardi) non supera per il 2015, anno per esse di picco, i 60 milioni di euro. Tale onere scende, nel 2016, sotto i 50 milioni di euro

La norma ora in esame mira a consentire l'utilizzo delle risorse non impegnate del FRI nazionale, per non oltre il 70 per cento delle risorse non ancora utilizzate. Dette risorse verranno destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 2 per effetto delle operazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, secondo quanto regolamentato dal decreto interministeriale del Ministero dell'economia e dello sviluppo economico. Va precisato che le predette risorse, in sede di prima applicazione, non supereranno, secondo stime attendibili, la cifra di 1,2 miliardi di euro, risultando pari a 1,7 miliardi di euro circa le risorse destinate ad interventi per i quali le Amministrazioni destinatarie dei Fondi FRI non hanno ancora definito i provvedimenti di attuazione.

La norma assicura, infine, l'invarianza sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 9 (Ulteriori disposizioni finanziarie)

Il comma 1 destina alla chiusura delle iniziative di cui alla legge n. 388/2000 le residue disponibilità del fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica previsto dall'articolo 4 del decreto legge n. 40/2010 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 73/2010.

In merito, si precisa che le suddette disponibilità ammontano a 25.427.350,35 euro, giacenti su un conto acceso in favore del Ministero dello sviluppo economico presso Poste Italiane, che ha gestito la misura predetta. La norma si rende necessaria in conseguenza del disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legge n. 225/2010, convertito con l. n. 10/2011 (c.d. "milleproroghe" 2011), che ha previsto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei circa 73 milioni di euro presenti sul conto di tesoreria e destinati alle imprese innovative di cui alla legge n. 388/2000, senza tener conto degli impegni già assunti, pari a circa 27 milioni di euro, mediante la comunicazione ai beneficiari della deliberazione di anticipazione assunta dal Comitato di gestione. Attraverso il previsto trasferimento di risorse, tenuto conto del fisiologico scarto di disponibilità necessarie, imputabile a future diminuzione di impegni, si otterrà, pertanto, la sostanziale copertura delle iniziative già approvate e dei relativi connessi oneri.

Il comma 2 mira al definanziamento della misura di cui al Titolo I della legge 27 febbraio 1985, n. 49, che, nell'istituire un "fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione" (denominato Foncooper), prevede la concessione di finanziamenti in favore di società cooperative con dimensioni di PMI per la realizzazione di iniziative volte all'incremento della produttività e dell'occupazione. Al contempo, al fine di salvaguardare il sostegno dello Stato al movimento cooperativo, si dispone il versamento delle somme ancora giacenti ed allocate per l'intervento in questione (al netto delle somme occorrenti a finanziare le domande attualmente in istruttoria), in favore della misura di cui al Titolo II della stessa legge, che disciplina il "Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione". Detto Fondo, istituito con le finalità di agevolare la capitalizzazione delle cooperative di produzione e lavoro e per la salvaguardia dei livelli occupazionali, opera per il tramite di due società finanziarie appositamente costituite (C.F.I. e SO.FI.COOP). L'intervento pubblico si sostanzia attualmente nella partecipazione da parte del Ministero dello sviluppo economico al capitale sociale delle predette finanziarie, le quali operano sul libero mercato, avvalendosi sia della facoltà di partecipare al capitale di rischio delle cooperative sia di altri strumenti di intervento finanziario, quali finanziamenti, mutui, prestiti partecipativi, ecc.

Si fa presente che le somme disponibili alla data del 30 giugno 2004 nel predetto Fondo di cui al Titolo II, giacenti sul c/c di tesoreria infruttifero n. 350-23635/765 intestato a Coopercredito, sono state a suo tempo versate all'entrata del bilancio dello Stato e, previa riassegnazione all'apposito capitolo, sono state utilizzate per l'acquisizione da parte del Ministero dello sviluppo economico delle quote di partecipazione al capitale sociale delle citate società finanziarie. Pertanto, al presente, presso il Fondo in questione non residuano ulteriori risorse.

Si sottolinea che la norma si rende necessaria in considerazione della situazione di grave crisi gestionale in cui versa la misura e per la sua sostanziale regionalizzazione da oltre un decennio. Al riguardo si osserva che, in virtù del decentramento amministrativo di cui al d.lgs. n. 112/1998, nel corso degli anni le Regioni hanno assunto in proprio la gestione dell'intervento di cui al Titolo I della citata legge (Foncooper), affidandone, quindi, i compiti operativi a società finanziarie da esse stesse scelte. In forza del contratto stipulato nel giugno 2000 dall'ora Ministero dello sviluppo economico con BNL, già "affidataria *ex lege*" della gestione dell'intervento (l'art. 1 della legge 49/1985 istituiva originariamente il Fondo "presso la Sezione speciale per il credito e la cooperazione, costituita presso Banca nazionale del lavoro"), detto Ministero ha esercitato tale competenza amministrativa "in via transitoria", in attesa che si completasse il processo di decentramento. Tuttavia due Regioni (Sicilia e Valle d'Aosta) non hanno ancora proceduto all'assunzione della gestione attraverso la necessaria emanazione dei decreti legislativi di attuazione degli Statuti, promossa dalle Commissioni paritetiche.

L'avvenuta scadenza, fin dal 2010, della convenzione con il soggetto gestore determina l'attuale impossibilità di gestire nuove domande di finanziamento che dovessero pervenire a valere su tale misura, non essendo ipotizzabile alcuna forma di proroga della precedente convenzione. Per contro, esiste attualmente una disponibilità finanziaria di 8.303.615,7 euro giacenti sull'apposito conto corrente 271103 presso BNL che risulterebbe del tutto inutilizzata.

La norma risponde, pertanto, all'esigenza, da un lato, di economicità dell'intervento pubblico di sostegno alle attività produttive, consentendo l'impiego delle risorse giacenti per la misura a favore di interventi con analoghe finalità di sostegno al movimento cooperativo attuate dallo Stato e, dall'altro, a quella di leale collaborazione tra Stato e Regioni, mantenendosi formalmente in essere, in assenza di abrogazione, l'intervento di cui al Titolo I anche per le due precitate Regioni, alle quali è reso possibile, nel momento in cui esse ne assumessero la gestione, procedere alla riattivazione della misura, previo rifinanziamento con risorse proprie ovvero con le risorse che annualmente lo Stato destina a ciascuna delle Regioni per la gestione del complesso delle misure ad esse delegate ai sensi del D.L. 112/1998.

Per quanto concerne, inoltre, le risorse annualmente assegnate al Ministero dello sviluppo economico, la cui gestione non sia stata assunta dalle Regioni ai sensi del citato decreto legislativo n. 112/98, il comma 3 prevede che esse siano utilizzate, previo accordo con tali Regioni, per finanziare iniziative a favore delle piccole e medie imprese operanti in quei territori. Come innanzi evidenziato, ad oggi due Regioni (Sicilia e Valle d'Aosta) non hanno attuato il previsto decentramento amministrativo. Conseguentemente, con le risorse attribuite dallo Stato il Ministero dello sviluppo economico ha, fino ad ora, attuato una serie di misure, oggi da ritenersi di "vecchia generazione" (in particolari quelle di cui ai cosiddetti incentivi automatici), in quanto oramai superate nella concezione e particolarmente onerose per le imprese e per l'Amministrazione, in molti casi impossibilitata all'utilizzo stesso delle risorse per l'avvenuta scadenza delle convenzioni con i gestori. Si aggiunge, altresì, che le norme che disciplinano le predette misure risultano abrogate ai sensi del presente decreto.

La norma mira, pertanto, a consentire l'attivazione di nuove misure da parte del Ministero dello sviluppo economico ovvero a permettere alle due citate Regioni di utilizzare le risorse in questione per il cofinanziamento di strumenti gestiti dallo stesso Ministero.

Si precisa che i residui di stanziamento da destinare alla concessione di incentivi alle imprese nelle regioni Sicilia e Valle d'Aosta, presenti sul capitolo 7342, piano di gestione 28, ammontano attualmente a 21.778.464 euro.

Articolo 10 (Amministrazione aperta)

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Articolo 11 (Strumenti di finanziamento per le PMI)

Le disposizioni contenute nell'art. 11 semplificano ed integrano l'attuale ordinamento degli strumenti per il finanziamento dell'attività d'impresa, consentendo alle società di capitale finora escluse (in particolare PMI) l'emissione di titoli per la raccolta di risorse sul mercato dei capitali, monetario e finanziario.

Il provvedimento prevede inoltre strumenti subordinati che rafforzano la tutela dei creditori commerciali ed ordinari senza ricorrere alla raccolta di nuovo capitale azionario che potrebbe alterare gli equilibri del nucleo proprietario imprenditoriale.

La creazione di un circuito d'intermediazione diretto tra risparmio ed investimento agevolerà l'investimento di risorse raccolte a lungo termine (previdenza, accumulazione, investimento) nel sistema produttivo delle PMI nazionali. Le opportunità finanziarie del sistema nazionale vengono allineate a quelle dei più avanzati sistemi industriali e finanziari europei. Si rende inoltre più agevole l'adozione di Basilea III per il sistema bancario, le cui regole comprimeranno per un periodo non breve il flusso di nuovo credito all'economia.

A tal proposito si sono condotte stime di impatto della norma sul mercato potenziale di imprese a cui si rivolge. Si è utilizzato a tal proposito il campione seguito da Mediobanca, che presenta caratteristiche assai vicine per composizione e qualità con le società beneficiarie del provvedimento:

esso è composto attualmente da circa 3.250 imprese (società o gruppi) con fatturato superiore ai € 10 milioni, seguite costantemente nel periodo 2000/2009;

il fatturato medio è di circa € 40 milioni;

il reddito imponibile aggregato è di € 3.600 milioni, pari a circa € 1.2 milioni al 2009 (ultimo dato disponibile).

Ipotizzando che 1/5 del campione (650 imprese) si avvalga delle facoltà concesse dalla nuova normativa per metà dei suoi limiti massimi, l'ammontare in circolazione di strumenti monetari (cambiali finanziarie) si aggirerebbe su € 10 miliardi, strumenti finanziari (obbligazioni) si aggirerebbe su € 11 miliardi, sostituendo quindi più € 21 miliardi di finanziamenti bancari corrispondenti. Tale cifra è pari ad un terzo dei finanziamenti onerosi complessivi (bancari e non) in essere a favore del medesimo campione. Al tempo stesso la dimensione delle operazioni non è tale da interferire con l'ordinato collocamento di titoli di stato presso i medesimi operatori istituzionali.

Il rilascio di tali crediti dai libri bancari, sulla base dei rating medi delle imprese emittenti in Italia del comparto, libererebbe capitale regolamentare per € 2,3 miliardi, mentre gli accantonamenti minimi annui (EL) diminuirebbero nell'ordine di € 360 milioni. La disponibilità di tali risorse presso il sistema bancario, in un contesto di tendenziale restrizione del credito, consentirà nuovi prestiti, senza intaccare il margine di intermediazione ed il conseguente utile operativo, evitando riduzioni di gettito dagli intermediari finanziari.

Le commissioni a favore degli sponsor (che rappresentano il costo di emissione per le imprese emittenti) potrebbe limitarsi a 25-30 punti base sull'importo emesso, in particolare se verranno attivate convenzioni e "moral suasion" verso gli operatori principali del mercato.

La norma prevede:

l'allineamento tra trattamenti fiscali delle diverse categorie di emittenti con quello dei principali paesi comunitari, estendendo l'esenzione da ritenuta che il D.Lgs. 239/1996 contempla per i soli

cd. “grandi emittenti”. Ciò mira a rendere chiaro e trasparente l’effetto dell’investimento degli operatori non residenti sul nostro mercato;

la semplificazione/allineamento delle regole fiscali in merito alla deducibilità degli oneri finanziari, rendendo neutrale per l’emittente la scelta tra diversi strumenti finanziari di indebitamento e provvista.

Con riferimento ai punti sub (a) e sub b) occorre considerare che le norme si applicano solo alle nuove emissioni e che le imprese beneficiarie sono scoraggiate dall’emissione di obbligazioni e di cambiali finanziarie nel regime attuale, per cui la circolazione di tali titoli è di fatto nulla o poco significativa. I fabbisogni finanziari sono coperti da indebitamento bancario completamente deducibile dall’imponibile societario. Con la nuova normativa le imprese emetteranno se avranno vantaggi rispetto all’indebitamento bancario. I tassi tra i due mercati pertanto convergeranno e l’effetto finale legato alla deducibilità degli oneri finanziari, a parità di tassi praticati dal mercato bancario e da quello dei capitali, sarà del tutto trascurabile.

Tenendo in considerazione il fatto che la nuova finanza d’impresa (obbligazioni e cambiali) sarà tendenzialmente sostitutiva di indebitamento bancario e scontando l’incertezza che circonda le stime sulle entrate da ritenute fiscali per le emissioni sottoscritte da investitori nazionali, si può comunque concludere che la norma non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. La riduzione di gettito derivante dall’esenzione da ritenuta prevista sub a) risulterà infatti più che compensata dal successivo assoggettamento del relativo reddito alla più elevata aliquota ordinaria di imposta. I proventi derivanti da tali titoli contribuiranno infatti alla determinazione del reddito d’impresa complessivo dell’esercizio.

Con riferimento alla norma che consente di procedere a scambi tra crediti e strumenti subordinati in caso di difficoltà aziendali, si può immaginare che anch’essa comporti impatti trascurabili. Infatti, con la normativa odierna, quando le ristrutturazioni del debito di imprese in difficoltà generano elementi impositivi non nulli, vengono a prevalere soluzioni traumatiche per la continuità d’impresa. Tali soluzioni, oltre ad evitare l’onere per i soggetti interessati, impongono costi sociali rilevanti diretti ed indiretti per l’erario. La norma quindi non altererà il profilo delle entrate fiscali attese.

La norma, infine, consente di associare alla clausola di subordinazione anche la clausola di partecipazione, ovvero di corrispettivi che variano in funzione dei risultati d’esercizio dell’emittente, secondo parametri oggettivi e predeterminati; inoltre la variabilità riguarda solo i corrispettivi annui ed esclude il rimborso del capitale. In presenza anche del vincolo per l’emittente a non distribuire il capitale, ad eccezione dell’utile d’esercizio, per tutto il periodo dell’emissione, la componente variabile del corrispettivo, ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi, è computata in diminuzione del reddito dell’esercizio di competenza, in deroga all’art. 109 capo (a) del TUIR. L’impatto di tale disposizione sul gettito fiscale appare anche in questo caso del tutto trascurabile. Le emissioni del tipo infatti sostituiranno debito bancario, i cui oneri sono già oggi interamente deducibili. Il fatto che gli oneri finanziari non siano costanti nel tempo (in quanto variabili in funzione del risultato d’impresa) ma si distribuiscano con flussi che generano un tasso di rendimento interno atteso in linea col mercato, sposta il profilo temporale dei prelievi, non la loro entità complessiva, inserendo peraltro un elemento anti-ciclico del prelievo fiscale che appare desiderabile in termini di governo dell’economia. Trattandosi di nuovi strumenti finanziari, oggi non utilizzati, le emissioni sono aggiuntive rispetto agli ammontari in essere, non mutando pertanto il prelievo corrente previsto, generando al più maggior gettito legato alle ritenute previste alla fonte.

La rimozione dei vincoli previsti dall’art. 2412 c.c. in merito agli ammontari di obbligazioni emesse destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione può generare un maggior gettito a seguito dell’ampliamento dei proventi da titoli in circolazione soggetti a ritenuta alla fonte ovvero a tassazione societaria.

In passato i titoli obbligazionari hanno offerto opportunità di elusione d’imposta attraverso emissioni a favore dei soci a tassi particolarmente elevati. In tal modo si erodeva a monte la

formazione dell'imponibile societario, premiando la proprietà con lo scudo fiscale (talora anche a scapito delle minoranze interne ad essa). Per prevenire tali fenomeni si prevede che le norme in esame si applichino solo agli operatori qualificati, con esclusione dei soci dell'emittente a vario titolo, anche tramite società fiduciarie o interposte persone. Tassi fuori mercato andrebbero pertanto ad investitori terzi e non ai soci ed all'impresa, ponendo in competizione investitori ed azionisti, rendendo improduttiva questa forma di aggiramento elusivo d'imposta.

Il ruolo dello sponsor, infine, offre un ulteriore presidio a fronte di artificiose alterazioni del profilo di rischio degli emittenti, in quanto ciò si rifletterebbe con immediatezza sulla valutazione di qualità creditizia e, quindi, sulla quotazione dell'investimento. Il rischio reputazionale che ne deriverebbe rappresenta un notevole deterrente verso questo tipo di comportamenti, mettendo a rischio la credibilità dello sponsor sul mercato e la continuità delle opportunità operative.

Articolo 12 (Revisione della legge fallimentare e del codice dei contratti pubblici)

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri atteso che la vigente normativa fiscale consente già alle imprese interessate di attivare analoghe misure di favore pur senza dover attivare le nuove previsioni volte ad evitare situazioni di crisi industriali irreversibili.

Dalla medesima norma sono dunque attesi, al contrario, effetti favorevoli per il saldo finanziario dello Stato, in relazione al perseguito obiettivo di prosecuzione dell'attività produttiva delle imprese in crisi.

Articolo 13 (Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti)

La norma contiene misure per razionalizzare la filiera di produzione dei biocarburanti da utilizzare nel settore dei trasporti e per favorire il sistema produttivo nazionale e comunitario, rispetto ai prodotti finiti importati, tal quale, da Paesi extra-Comunitari. In particolare:

- si riconosce un maggiore valore, ai fini del calcolo dell'obbligo comunitario, dei biocarburanti di produzione nazionale e comunitaria;
- si limita il riconoscimento del valore doppio ai fini dell'obbligo solo ai biocarburanti "di seconda generazione" (da materie cellulosiche e da alghe, dove vi sono eccellenze tecnologiche italiane), e a quelli prodotti da rifiuti e sottoprodotti che non abbiano già altri usi industriali;
- si trasferisce dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (che è d'accordo) al MISE la gestione del sistema di monitoraggio sui biocarburanti; il MISE si avvarrà per tale compito del GSE, con oneri a carico delle compagnie petrolifere (quindi non ci sono effetti sul bilancio statale);
- si introduce una autorizzazione, rilasciata dal MISE, per l'importazione di biocarburanti, in modo da limitare l'arrivo sul mercato italiano di biocarburanti extra UE che godono nei paesi di origine di incentivi all'export (ad esempio dall'Argentina), che mettono fuori mercato le produzioni nazionali e comunitarie.

Articolo 14 (Misure in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi)

La norma dispone che siano fatti salvi i procedimenti concessori (in materia di idrocarburi off-shore) che erano in corso alla data di entrata in vigore del cosiddetto "correttivo ambientale" (D.Lgs. 128, luglio 2010); la norma sblocca 4,5 miliardi di investimenti in 8 progetti di sviluppo di giacimenti già individuati e perforati ma non ancora messi in produzione, altrimenti destinati a restare improduttivi con oneri a carico dello Stato, evitando inoltre richieste di risarcimento da parte delle imprese allo Stato italiano per la revoca degli affidamenti fatta ad investimenti in corso.

Articolo 15 (Semplificazioni di adempimenti per il settore petrolifero)

La norma riportata al comma 1 si rende necessaria in quanto il soggetto che si rende garante e che paga l'accisa è identificabile come il proprietario della merce, mentre il titolare del deposito fiscale, responsabile in solido con il proprietario della merce, essendo parte terza nel rapporto che l'amministrazione fiscale istituisce direttamente con un altro soggetto, si trova nella condizione di subire eventuali comportamenti non diligenti da parte del proprietario della merce e nella impossibilità di prevenire tale rischio.

La responsabilità solidale del titolare del deposito fiscale costituisce pertanto un onere che nulla aggiunge all'interesse erariale, già tutelato dalla garanzia rilasciata dal proprietario della merce.

L'attività degli operatori indipendenti si configura come un'attività di logistica nell'ambito della quale viene offerto un servizio di stoccaggio e movimentazione a terzi, i quali immettono il prodotto sul mercato interno, e come tali già impegnati al pagamento dell'accisa con le modalità previste dalla legge.

Nell'ambito dello stesso deposito fiscale, adibito a stoccaggio conto terzi, inoltre operano diversi soggetti, i quali si possono vedere penalizzati dal comportamento negligente di un altro soggetto, senza potere minimamente influire su tale comportamento.

La norma non comporta oneri al bilancio dello Stato ed ha ricevuto il parere favorevole dell'Agenzia delle dogane.

La modifica riportata al comma 2 si rende necessaria al fine di ripristinare quanto previsto dalla normativa previgente che prevedeva che l'adeguamento alle prescrizioni di cui all'allegato VII al testo unico ambientale costituiva titolo autorizzativo generalizzato nella ratio di attuare un regime di semplificazione procedurale trattandosi di emissioni poco significative.

Il comma 3 da una parte estende la semplificazione prevista al comma 9 del Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 a tutti i siti contaminati e dall'altra la limita al solo caso di trasformazione da raffineria a deposito, dove l'attività di stoccaggio è già insita negli impianti di raffinazione.

Il comma 4 chiarisce la competenza nel procedimento autorizzativo di cui alla legge 23 agosto 2004 n.239, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativamente ai soli impianti industriali strategici e relative infrastrutture sottoposti alla disciplina del Codice della navigazione.

Al comma 5, fatta salva la VIA, la proposta introduce un coordinamento delle "autorizzazioni ambientali" prevedendo tempi certi di rilascio.

Al comma 6 le modifiche proposte hanno l'obiettivo di ridurre i tempi di bonifica e gli oneri sulle imprese al fine di migliorare la competitività economica. La prima modifica riguarda i punti vendita ubicati nei Siti di interesse nazionale (SIN) ed è volta ad unificare le competenze per i procedimenti di bonifica per la rete carburanti in capo alle Regioni, i cui tempi di conclusione del procedimento amministrativo di bonifica possono essere molto più rapidi che non nei Siti di interesse nazionale, in ragione della complessità di quest'ultimi. Infatti, la gestione dei 57 Siti di interesse nazionale è molto complessa e la procedura conseguente risulta troppo articolata per questa specifica tipologia di siti di ridotte dimensioni, a cui sono state dedicate anche procedure semplificate nelle linee guida tecniche di analisi di rischio predisposte da ISPRA (appendice V, giugno 2009). La seconda modifica, in linea con le esigenze di celerità e coordinamento delle procedure già disciplinate anche per le fasi di approvazione dei progetti (l'approvazione del progetto sostituisce tutte le altre autorizzazioni necessarie), dà facoltà all'operatore di poter richiedere all'amministrazione competente per il procedimento di bonifica anche l'autorizzazione allo scarico delle di falda emunte per le fasi di messa in sicurezza di emergenza (invece che all'autorità in generale preposta al rilascio dell'autorizzazione allo scarico -provincia o autorità d'ambito). L'amministrazione competente per il procedimento di bonifica è, infatti, in grado di rilasciare l'autorizzazione entro 30 giorni proponendo come obiettivo di trattamento il rispetto degli limiti allo scarico con una decisa riduzione dei tempi per gli operatori e conseguentemente dei costi dell'intervento.

Al comma 7 si prevede una modifica dell'attuale disciplina della riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione, dettata dal DM 329/04, in materia di verifiche periodiche di

riqualificazione dell'integrità e del funzionamento delle attrezzature (rispettivamente con cadenza decennale e biennale). Le metodologie procedurali dettate dal DM sul tema, presuppongono tuttavia, e pressoché sempre, la fermata degli impianti ad ogni verifica. Tali metodologie compromettono quindi la continuità operativa e produttiva degli impianti a ciclo continuo (es le raffinerie), soprattutto con riferimento alle scadenze biennali. Tali fermate di verifica, infatti, si aggiungono alle fermate già previste per le manutenzioni generali degli impianti, tipicamente e ciclicamente programmate ogni 4- 6 anni, producendo fenomeni di fatica termo-meccanica delle attrezzature e delle macchine con diminuzione delle caratteristiche di sicurezza, oltre ad un'ingiustificata perdita di produzione ed energia termica.

Ai sensi del DM 329/2004, il MSE (autorità autorizzante competente) attualmente può consentire deroghe alla tempistica delle ispezioni, purché il gestore dimostri e garantisca, tramite adeguata relazione tecnica un livello di protezione equivalente. Al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e la continuità operativa e produttiva delle infrastrutture e degli insediamenti a ciclo continuo, alcuni dei quali ritenuti strategici dalla legislazione vigente, in quanto rivestono carattere di pubblica utilità o servizio essenziale, si ritiene necessario integrare la disciplina in materia al fine di coordinare la calendarizzazione delle verifiche con le esigenze di continuità operativa e produttiva di detti impianti. Coerentemente, per i medesimi impianti, qualora si verificassero avarie/difetti controllabili e risolvibili in sicurezza tramite tempestivi interventi di manutenzione che consentano al contempo di mantenere l'impianto in esercizio, si ritiene inappropriato attuare una fermata imprevista dell'impianto che produrrebbe in ogni caso fenomeni di fatica termo-meccanica delle attrezzature e delle macchine con diminuzione delle caratteristiche di sicurezza e di efficienza energetica, oltre a comportare notevoli perdite di produzione o servizi essenziali.

L'obiettivo della norma è pertanto anche quello di far fronte con efficacia ed efficienza a problematiche immediate. Infatti, alcune attività di manutenzione possono essere svolte con interventi temporanei che siano comunque in grado di garantire lo standard di sicurezza atteso e con procedure che assicurano il livello di affidabilità richiesto come risulta da esperienze da lungo tempo consolidate sulla base di norme tecniche internazionali riconosciute. Tali interventi, al momento non disciplinati dal DM 329/04, sono finalizzati a mantenere la stabilità strutturale dell'attrezzatura e garantire il contenimento delle eventuali perdite per il tempo di ulteriore esercizio sino alla fermata successiva dell'unità/impianto come disciplinate a seguito della revisione della normativa di cui al presente emendamento.

Al comma 8 viene introdotta una disposizione che prevede che il rilascio dell'autorizzazione all'importazione di prodotti petroliferi finiti prodotti fuori dall'Unione europea sia subordinata all'accertamento del rispetto di requisiti minimi ambientali, di salute dei lavoratori e di sicurezza corrispondenti agli standard europei, in modo analogo a quanto previsto in sede comunitaria per i biocarburanti, col duplice fine di evitare le distorsioni di mercato tra prodotti petroliferi prodotti in stabilimento ubicati all'interno dell'Unione europea, soggetti a severe normative ambientali e di sicurezza, rispetto a prodotti petroliferi raffinati in impianti che non sono soggetti a tali normative e quindi con costi di produzione sensibilmente minori. La disposizione consente anche di evitare di peggiorare le condizioni ambientali complessive attraverso la delocalizzazione delle raffinerie in paesi extraeuropei che hanno vincoli ambientali minori. L'autorizzazione sarà rilasciata dal MISE con le esistenti risorse di personale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 16 (Disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico)

La norma fornisce chiarimenti sulle potenziali interferenze della nuova disciplina generale in materia di servizi pubblici locali, contenuta nell'articolo 25 del decreto legge "liberalizzazioni", con le norme specifiche che regolano le imminenti gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas per ambiti sovra comunali (177 in tutta Italia) da parte di consorzi di

comuni. Lo scopo è di evitare possibili contenziosi e ritardi nell'avvio delle gare, eliminando le possibili incertezze di interpretazione. In particolare:

- si chiarisce che alle gare per ambito territoriale sono ammessi tutti i soggetti, con la sola esclusione di quelli che, a livello di gruppo societario, gestiscono al momento della gara servizi pubblici locali a seguito di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica (con eccezione delle società quotate e loro collegate);
- si consente in via transitoria la partecipazione alle gare a tutti i soggetti interessati, quotati e non quotati, anche se hanno affidamenti diretti, anche a livello di gruppo, anche in servizi pubblici diversi dalla distribuzione gas;
- vengono fatti salvi i 177 ambiti di gara già determinati con decreto MISE e le norme a tutela dell'occupazione del distributore uscente, concordate a livello sindacale, che nel settore del gas restano obbligatorie e non facoltative come previsto per la generalità dei servizi pubblici locali.

La norma prevista al comma 4 modifica la tempistica ed i criteri di aggiudicazione delle gare per le concessioni idroelettriche.

In particolare, la durata delle concessioni è portata a 20 anni (dagli attuali 30), tempo ritenuto congruo per consentire lo sfruttamento della risorsa pubblica e dei benefici degli eventuali investimenti effettuati dal soggetto aggiudicatario, ma al contempo assicurarne la successiva circolazione fra altri soggetti interessati. Inoltre, poiché il prezzo di mercato dell'energia elettrica è difficilmente prevedibile a lungo termine, una durata eccessivamente lunga indurrebbe i soggetti offerenti a sottovalutare (e 'sottoprezzare') il valore economico della concessione stessa.

Inoltre, anche per evitare possibili contenziosi, viene stabilito il valore predominante da attribuire all'elemento "offerta economica" nonché all'elemento "aumento dell'energia prodotta o della potenza installata", rispetto agli altri elementi qualitativi/soggettivi dell'offerta.

Infine, la norma definisce che una parte dell'offerta economica sia da destinare alla riduzione dei costi di fornitura dell'energia agli utenti elettrici. Ciò non presuppone l'uso o la riduzione di risorse economiche pubbliche – configura, anzi, effetti positivi sotto il profilo economico.

Articolo 17 (Semplificazioni delle attività di realizzazione delle infrastrutture energetiche e liberalizzazioni nel mercato del gas naturale)

Le disposizioni del primo comma, coerentemente con l'orientamento giurisprudenziale attuale della Corte Costituzionale, colmano un vuoto normativo che si presenta nel caso in cui l'intesa regionale, necessaria al MISE per autorizzare un'infrastruttura energetica (dato che secondo l'attuale Costituzione è una competenza concorrente), o il diniego della stessa, non intervenga anche dopo anni, benché il procedimento amministrativo si sia concluso col parere delle varie amministrazioni centrali e locali coinvolte e dopo una Valutazione di impatto ambientale favorevole. La norma prevede che il MISE, esperiti tutti i possibili tentativi di leale collaborazione con la Regione, faccia ricorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per una decisione definitiva, in modo da pervenire alla chiusura del procedimento. Tale situazione di "inerzia regionale" riguarda molti procedimenti di autorizzazione di infrastrutture energetiche strategiche con ingenti investimenti, per oltre 10 miliardi di euro, totalmente di capitale privato, che, ove celermente autorizzati, potrebbero contribuire significativamente alla crescita economica e all'occupazione.

Col comma 2 si introducono modalità più efficienti per la allocazione dei servizi di stoccaggio di gas naturale destinati alla flessibilità del sistema di importazione, al servizio di modulazione stagionale per i clienti civili, e al servizio di stoccaggio per utenti industriali e termoelettrici, passando da un sistema di attribuzione pro-quota e con volumi segmentati per tipologia di utenza, a un sistema di asta competitiva sul complesso delle capacità disponibili. In tal modo si fa emergere il valore commerciale della risorsa stoccaggio, e se ne estrae la rendita che viene

attribuita ai clienti finali mediante una riduzione delle tariffe di distribuzione e trasporto del gas, operata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Articolo 18 (Criteri per la determinazione dell'incidenza fiscale e dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema elettrico sulle imprese a forte consumo energetico)

Gli alti costi dell'energia italiani penalizzano fortemente le nostre aziende. In particolare la penalizzazione è più forte per le aziende medie la cui incidenza dei costi dell'energia sul volume d'affari è elevata, ma che non sono classificate come 'energivore' (e quindi non godono delle attuali agevolazioni) perché la quantità di energia consumata non supera le soglie previste.

La norma che si propone è finalizzata ad identificare le categorie di imprese a forte consumo di energia secondo i criteri dati dalla direttiva europea 2003/96 in materia di tassazione energetica, ossia con riferimento non solo al valore assoluto di energia consumata, ma anche al peso che riveste il costo dell'energia sui costi di produzione e sull'attività di impresa, in modo da riequilibrare in modo più equo le attuali agevolazioni.

Gli stessi criteri vengono utilizzati anche per gli 'oneri di sistema' del sistema elettrico, ed in particolare per la c.d. 'componente A3' che copre gli incentivi alle energie rinnovabili.

La norma specifica inoltre che gli adempimenti con cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) dà attuazione all'articolo 3, comma 13 bis, del decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito con modificazioni in legge n. 44 del 26 aprile 2012, il quale è recentemente intervenuto sulle modalità di applicazione di regimi tariffali speciali per l'energia elettrica.

Questi regimi – ormai non più operativi – erano previsti all'articolo 20, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n.9 e al decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995; in entrambi i casi, si prevedeva che, a carico delle tariffe elettriche, venisse erogata alle singole aziende beneficiarie una componente compensativa, pari alla differenza tra il prezzo nazionale dell'energia elettrica ed una tariffa agevolata, inferiore al prezzo di mercato.

La proposta normativa chiarisce che, al fine di garantire alle imprese interessate "condizioni di neutralità" nel passaggio al mercato libero, la componente compensativa non deve essere inferiore a quella che sarebbe stata riconosciuta in caso di permanenza sul mercato vincolato.

Il costo per le componenti compensative oggetto della norma fa parte di un fondo compreso tra gli oneri di sistema del settore elettrico. Come tutti i fondi gestiti dalla Cassa per conto dell'AEEG, si tratta di risorse derivanti da componenti tariffarie, raccolte sull'energia elettrica e non derivanti dal bilancio statale, facendo salvi gli effetti fiscali già conseguiti.

La norma conferma inoltre che l'ambito di applicazione dell' articolo 3, comma 13 bis, del decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito con modificazioni in legge n. 44 del 26 aprile 2012, si riferisce solo al periodo di tempo di vigenza dei due regimi tariffari, a suo tempo oggetto di analisi e valutazione positiva da parte della Commissione europea, e riguarda solo gli effetti prodotti dal diritto nazionale. Sono quindi esplicitamente fatti salvi gli effetti delle decisioni della Commissione Europea sulle proroghe degli stessi regimi tariffari speciali, intervenute nel 2005 e dichiarate illecite dalla stessa Commissione.

Articolo 19 (Modifiche al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 in materia di attribuzione a Comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio)

Con il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 le miniere sono state trasferite dal patrimonio indisponibile dello Stato al patrimonio disponibile delle Province: in tal modo l' impegno imprenditoriale economico e tecnico non può avere la certezza e la garanzia dello sfruttamento delle risorse minerarie, una volta accertata la consistenza del giacimento, perché esso può essere alienato a prescindere dall'esistenza di una concessione pregressa.

La modifica proposta trasferisce le miniere di minerali solidi al patrimonio indisponibile delle Regioni, riportando così ad uniformità la disciplina nazionale in coerenza con la riforma costituzionale di cui alla legge cost. 18 ottobre 2011 n. 3, ad invarianza di gettito per lo Stato.

Articolo 20 (Razionalizzazione dell'organizzazione dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e ENIT)

Con riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo, si specifica che l'ENIT, dispone complessivamente di n. 25 strutture all'estero. Pertanto, con la norma in parola, si intende razionalizzare la sua struttura amministrativa all'estero, senza determinare oneri aggiuntivi ma, creando, invece, una maggiore efficienza e opportune sinergie tra i soggetti pubblici coinvolti, al fine di migliorare le potenzialità all'estero del sistema Paese.

Infatti, il progressivo assorbimento delle sedi estere dell'ENIT in quelle del Ministero degli affari esteri, comporterà un risparmio pressoché integrale della spesa di funzionamento finora sostenuta dall'ENIT relativamente agli uffici della rete estera - pari complessivamente a € 12.744.322,44, come risulta dal conto consuntivo 2011.

Per quanto riguarda le risorse umane, l'ENIT, oltre a proprio personale di ruolo, si avvale usualmente, per le esigenze delle strutture estere, di personale "locale" assunto con contratto a tempo determinato.

La dotazione organica dell'ENIT è attualmente di n. 197 unità. Non è previsto uno specifico contingente in dotazione organica del personale assegnato all'estero; tale assegnazione, infatti, viene via via determinata in base alle strategie di promozione turistica all'estero fissate a livello di policy. Alla data del 12.3.2012, la consistenza del personale di ruolo è di n. 92 unità; in particolare, il personale afferente alle strutture estere è così costituito: n. 7 unità di ruolo, cui sono affiancate n. 102 unità di personale "locale" a contratto.

Con la norma in esame, tenuto conto della situazione attuale e delle potenzialità del settore della promozione turistica, appare corretto fissare in dotazione organica un contingente massimo di n. 50 unità di personale da assegnare all'estero. In tal modo sono ipotizzabili, orientativamente, due unità di personale per ciascuna delle 25 sedi estere dell'ENIT. L'individuazione di n. 50 unità rappresenta un ¼ della dotazione organica dell'Ente (n. 197 unità) a fronte di una mission e di attività che guardano in massima parte all'estero. Tale contingente massimo sarà correlato, ovviamente, sia ai limiti degli stanziamenti di bilancio previsti (si ricorda che l'ENIT è dotato di bilancio autonomo) sia in relazione agli indirizzi strategici con cui gli organi di governo intendono valorizzare il sistema Paese all'estero.

Circa la previsione relativa alla presenza di un rappresentante del Ministro degli affari esteri nel Consiglio di Amministrazione dell'ENIT, si specifica che la norma non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto non modifica il numero complessivo dei componenti del suddetto Consiglio.

Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non comportano nuovi o maggiori oneri né minori entrate al bilancio dello Stato, in quanto si tratta di norme volte a razionalizzare la governance tra i soggetti istituzionali coinvolti nella attività di promozione commerciale sui mercati esteri. In merito, alla circostanza per cui si dispone un incremento della dotazione organica della nuova Agenzia – ICE, si specifica che essa avviene avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti a legislazione vigente.

Articolo 21 (Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e consorzi per l'internazionalizzazione)

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 22 (Potere sanzionatorio in materia di Made in Italy)

Le Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura territorialmente competenti ricevono il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative.

Articolo 23 (S.R.L. Semplificata)

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 24 (Contratto di rete)

La norma, avendo un contenuto essenzialmente procedimentale, non comporta nuovi o maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.

Articolo 25 (Adeguamento del sistema sanzionatorio delle cooperative)

Con tale proposta si intende approntare un sistema volto predisporre un sistema di revoca dei benefici e delle agevolazioni finali agli enti cooperativi che si siano sottratti al potere di vigilanza delle competenti autorità. La norma proposta, oltre che ripristinare la ratio della sanzione che in origine era stata correttamente individuata dal legislatore, risulta più calibrata alla tipologia di infrazione commessa: essa inoltre ha il non trascurabile pregio di produrre effetti immediati sia in termini di deterrenza al fenomeno, sia di recupero del beneficio fiscale non dovuto alle cooperative che si sottraggono alle verifiche di mutualità. Una valutazione di massima in rapporto alla dimensione media delle cooperative per le quali non è possibile, a causa dei loro comportamenti elusivo/ostativi, effettuare i controlli ed alla percentuale delle stesse che hanno chiuso il bilancio in utile, consente di stimare in non meno di un milione di Euro per anno il recupero per lo Stato in termini di fiscalità.

Articolo 26 (Semplificazione della governance di Unioncamere)

La disposizione di cui al presente articolo sostituisce il comma 6 dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 modificando di fatto la modalità di partecipazione dei tre rappresentanti designati dal Ministro dello sviluppo economico e dei tre rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata alle riunioni dell'organo amministrativo dell'Unioncamere. I rappresentanti del Ministero e della Conferenza unificata passano, infatti, dallo status di membri a quello di invitati permanenti. La disposizione di cui al presente comma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 27 (Commissario ad acta)

L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi per il Bilancio dello Stato e le finanze pubbliche.

Articolo 28 (Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270)

La norma non ha riflessi sulla finanza pubblica, dal momento che i costi degli organi delle procedure sono a carico delle medesime.

Articolo 29 (Cedibilità tax credit digitale)

La proposta normativa viene incontro alla scarsa se non inesistente fruizione da parte di molte aziende medio-piccole del tax credit digitale. Tali aziende, detentrici di circa 1000-1500 schermi sui 3900 costituenti il parco complessivo italiano, per la dimensione della loro economia, per l'assenza o limitatezza di dipendenti, nonché per la compresenza di altri crediti d'imposta (ex d.m. MEF n. 310/2000) di fatto sono nella condizione di non poter avvantaggiarsi del beneficio e finiscono per ignorarlo. La non accessibilità delle imprese minori del comparto (sale parrocchiali, mono-sale a conduzione individuale e/o familiare, etc.) al credito d'imposta ha costituito, tra gli altri, un importante rilievo della Commissione Europea in sede di confronto con le Autorità italiane nel procedimento di autorizzazione della misura agevolata va, tuttora in corso.

Anche alla luce di quanto sopra, si intende, con la proposta, rendere ammissibile la cedibilità del credito d'imposta concesso ex d.m. 21.1.2010 nei cfr. dell'Erario.

Tale cedibilità viene resa ammissibile non nei confronti di qualsiasi "terzo" ma verso specifici soggetti predeterminati, e cioè: a) intermediari bancari, finanziari e assicurativi; b) la società fornitrice dell'impianto di digitalizzazione in relazione al

quale si richiede il credito d'imposta (normalmente, per struttura e dimensioni, quest'ultima può avere utilità ad usufruire del credito, a differenza dell'impresa di esercizio cinematografico richiedente).

Per la cedibilità del credito di cui all'emendamento proposto dovrebbero valere tutte le condizioni legate alla circostanza che la cessione non interferisce sul rapporto tra Amministrazione concedente e beneficiario, di cui il legislatore assicura la continuazione, lasciando integri i poteri spettanti all'Amministrazione nei confronti del contribuente-cedente.

Tra tali condizioni, si evidenziano le seguenti:

- nella cessione del credito, effettuata ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile, il cessionario subentra nel diritto di credito del cedente e si sostituisce a quest'ultimo nella medesima posizione. In particolare, il soggetto pubblico debitore (ceduto) può opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del creditore originario (cedente);

- la cessione del credito deve risultare da atto avente data certa e, per essere efficace, deve essere notificata all'Agenzia delle Entrate (debitore ceduto); ai fini della compensazione mediante il modello F24 è necessario, altresì, che il credito ceduto risulti dalla dichiarazione del soggetto cessionario (cfr. art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997);

- alla luce delle disposizioni del codice civile, e in particolare dell'art. 2704 c.c., non è necessario che l'atto di cessione rivesta la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, in quanto rileva qualunque fatto che possa essere idoneo a stabilire, con carattere di obiettività, l'anteriorità del documento; in questo senso, a livello di normativa fiscale, per gli atti di cessione dei crediti in esame non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione ai sensi dell'articolo 5 della Tabella del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (non sussiste, difatti, obbligo di chiedere la registrazione per "atti e documenti formati per l'applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute");

- il cessionario può utilizzare il credito ceduto solo in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997;

- occorre che nel contratto di cessione del credito e nella comunicazione di tale cessione all'Agenzia delle entrate sia indicato ogni elemento utile per consentire alla stessa di monitorarne il corretto uso. In particolare, occorre specificare il credito d'imposta ceduto con il relativo riferimento normativo, il codice tributo da utilizzare ai fini della compensazione e il periodo d'imposta in cui il credito viene ad esistenza;

- ai sensi dell'articolo 43-bis, comma 2, del DPR n. 602 del 1973, resta ferma "nei confronti del contribuente che cede i crediti (...) l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 43", ossia delle disposizioni relative al recupero di somme erroneamente rimborsate, in conseguenza di correzione di errori materiali, di rettifiche o di accertamenti;

- anche a seguito della cessione, restano impregiudicati i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del contribuente che ha ceduto il credito d'imposta;

- resta fermo l'obbligo restitutorio del cedente per i crediti rimborsati al cessionario di cui risulta l'insussistenza.

L'utilizzo della via consistente nella modifica normativa si rende necessario anche alla luce del parere non positivo "a legislazione vigente" sulla possibilità di cessione del credito ex d.m.

21.1.2010 reso dall'Agenzia delle entrate a fine luglio 2011, dietro specifico quesito della Direzione generale per il cinema.

Articolo 30 (Misure in materia di SISTRI)

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 31 (Modificazioni al decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148)

La disposizione apporta modifiche agli articoli 3-bis e 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, che attengono ai profili procedurali dell'organizzazione e dello svolgimento dei servizi pubblici locali con l'obiettivo di semplificare le procedure ivi definite.

Stante la natura meramente procedimentale delle norme in questione, il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri né minori introiti a carico della finanza pubblica.

Articolo 32 (Appello)

La norma comporta un saldo positivo per la finanza pubblica riducendo sensibilmente la durata media dei processi civili.

Articolo 33 (Modifiche alla Legge 24 marzo 2001, n.89)

La norma comporta un saldo positivo per la finanza pubblica riducendo la possibilità di indennizzi impropri rispetto alle previsioni della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.

Articolo 34 Modifiche Scuola Magistratura ed esonero parziale dall'attività giurisdizionale)

La norma comporta un saldo positivo per la finanza pubblica consentendo di ridurre il numero di scuole per la magistratura in relazione alle effettive esigenze formative.

Articolo 35 (Lodo arbitrale)

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 36 (Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti)

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 37 (Misure urgenti per il settore agricolo)

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ALLEGATO I - (Abrogazione di norme)

Gran parte delle disposizioni normative inserite nell'elenco allegato, sebbene tuttora formalmente vigenti, sono di fatto da lungo tempo non operative e, pertanto, essendosi conclusi i relativi procedimenti amministrativi, non vi sono stanziamenti di risorse finanziarie né vi è la necessità di erogare somme, salvi gli effetti dei contenziosi pendenti.

Nondimeno, alcune delle leggi abrogande presentano tuttora una consistente attività di gestione connessa a procedimenti tuttora in essere con attività amministrativa da svolgere e somme da erogare. L'attività proseguirà, pertanto, regolata dalle norme abrogate e relative disposizioni attuative, così come previsto dall'art. 42.

Con riferimento a questa seconda tipologia di disposizioni, appare opportuno in questa sede, fornire un quadro sintetico delle risorse finanziarie coinvolte nella residua attività di gestione degli interventi.

Articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219	Risultano ancora formalmente da definire circa 30 programmi agevolativi. Qualora vi siano residue erogazioni da effettuare, sarà richiesta la rassegnazione dei relativi fondi perenti.
Legge 1° marzo 1986, n. 64 (Intervento straordinario nel Mezzogiorno).	Ad oggi risultano in 1.159 programmi non definiti sul piano amministrativo. Per 252 di questi non risultano mai effettuate erogazioni e, pertanto, salvi gli effetti dei contenziosi in un numero limitato di casi, potranno essere definiti con la procedura semplificata di accertamento della decadenza di cui all'art. 11, comma 2. Ciò renderà possibile procedere alla cancellazione delle corrispondenti somme impegnate, attualmente in perenzione, che possono stimarsi in circa 85 M euro. Risultano poi 907 programmi per cui non è stato adottato il provvedimento definitivo e per i quali sono state effettuate erogazioni: a fronte di questi vi sarebbero 116 M euro di contributi in conto capitale non erogati rispetto alle previsioni dei provvedimenti di concessione provvisoria, dei quali 85 M con impegni perenti e 31 M mai impegnati. Con riferimento a questi ultimi, il CIPE, con delibera 20.1.2012, ha confermato l'assegnazione delle relative risorse, riconoscendo il carattere giuridicamente vincolante delle obbligazioni insorte. A questi importi devono aggiungersi circa 42 M euro di contributi in conto interessi teoricamente da corrispondere in favore degli Istituti di credito finanziatori: anche in tal caso con la citata delibera CIPE si è provveduto prudenzialmente alla conservazione delle risorse. Preme segnalare che la stima riguarda tutti i programmi che non risultano formalmente chiusi: si tratta, quindi, di un computo largamente prudenziale, mentre è presumibile che l'importo delle somme realmente da erogare a saldo dei contributi sia di ammontare sensibilmente inferiore.
Articolo 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (Attività produttive nelle aree sottoutilizzate).	La gestione contabile opera in regime di contabilità ordinaria, sul capitolo 7342 – piano gestionale 14, e per il tramite della contabilità speciale 1726 “Interventi aree depresse”. Dei diversi programmi attivati nel tempo, la 488 “commercio” e la 488 “turismo” sono integralmente gestite in contabilità ordinaria, mentre “formazione” (PIA Formazione) e “programmi regionali” operano in regime contabilità speciale. La parte di gran lunga più consistente, la 488 “industria”, si

	avvale di entrambi i regimi. Le erogazioni teoricamente da effettuare a valere sulla contabilità speciale ammontano a circa 1,8 miliardi di euro. . Tenuto conto delle fonti di copertura disponibili (circa 300 milioni attualmente in contabilità speciale e 500 milioni che dovranno pervenire dai Fondi strutturali) e delle economie derivanti dalle revoche certe e dalle rideterminazioni dei contributi (circa 1 miliardo di euro sono riferiti a impegni per iniziative che non hanno ricevuto erogazioni né hanno richiesto pagamenti – pertanto mai avviate), si stima che si determinerà un avanzo che, tuttavia, allo stato non è quantificabile.
Decreto legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204 (Interventi urgenti a sostegno del settore minerario).	A fronte di impegni originari per 23,7 M euro, risultano ancora da erogare 14,5 M euro su fondi perenti.
Articolo 2, comma 203, lettere e) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Contratti di programma e contratti d'area).	Per entrambe le misure la residua attività amministrativa da porre in essere è cospicua ed impegnerà l'Amministrazione ancora per alcuni anni, essendovi taluni contratti di programma ancora da stipulare e, con riferimento ai contratti d'area, rimodulazioni recentemente approvate. Il quadro finanziario relativo ai contratti d'area, è il seguente: la stima complessiva delle erogazioni da effettuare ammonta a 180 M euro, a fronte di una disponibilità sul conto di tesoreria n. 29851 acceso presso la Cassa Depositi e Prestiti che ammonta a circa 320 M euro. Risulta quindi un avanzo di circa 140 M euro, che potrebbe però essere parzialmente eroso dagli effetti delle controversie in essere, il cui valore è in alcuni casi ingente. I contratti di programma sono gestiti, dal punto di vista finanziario, in parte in contabilità ordinaria ed in parte sulla contabilità speciale 1723 “aree depresse” (per le iniziative cofinanziate con le Regioni). Le erogazioni da effettuare oggi risultanti per le iniziative attive ammontano a circa 1.170 M euro. A fronte di ciò, la contabilità speciale presenta un avanzo stimabile in circa 118 M euro, mentre sulle risorse in contabilità ordinaria possono ad oggi prevedersi economie dovute a revoche per 195 M euro.
Articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Incentivi fiscali alle piccole e medie imprese dei settori del commercio e del turismo).	Residua un'attività amministrativa di emissione di provvedimenti di revoca, da cui si stima di accertare 0,3 M euro di crediti d'imposta da recuperare.
Articoli 4, commi 5, 6 e 7, e 13, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Rilievi geofisici condotti per la ricerca e la coltivazione di	Risultano impegnati e da erogare 4,4 M euro, di cui 3 in conto residui 2011.

riserve di idrocarburi).	
Articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Ripristino ambientale e sicurezza dei lavoratori nei siti di cava).	A fronte di somme impegnate per 1,5 M euro, risultano tuttora da erogare 0,5 M euro, di cui 0,4 su fondi perenti.
Articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Commercio elettronico).	E' tuttora in essere l'attività amministrativa per alcuni dei 4 bandi a suo tempo emanati. A fronte di stanziamenti iniziali per 140 M euro, sono attualmente erogabili 33 M euro, 21 dei quali sono stati impegnati, 11 da impegnare. Da una stima prudenziale risulta che potrebbero realizzarsi economie a seguito di revoche per circa 61,3 M euro.
Articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Incentivi per il settore delle fonderie).	Residua una attività di erogazione, la cui entità presenta margini di incertezza a causa dell'illegittimità sotto il profilo comunitario degli originari provvedimenti di concessione. Sono stati impegnati 2,8 M euro in favore di 14 soggetti beneficiari (la misura de minimis per ciascun soggetto) e si è proceduto ad erogazioni per 3 di questi soggetti, per un totale di 0,6 M euro. Gli importi originariamente concessi ammontano, invece, a circa 20,2 M euro. Sono attualmente pendenti 3 contenziosi ed è presumibile che altri ne verranno instaurati, a causa dell'affidamento ingenerato con i provvedimenti di concessione.